Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Sabato, 11 agosto 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1120**.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1121**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1122**.

Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1123**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Chieti, Varese e Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1124**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei compartecipanti agricoli delle provincie di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna e Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1125**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Cremona, Novara, Rieti e Siena.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1120.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947 sulla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti servizi ausiliari del traffico, stipulato tra il Sindacato Industriali Ausiliari del Traffico e il Sindacato Dipendenti Ausiliari del Traffico C.G.I.L., al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ed, in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. e la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di La Spezia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti servizi ausiliari del traffico, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 67. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1947 SULLA INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Addì 9 del mese di luglio dell'anno 1947

tra

il SINDACATO INDUSTRIALI AUSILIARI DEL TRAFFICO, rappresentato dal suo Presidente sig. *Armando Vassalle,*

e

il SINDACATO DIPENDENTI AUSILIARI DEL TRAFFICO, rappresentato dal sig. *Poli Agostino,* Vice Segretario della CAMERA DEL LAVORO di La Spezia,

premessa l'impossibilità da parte industriale di rendere, in tale momento, obbligatoria la costituzione della mensa aziendale, date le difficoltà alimentari e tecniche contingenti e tenuto conto che la questione dovrà essere disciplinata in sede nazionale,

considerata l'opportunità di sovvenire, in modo tangibile, alle difficoltà che incontra la classe operaia, col consigliare alle aziende che non vi avessero ancora provveduto, di creare una mensa aziendale, qualora difficoltà contingenti non vi ostino,

si conviene quanto segue:

1) qualora non fosse possibile dar luogo alla creazione di una mensa aziendale, sarà corrisposto ai dipendenti L. 30 (trenta) giornaliere quale indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa;

2) tale indennità non sarà corrisposta a coloro i quali rinuncino volontariamente al beneficio della mensa, semprechè non comprovino, a mezzo certificato medico, di essere in condizioni di salute precarie, che non permettano di usufruire della mensa stessa;

3) per le aziende aventi meno di 5 dipendenti nessuna indennità dovrà essere corrisposta;

4) col presente accordo non si intende modificare le migliori condizioni di fatto esistenti;

5) il presente accordo ha validità e decorrenza del 1° giugno 1947:

6) il presente accordo s'intende estensibile alle seguenti attività industriali: manovre vagoni su scali ferroviari pulizia piazzali e locomotive carico e scarico carbone carico e scarico bagagli e merci appalti in genere ferrovie dello Stato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1121.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio della provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 3 maggio 1959, relativo alle tariffe di cottimo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera del Lavoro, la U.I.L., la C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Modena, in data 2 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 3 maggio 1959, relativo alla tariffe di cottimo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio della provincia di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 70. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 MAGGIO 1959 RELATIVO ALLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI DEI CAPPELLI DI PAGLIA A DOMICILIO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Cappellina Pastorella con tesa:

13 cm. giri 20/22 treccia 5 ½	L.	66,60
13 cm. giri 16/18 treccia 6 ½	»	57,10
13 cm. giri 12/14 treccia 7/8	»	40,50

Lobbia da uomo con tesa:

7 cm. giri 24/25 treccia 4½	L.	85,70
7 cm. giri 22 treccia 5 ½	»	57,10
7 cm. giri 16/17 treccia 6 ½	»	42,65

Bolero con tesa:

6/7 cm. giri 24/25 treccia 4 ½	L.	68,35
6/7 cm. giri 20/22 treccia 5 ½	»	52,30
6/7 cm. giri 16/17 treccia 6 ½	»	41,65
6/7 cm. giri 12/14 treccia 7/8	»	33,45

la Camera del Lavoro *la U.I.L.* *la C.I.S.L.*

L'Associazione Industriali

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1122.

Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Livorno:

— l'accordo collettivo 28 gennaio 1946, relativo alla indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti da aziende industriali;

— l'accordo collettivo 16 marzo 1946, relativo alla estensione alle aziende industriali dell'Isola d'Elba, del predetto accordo collettivo 28 gennaio 1946;

stipulati tra l'Associazione Provinciale fra gli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 ottobre 1947, relativo alla indennità sostitutiva della mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la Camera Confederale del Lavoro; cui hanno aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale U.I.L.; in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 16 gennaio 1947, relativo alla indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo 24 aprile 1947, relativo all'indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro;

Visto, per il Vercellese e la Valsesia, l'accordo collettivo 24 aprile 1948, istitutivo dell'indennità di mancata mensa per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione Industriale Vercellese e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 3 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 9 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, n. della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività industriali per le quali sono stati stipulati, relativamente all'indennità sostitutiva di mensa:

— per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi 28 gennaio 1946 e 16 marzo 1946;

— per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo 1 ottobre 1947;

— per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 16 gennaio 1947;

— per il Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo 24 aprile 1947;

— per il Vercellese e la Valsesia, l'accordo collettivo 24 aprile 1948;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività industriali per le quali detta indennità è regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali delle provincie di Livorno, Pisa, Savona e delle zone del Verbano, Cusio, Ossola, Vercellese e Valsesia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 61. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 GENNAIO 1946 RELATIVO ALLA INDENNITÀ DI MANCATA MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno 28 gennaio 1946, in Livorno

tra

La Camera Confederale del Lavoro

e

L'Associazione fra gli Industriali,

In riferimento all'art. 12 dell'accordo stipulato fra le stesse parti il 10 novembre 1945, si è convenuto quanto segue:

1. Quelle Aziende che non hanno ancora organizzato una mensa aziendale corrisponderanno una indennità di mensa di L. 30 *pro capite* per ogni giornata effettiva di presenza al lavoro.

2. Quelle Aziende che hanno già organizzato una mensa adegueranno il costo della medesima alla cifra sopra convenuta, computandovi tutte le spese effettive sostenute per il suo funzionamento, e cioè viveri, combustibili, mano d'opera, ecc.

3. Ove esiste o si istituisca la mensa, tutti i dipendenti sono chiamati ad usufruirne.

4. I lavoratori che pur lavorando non vogliono prendere parte alla mensa, come pure i lavoratori ammalati o infortunati, non avranno diritto alla indennità di mancata mensa.

5. Sia la mensa sia l'indennità di mancata mensa spettano solo per i giorni feriali che siano lavorativi.

6. Per l'Isola d'Elba, fermo restando il principio della corresponsione dell'indennità di mancata mensa, si conviene che la misura di tale indennità sarà fissata dopo una riunione che sarà tenuta all'Elba fra i rappresentanti le due Organizzazioni interessate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 MARZO 1946 PER LA ESTENSIONE DELL'ACCORDO 28 GENNAIO 1946 SULLA INDENNITÀ DI MANCATA MENSA ALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'ISOLA D'ELBA

Il giorno 16 marzo 1946, in Livorno,

tra

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai sigg. *Lemmi Amleto* e *Morelli Ottorino*,

e

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI della provincia di Livorno, rappresentata dai sigg. *Andreini Manlio Cancelli Alfonso*,

si è concordato quanto segue:

1. L'accordo stipulato il 28 gennaio 1946 fra la Camera Confederale del Lavoro e l'Associazione fra gli Industriali per la corresponsione dell'indennità di mancata mensa è esteso anche alle Aziende industriali dell'Isola d'Elba con decorrenza 1° febbraio 1946.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1947 RELATIVO ALLA INDENNITÀ COSTITUTIVA DELLA MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PISA

Il giorno 1° ottobre 1947 presso la Unione Industriale Pisana, piazza D'Ancona, 1, Pisa

tra

UNIONE INDUSTRIALE PISANA, rappresentata dal suo residente dott. *Harry Bracci Torsi* con l'assistenza del Presidente sig. *Dagoberto Nannicini*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Pisa, rappresentata dai Segretari sigg. *Giovanni Rotero, Zanino Zanini* e *Tertulliani Bruno,*

presa in esame la richiesta avanzata dalla Camera Confederale del Lavoro per ottenere un miglioramento lella indennità sostituiva della mensa per quelle categorie di lavoratori dipendenti da aziende industriali della provincia di Pisa non riguardate da norme contrattuali nazionali nelle quali sia prevista una indennità sostitutiva della mensa e per le quali categorie era ancora in vigore il punto 7) dell'accordo collettivo provinciale 7 ottobre 1946;

si è convenuto quanto appresso:

Articolo unico

A far tempo dal 1° ottobre 1947 la indennità sostitutiva della mensa per tutti i lavoratori dipendenti da aziende industriali per le quali non esiste l'obbligo contrattuale a carattere nazionale di corrispondere la indennità sostitutiva della mensa, è stabilita in L. 20 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Riconsciuta la necessità di conservare le mense laddove esistono e di crearne laddove non esistono limitatamente alle possibilità ed alle condizioni delle aziende, riconfermato il principio che le aziende debbano valersi per la confezione della mensa dei generi assegnati dalla SE.PR.AL., rimane inteso che il costo dei generi che compongono la mensa sarà gravato in parti uguali tra i datori di lavoro ed i lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dei datori di lavoro le spese generali per l'impianto ed il funzionamento delle mense.

Tale principio vale naturalmente anche per quelle aziende che non rientrano nella applicazione del presente accordo per essere tenute all'osservanza di particolari norme sulle mense dettate da contratti nazionali.

Le parti si danno atto infine che la indennità sostitutiva della mensa fissata dal presente accordo sarà assorbita dalle eventuali indennità che potranno essere stabilite per analogo titolo con accordi nazionali di categoria ed inteconfederali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCCORDO COLLETTIVO 16 GENNAIO 1947 RELATIVO ALLA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Addì 16 gennaio 1947 presso la sede dell'Unione Industriali

tra

l'Unione degli Industriali rappresentata dal Vice Presidente avv. *Arnaldo Bordoni.*

e

la Camera Confederale del Lavoro rappresentata dai sigg. *Siccardo Agostino* e *Ferro Andrea,* esaminata la richiesta avanzata dalla Camera Confederale del Lavoro per ottenere l'aggiornamento dell'indennità di mensa, si conviene che l'indennità suddetta, prevista dal decreto prefettizio 14 luglio 1945 nella misura di lire 8 giornaliere, venga corrisposta ai lavoratori di tutte le categorie con decorrenza 16 gennaio 1947 nella misura di lire 26 giornaliere per ogni giorno di presenza al lavoro.

Resta inoltre stabilito che qualora nell'ambito di una azienda la maggioranza degli operai preferisca rinunciare alla mensa, il datore di lavoro ha la facoltà di sospendere il funzionamento della stessa corrispondendo all'intera maestranza l'indennità di cui sopra. Detta indennità peraltro non verrà corrisposta ai lavoratori che non intendono fruire della mensa in una azienda dove la mensa stessa è in funzione, fatta eccezione per quei lavoratori che, per minorate condizioni di salute, debbono osservare una prescritta dieta.

Resta altresì convenuto che vengano mantenute le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1947 RELATIVO ALLA INDENNITÀ DI MANCATA MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO ED OSSOLA

Addì 24 aprile 1947, in Verbania Intra, presso la sede dell'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola

su tra

UNIONE INDUSTRIALI DEL V.C.O., rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Severino Cristofoli* assistito dal Vice Presidente sig. *Tito Serafini,* dai sigg. dott. *Alfredo Garavaldi, Adriano Lagostina,* rag. *Filippo Govine* e dal dott. *Filippo Ongarato,* Direttore dell'Unione stessa

e

le CAMERE DEL LAVORO del Cusio, Ossola e Verbano, rappresentate dai propri Segretari sigg. *Cavagna Ilario* per il Cusio, *Pagani Giacomo* per l'Ossola, *Barbero Marcello* e *Licari Ernesto* per il Verbano,

presa in esame la richiesta avanzata dalla organizzazione dei lavoratori tendente ad ottenere un aumento della indennità di mancata mensa in atto nelle zone del Cusio, Ossola e Verbano;

è stato stipulato il seguente Accordo:

1. La indennità giornaliera prevista dal decreto prefettizio 18 luglio 1944 in lire 12 (dodici) viene elevata a L. 30 (trenta).

2. La indennità giornaliera prevista dal decreto prefettizio 19 marzo 1945 in lire 6 (sei) viene elevata a lire 25 (venticinque).

3. Il presente accordo entra in vigore dal 1° aprile 1947 ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 24 APRILE 1948 ISTITUTIVO DELL'INDENNITÀ DI MANCATA MENSA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA

L'anno 1948, addì 24 del mese di aprile, in Vercelli, presso la sede dell'Associazione Industriale Vercellese,

tra

l'Associazione Industriale Vercellese, con l'intervento dell'Associazione Industriale Valsesia,

e

la Camera Confederale del Lavoro di Vercelli, espressamente delegata dalle Camere Comunali del Vercellese e della Valsesia,

presa in esame la richiesta avanzata con lettera del 14 gennaio 1948, numero 180, della Camera confederale del lavoro, relativamente all'aumento dell'indennità sostitutiva della mensa, fissata dall'accordo territoriale stipulato in materia il 24 febbraio 1947, si conviene quanto segue:

Art 1. — L'indennità sostitutiva della mensa per i lavoratori del Vercellese e della Valsesia, è fissata in L. 26 (ventisei) per ogni giornata di effettiva presenza del lavoratore nello stabilimento. L'importo suddetto è frazionabile a seconda delle ore di effettiva presenza del lavoratore nello stabilimento medesimo.

Art. 2. — Le aziende che attualmente hanno in funzione la mensa, in relazione al presente accordo, hanno facoltà di sostituire la mensa stessa con l'indennità di cui sopra, qualora, accertati anche dalle Commissioni interne, si accentuino le difficoltà di approvvigionamento dei generi razionati o gli oneri relativi al mantenimento della mensa medesima.

Art 3. — Il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1948 ed avrà durata fino al 31 luglio 1948.

Art. 4. — Il presente accordo non ha naturalment valore nei confronti di quelle aziende il cui settore merceologico cui appartengono è disciplinato, pei quanto riguarda la materia trattata dal presente ver bale, da contratti di lavoro nazionali.

Resta altresì inteso che se la materia di cui al pre sente accordo verrà disciplinata da nuovi contratti na zionali, o accordi interconfederali o da corrispondent disposizioni governative, le parti si rimetteranno sen z'altro alle determinazioni che in detti contratti con cordati o disposizioni saranno comunque fissate, deca dendo automaticamente per il relativo settore indu striale. se aventi riferimento a comparto merceologico o per tutte le categorie industriali interessate, se avent carattere di generalità, la validità del presente verbale

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1123.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Chieti, Varese e Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960, e relativo allegato, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale dei Lavoranti Panettieri - C.I. S.L. -;

Visti, per la provincia di Varese:

— il contratto collettivo integrativo 13 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo 7 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri, la Camera Confederale del Lavoro;
ai quali ha aderito, in data 22 aprile 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Viterbo:

— l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri;

— l'accordo collettivo 9 settembre 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 13 novembre 1957;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Chieti, in data 18 settembre 1961, n. 8 della provincia di Varese, in data 4 settembre 1961, n. 8 della provincia di Viterbo, in data 19 settembre 1961 dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:

— per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960;

— per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 13 maggio 1958, l'accordo collettivo 7 novembre 1958;

— per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 13 novembre 1957, l'accordo collettivo 9 settembre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Chieti, Varese e Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 64. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 LUGLIO 1960 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Addì 28 luglio 1960 in Chieti

tra

il SINDACATO DEI PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI CHIETI, rappresentato dal Presidente sig. *La Rovere Salvatore*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DEI LAVORANTI PANETTIERI DI CHIETI, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Bascelli Antonio* e dai seguenti membri dell'esecutivo, sigg.: *Tosè Renato, Sigismondi Mauro, Serafini Ugo, Di Iorio Dante*, e dal sig. *Rabottini Nicola*, assistiti dal Segretario Sindacale della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI CHIETI, sig. *Serafino Corti*,

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri (C.C.N.L.P.) del 26 luglio 1956.

Art. 1.

Il presente contratto abroga e sostituisce tutti i precedenti contratti di categoria stabiliti per la provincia di Chieti.

Art. 2.

Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri (C.C.N.L.P.) concordato in Roma il 26 luglio 1956 è parte integrante del presente Contratto provinciale, che ha lo scopo di fissare le norme e le retribuzioni che il suddetto demanda ai Contratti integrativi provinciali.

Art. 3.

APPRENDISTATO
(Rif. art. 4 del C.C.N.L.P.)

A norma dell'art 4 del C.C.N.L., si stabilisce che gli apprendisti vengono ammessi nella squadra produttiva a condizione che la stessa sia numericamente composta in modo da garantire che il quantitativo di farina giornalmente trasformato in pane non superi la quota che si ottiene moltiplicando dodici unità produttive di cui al comma C) dell'art. 5 del presente accordo per il numero dei componenti specializzati e qualificati della squadra compresi il datore di lavoro e familiari, che partecipano al lavoro in via normale.

Ciò premesso si concorda che il numero massimo degli apprendisti ammessi nella squadra non potrà mai superare il numero degli operai specializzati e qualificati, compresi il datore di lavoro e familiari con le modalità di cui sopra. Solo con l'osservanza integrale delle suddette norme, oltre che di quelle previste dalla legge, l'apprendista sarà considerato tale; diversamente verrà considerato operaio a tutti gli effetti. A norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25 del relativo regolamento e del C.C.N.L.P., si stabilisce:

a) l'apprendistato ha la durata massima di anni 3 e minima di anni 2;

b) l'apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni;

c) non possono essere assunti come apprendisti i giovani che hanno superato i 17 anni di età;

d) l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le ore 8 giornaliere e le 44 settimanali; le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro;

e) è in ogni caso vietato agli apprendisti il lavoro fra le ore 22 e le ore 6;

f) l'apprendista non può essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo;

g) l'apprendista che ha superato i 16 anni di età ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite di giorni 20.

Art. 4.

CLASSIFICHE DEI FORNI
(Rif. art. 6 del C.C.N.L.P.)

Di comune accordo si stabilisce che la classificazione dei forni accennata sul Contratto nazionale non può riguardare nè riguarderà la categoria panificatrice della provincia di Chieti a causa del sistema di retribuzione concordato tra le parti con il presente contratto integrativo provinciale.

Art. 5.

DELLE RETRIBUZIONI
(Rif. art 9 del C.C.N.L.P.)

a) UNITA' DI PAGA CONGLOBATA

A norma del 2° comma dell'art. 9 del C.C.N.L.P., si stabilisce che il sistema di retribuzione sia quello a produzione per i componenti della squadra produttiva, qualunque sia il tipo e la classifica del forno, e

quello ad orario per gli apprendisti, portapane, personale di negozio e conduttori di motomezzi addetti al trasporto del pane.

Le unità di paga conglobata (paga base + contingenza + caropane), in relazione alle qualifiche e all'età, sono le seguenti (alla data del 1° agosto 1960):

QUALIFICHE	Unità di paga per scaglioni di età		
	superiore ai 20 anni L.	dai 18 ai 20 anni L.	dai 16 ai 18 anni L.
Infornatore	176	170	—
Impastatore	171	165	—
Aiutante di 1ª categoria	146	140	—
» » 2ª »	144	138	124

b) SCALA MOBILE

Come degli integrativi provinciali precedenti rimane in vigore il riconoscimento della scala mobile.

Si riporta pertanto la tabella dei valori di ogni scatto di un punto della scala mobile che saranno portati in aumento o in diminuzione alle quote di unità di paga conglobata, di cui sopra, in relazione alle rispettive qualifiche ed età, nonchè alle paghe orarie, in appresso specificate dei lavoratori non appartenenti alla squadra produttiva.

QUALIFICHE	Quota corrispondente al valore dello scatto di un punto per una unità di paga per scaglioni di età			
	superiore ai 20 anni L.	dai 18 ai 20 anni L.	dai 16 ai 18 anni L.	inferiore ad anni 16 L.
Infornatori	2,00	1,88	—	—
Impastatori	2,00	1,88	—	—
Conduttori di motomezzi: superiori a 25 anni	2,00	1,88	—	—
Aiutanti di 1ª e 2ª categoria: conduttori di motomezzi superiori ai 18 anni	1,73	1,68	1,47	—
Personale di negozio: apprendisti di 1°, 2° e 3° anno	—	1,53	1,22	—
Portapane o garzone	—	—	1,13	0,80

Gli scatti avranno luogo con la stessa frequenza di cui alla scala mobile in vigore per l'industria.

Dopo ogni scatto le nuove unità di paga saranno messe in tabelle in due colonne. La prima colonna riporterà le nuove unità con le cifre decimali, che saranno usate come base di calcolo per i successivi scatti.

Nella seconda saranno invece trascritte le stesse paghe unitarie suddette arrotondate all'unità intera superiore per essere usate come base minima per il calcolo delle retribuzioni.

c) Modalità di calcolo della retribuzione per i componenti la squadra, che provvede alla trasformazione della farina in pane.

La retribuzione dei componenti la squadra (esclusi gli apprendisti) verrà calcolata moltiplicando il valore delle « unità di paga conglobata », di competenza di ciascuno, in relazione alla qualifica ed età, per il numero delle « unità produttive » (quantità di farina) trasformata in pane dagli stessi nel proprio periodo di lavoro.

Le parti concordano che i valori delle « unità produttive » sono i seguenti per ogni gruppo di forni sottoelencati, suddivisi per ampiezza di cottura e caratteristiche tecniche:

Panifici a riscaldamento indiretto

a) con piano complessivo di cottura ad infornamento diretto, sino a mq. 6:

unità produttiva = a Kg. 12,500 di farina panificata;

b) con piano complessivo di cottura ad infornamento diretto da mq. 6,01 a mq. 10:

unità produttiva = a Kg. 15,300 di farina panificata;

c) con piano complessivo di cottura ad infornamento diretto da mq. 10,01 a mq. 14,00:

unità produttiva = a Kg. 18 di farina panificata;

d) con piano complessivo di cottura ad infornamento diretto oltre mq. 14,01:

unità produttiva = a Kg. 18,500 di farina panificata.

Panifici a riscaldamento diretto

a) con piano complessivo di cottura fino a mq. 6,00:

unità prod. = Kg. 10 di farina;

b) con piano complessivo di cottura da mq. 6,01 a mq. 10:

unità prod. = Kg. 12 di farina;

c) con piano complessivo di cottura oltre mq. 10,01:
unità prod. = Kg. 15 di farina.

Tra le parti si stabilisce che possono essere sommate, allo scopo di stabilire l'entità dei mq. della superficie di cottura, soltanto ed esclusivamente le superfici di quelle camere di cottura di ogni panificio adibite per tutto il periodo della lavorazione:

1) all'infornamento del pane comune, e dei tipi di pane condito, pizze e maritozzi (esclusi tutti gli altri tipi di dolci e biscotti);

2) alla relativa cottura diretta.

Alla squadra verrà assegnata una unità intera per ogni operaio e datore di lavoro e familiare, partecipante all'intero ciclo giornaliero di produzione.

Alla stessa verrà assegnata l'entità dei decimi per ogni operaio o datore di lavoro e familiare eventualmente partecipante a decimi dell'intero ciclo giornaliero di produzione, alla condizione che la prestazione non sia inferiore alle ore 4 ed abbia inizio insieme alla squadra.

Ad ogni squadra, di conseguenza, corrisponde un numero, che si conviene chiamare « numero di composizione della squadra, uguale alla somma delle unità intere e degli eventuali decimi.

In periodi determinati (giorno, settimana, quindicina, mese) ad ogni singolo componente, che lavora a ciclo intero, verrà assegnato un quantitativo di farina uguale alla somma delle produzioni totali trasformate in pane nelle giornate di presenza di ogni rispettivo componente; ad ogni altro elemento invece, che lavora per decimi dell'intero ciclo (garantita la condizione di cui più sopra) verrà assegnato un quantitativo di farina uguale alla somma dei decimi delle produzioni totali panificate nelle giornate di presenza di ogni rispettivo elemento.

Le unità produttive che devono essere assegnate a ciascun componente della squadra, si ricavano, dividendo i quantitativi di produzione periodiche per il risultato che si ottiene moltiplicando il numero di composizione della squadra e il valore dell'unità produttiva corrispondente al tipo di forno in cui la squadra lavora.

(Vedere esempio esplicativo sulla tabella annessa in appendice).

Ogni 8 « unità produttive » giornaliere e 48 « unità produttive » settimanali, saranno considerate ordinarie, le successive saranno considerate straordinarie e pertanto retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario (30 %, calcolato sulla unità di paga conglobata).

d) MINIMI DI RETRIBUZIONE

Di comune accordo si stabilisce che ogni componente la squadra, qualunque sia la entità produttiva, non potrà mai avere una paga inferiore a quella fra le seguenti, di sua pertinenza, per età e qualifica.

Infornatore:

superiore ai 20 anni	L. 1.620
da 18 a 20 anni	» 1.565

Impastatore:

superiore ai 20 anni	» 1.575
da 18 a 20 anni	» 1.520

Aiutante di 1ª categoria:

superiore a 20 anni	» 1.345
da 18 a 20 anni	» 1.290

Aiutante di 2ª categoria:

superiore a 20 anni	» 1.325
da 18 a 20 anni	» 1.270
da 16 a 18 anni	» 1.140

e) MASSIMI DI PRODUZIONE

La composizione numerica della squadra deve essere tale da garantire che la stessa non sia presente al lavoro per un numero di ore superiore al massimo di dieci.

Si conviene però, che, il massimo di presenza della squadra deve essere raggiunto solo eccezionalmente.

f) MODALITA' di calcolo della retribuzione degli apprendisti e altri lavoratori non facenti parte della squadra produttiva.

Per tali lavoratori si stabilisce che per ogni ora di presenza al lavoro, verrà corrisposta la paga oraria di cui alla seguente tabella:

QUALIFICA	Superiore a 25 anni L.	Superiore a 20 anni L.	da 18 a 20 anni L.	da 16 a 18 anni L.	Inferiore a 16 anni L.
Apprendisti 3° anno	—	—	139	120	—
Apprendisti 2° anno	—	—	131	112	—
Apprendisti 1° anno	—	—	—	101	—
Portapane	—	—	—	100	78
Condutt. motomezzi	197	168	159	—	—
Personale negozio	168	166	159	143	—

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
(Rif. art. 10-*bis* del C.C.N.L.P.)

Il compenso per ogni unità produttiva straordinaria, per i componenti la squadra produttiva e per ogni ora straordinaria per gli altri lavoratori, dovrà essere maggiorato del 30 % sulla unità di paga conglobata e del 30 % sulla paga oraria.

Il lavoro notturno (dalle ore 21 alle ore 4 e per il sabato dalle ore 23 alle 4) è consentito soltanto nei periodi di concessioni o deroghe previste dalla legge n. 105 del 22 marzo 1908, sul « divieto del lavoro notturno nei panifici ».

Oltre al normale compenso compete al lavoratore per ogni ora notturna una maggiorazione uguale al 6/10 (sei decimi) dell'unità di paga conglobata.

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI
(Rif. art. 14 del C.C.N.L.P.)

Esse sono: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Infrasettimanali:

Capodanno Epifania S. Giuseppe Patrono Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini SS. Pietro e Paolo Ferragosto Ognissanti Immacolata Concezione Natale S. Stefano.

A tutti i componenti la squadra di produzione, assenti per turno di riposo, verrà corrisposto in dette giornate, anche se cadenti di domenica, un compenso uguale al minimo giornaliero, di cui al punto *d)* dell'art. 5; per tutti gli altri lavoratori, 8 ore di paga ordinaria.

Agli operai presenti al lavoro, anche se per produzione anticipata per eventuali chiusure festive dei forni, verrà corrisposto, oltre alla paga per l'effettivo lavoro un compenso uguale al minimo giornaliero, maggiorato del 30 % se componenti delle squadre e 8 ore di paga maggiorata del 30 % per tutti gli altri lavoratori.

Ai turnisti invece le suddette quote, verranno corrisposte in proporzione alle giornate di lavoro prestate nelle singole Aziende, secondo le formalità previste dal C.C.N.L.P., per la gratifica natalizia.

Art. 8.

TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

(Rif. art. 16 del C.C.N.L.P.)

In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 ultimo comma del C.C.N.L.P. si conviene che ai lavoratori malati ed infortunati verrà corrisposto un compenso relativo a 3/8 del minimo di paga giornaliera e a 3 ore di paga ordinaria per ogni giornata di malattia riconosciuta, sino ad un massimo di 3 minimi di paga giornaliera e di 24 ore, rispettivamente per i componenti della squadra e per gli altri lavoratori.

Art. 9.

DELLE FUNZIONI E DEI DOVERI

(Rif. artt. 19 e 23 del C.C.N.L.P.)

Qualora i magazzini si trovassero in caseggiati diversi da quelle del panificio, agli incaricati del trasporto farina e combustibili verrà corrisposto un compenso di L. 20 a q.le per ogni 100 m. di distanza.

L'operaio è pure tenuto al trasporto del pane dal laboratorio all'annesso negozio di vendita.

E' tenuto, a richiesta del datore di lavoro, ad espletare con la massima cura le funzioni serali (non oltre le ore 21) del rinfresco del lievito e degli impasti serali con la seguente retribuzione (mai inferiore al minimo di un'ora): per ogni ora di prestazione del minimo giornaliero di cui al punto *d)* dell'art. 5 previsto per l'impastatore, maggiorata del 30 %.

Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro, deve avere la massima cura per la conservazione delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.

Curerà altresì la pulizia personale e l'igiene della panificazione.

I componenti della squadra, compresi gli apprendisti, sono tenuti ad eseguire con la massima scrupolosità ed esattezza la pulizia del laboratorio dei forni, degli utensili e macchinari, con esclusione della canna fumaria.

Il personale di negozio, provvederà alla pulizia dei locali e delle attrezzature facenti parte del negozio.

I conduttori di motomezzi addetti al trasporto del pane cureranno la conservazione e la pulizia dei mezzi loro affidati.

E' vietato fumare nei locali del panificio.

Art. 10.

INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE

(Rif. art. 22 del C.C.N.L.P.)

Agli operai turnisti esterni, poichè essi non possono usufruire, dell'istituto riguardante tale indennità, verrà corrisposto giornalmente insieme al salario, una indennità pari ad un minimo giornaliero di paga conglobata ad una giornata di paga ordinaria, rispettivamente se il turnista sostituisce un componente la squadra produttiva o un elemento al di fuori della stessa, divisa per cinquanta.

Art. 11.

INDUMENTI DI LAVORO

(Rif. art. 26 del C.C.N.L.P.)

Ogni anno, entro luglio, ai lavoratori fissi e turnisti interni, verranno forniti gratuitamente i seguenti indumenti:

due paia di calzoni

due paia di canottiere di lana

due grembiuli

Ai turnisti esterni i detti indumenti verranno forniti nella data suddetta dalle aziende in cui avranno lavorato nell'anno precedente ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate presso ognuna.

Ai nuovi dipendenti, gli indumenti verranno forniti solo dopo sei mesi di anzianità e rinnovati dopo ogni anno.

Art. 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO
PER PANIFICAZIONE FESTIVA O DOMENICALE

(Rif. art. 29 del C.C.N.L.P.)

A spiegazione di quanto stabilito al punto 1) dell'art. 29 C.C.N.L.P., si precisa che per minimo di retribuzione nelle giornate di panificazione anticipata si intende:

a) per i componenti la squadra produttiva: 16 unità produttive;

b) per i non componenti: 14 ore di paga.

Sia per il punto *a)* che per il punto *b)* suddetti, le prime 8 unità, ovvero ore, saranno considerate ordinarie, mentre per le successive si applicherà la maggiorazione per il lavoro straordinario nella misura del 30 %.

Art. 13.

TURNI DI RIPOSO SETTIMANALI

In caso che il datore di lavoro non provveda in via continuativa a stabilire il turno di riposo per i propri dipendenti, siano essi componenti o non della squadra, agli stessi, che per tale motivo devono rinunciare alla giornata di riposo, verrà corrisposto in tali giornate oltre alla paga con la maggiorazione del lavoro straordinario su tutta l'intera retribuzione della settima giornata, una ulteriore maggiorazione del 30 % sulla predetta intera retribuzione della giornata di mancato riposo.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

La data di entrata in vigore del presente contratto è il 1° luglio 1961.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R.R.

In caso di disdetta resterà in vigore sino alla sua sostituzione.

ALLEGATO

ESEMPIO DI CALCOLO DELLE « UNITÀ PRODUTTIVE » ASSEGNABILI AD OGNI COMPONENTE DELLA SQUADRA IN UN PERIODO SETTIMANALE E IN UN FORNO DI MQ. 9 CON LE SEGUENTI PRODUZIONI GIORNALIERE IN KG. 1 DI FARINA

GIORNATE DI LAVORO	INFORNATORE presente l'intero ciclo	IMPASTATORE presente l'intero ciclo	AIUTANTE presente l'intero ciclo	AIUTANTE presente 6/10 dell'intero ciclo	TURNISTA
	1	1	1	0,6	
Lunedì	625	riposo	625	375 (6/10 di 625)	—
Martedì	riposo	520	520	312 (6/10 di 520)	625
Mercoledì	480	480	riposo	288 (6/10 di 480)	520
Giovedì	520	520	520	312 (6/10 di 520)	—
Venerdì	530	530	530	318 (6/10 di 530)	—
Sabato	600	600	600	riposo	360 (6/10)
Domenica	580	580	580	348 (6/10 di 580)	—
kg. 1	3335	3330	3375	1953	1985

Numero di composizione della squadra: 1+1+1+0,6 = 3,60
Unità produttiva del tipo di forno (mq. 9) 15,30
} prodotto 3,60 × 15,30 = 55

INFORNATORE: 3335:55 = 61 « unità produttive » (u. pr.) (sei giorni di lavoro) { 48 u. pr. ordinarie; 13 u. pr. straordinarie

IMPASTATORE: 3230:55 = 59 u. pr (sei giorni di lavoro) { 48 u. pr. ordinarie; 11 u. pr. straordinarie

AIUTANTE: 3375:55 = 62 u. pr (sei giorni di lavoro) { 48 u. pr. ordinarie; 14 u. pr. straordinarie

AIUTANTE: 1935:55 = 36 u. pr (sei giorni di lavoro) { Se le sole 36 « Unità produttive » non garantiranno al detto per lo meno l'importo di sei minimi giornalieri di cua competenza per le relative giornate di presenza al lavoro, allo stesso dovrà essere retribuito l'importo dei detti sei minimi giornalieri

TURNISTA · 1985:55 = 36 u. pr. (quattro giorni di lavoro) { 32 u. pr. ordin. (paga ord. 4 giornate di presenza); 4 u. pr. straordinarie

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 MAGGIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 13 maggio 1958, presso l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VARESE, sotto la presidenza dell'avv. *Luigi Terzaghi*, Direttore; assistito dal rag. *Athos Chiarotto*,

tra

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI VARESE, rappresentata dai sigg. *Puricelli Maurilio, Letorio Antonio, Seeman Ezio, Colli Giuseppe, Marzoli Giorgio, Bianchi Mario, Brovelli Alvise, Senaldi Luigi*

e

il SINDACATO LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VARESE, rappresentato dai sigg. *Aletti Renato, Ballerio Carlo, Besani Alfredo, Bottigelli Luigi, Grassi Antonio,*

l'UNIONE PROVINCIALE DEI SINDACATI LAVORATORI DI VARESE, rappresentata dal sig. *Galmarini* rag. *Erminio*, la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI VARESE E PROVINCIA rappresentata dal sig. *Della Canonica Carlo*.
è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale al C.C.N.L. del 26 luglio 1956, da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Varese.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Con riferimento all'art. 4 del C.C.N.L. è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 3 operai qualificati. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 sopraripportato, le parti convengono che, nel caso che vi sia esigenza di apprendisti nelle squadre con un numero di unità lavorative inferiore ai tre operai qualificati, la Commissione paritetica dovrà prendere in esame e vagliare le richieste delle singole ditte richiedenti.

La Commissione paritetica è competente a deliberare circa l'opportunità o meno di riconoscere le esigenze singole di cui sopra.

Art. 2.

QUANTITATIVO MINIMO E MASSIMO

I quantitativi di farina da attribuirsi giornalmente a ciascun operaio sono i seguenti:

minimo Kg. 90 massimo Kg. 110.

Il calcolo delle indennità di liquidazione spettanti agli operai sarà fatto in base alle vigenti norme di legge e, comunque, non potrà essere inferiore a Kg. 90 di farina.

Art. 3.

RIPARTIZIONE DEL QUINTALATO

A norma dell'art. 9 del Contratto nazionale per la ripartizione dell'importo del quintalato tra i componenti la squadra (intendendosi per squadra organica quando questa è composta: infornatore, impastatore, operaio qualificato di 1ª ed un operaio di 2ª) verrà effettuata con il seguente punteggio:

infornatore	punti	27½
impastatore	»	27
operaio qualificato di 1ª categoria	»	24
operaio qualificato di 2ª categoria	»	21½

Art. 4.

LAVORO A MANO

Per il lavoro svolto nei panifici sprovvisti di impastatrici è dovuta una maggiorazione del 30 % sulle tariffe di quintalato.

Art. 5.

DISCIPLINA TURNISTI

Tutti i lavoratori sono tenuti per legge ad effettuare un giorno di riposo alla settimana.

Il lavoratore assente per riposo dovrà di regola essere sostituito da un lavoratore turnista inviato dall'Ufficio collocamento.

Al turnista respinto senza giustificato motivo spetterà il pagamento della giornata lavorativa sulla base di Kg. 90 di farina, oltre al caro pane e l'indennità giornaliera prevista per i turnisti.

Art. 6.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

A norma dell'art. 14 del Contratto di lavoro le festività nazionali ed infrasettimanali, in numero di 17, sono le seguenti:

Nazionali:

25 aprile: Anniversario della liberazione;
1 maggio: Festa del lavoro;
2 giugno: Proclamazione della Repubblica;
4 novembre: Anniversario della Vittoria.

Infrasettimanali:

1 gennaio: Capo d'anno;
6 gennaio: Epifania;
19 marzo: S. Giuseppe;
S. Angelo;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno: S.S. Pietro e Paolo;
15 agosto: Assunzione;
1 novembre: Ognissanti;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: Natale;
26 dicembre: S. Stefano;
Patrono locale.

Per il Patrono locale si intende il Patrono del Comune e non delle frazioni o castellanze.

Qualora una di dette festività dovesse coincidere con altre festività, al lavoratore spetterà il doppio del trattamento.

Rimane pertanto inteso che, nell'anno, al lavoratore dovranno essere corrisposte n. 17 festività.

Art. 7.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER FERIE IMPRESTITI E RIPOSO SETTIMANALE

Per i seguenti Istituti: gratifica natalizia, ferie, festività infrasettimanali e nazionali, anzianità, dovrà essere corrisposta, per ogni giornata lavorativa, la somma di L. 460, più L. 30 per gli indumenti di lavoro.

Art. 8.

TRASPORTO FARINA E COMBUSTIBILE

Fermo restando, a mente dell'art. 19 del C.C.N.L., l'obbligo agli operai panettieri di trasportare la farina ed il combustibile dal magazzeno al laboratorio, qualora tale magazzeno non sia posto nello stesso piano del forno, sarà corrisposto un compenso minimo di L. 35 al q.le.

Art. 9.

VITTO ED ALLOGGIO

Nei casi di coabitazione, il vitto e l'alloggio corrisposti dal datore di lavoro al proprio dipendente saranno computati nella misura del 50 % della retribuzione giornaliera ragguagliata al massimo di K. 90, di cui il 45 % per il vitto ed il 5 % per alloggio.

Art. 10.

PRODUZIONE DOPPIA

E' ammessa la doppia produzione nei giorni precedenti il: 1° Maggio, S. Angelo (giorno dopo Pasqua), S. Natale, nonchè in un giorno da stabilire dai datori di lavoro a secondo delle zone della Provincia e presi accordi fra le due categorie.

Art. 11.

DURATA, RINNOVAMENTO E RESCINDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo ha la stessa durata del Contratto nazionale a cui si riferisce e, pertanto, decade di diritto con la decadenza dello stesso.

Le parti potranno però disdettare il presente con almeno tre mesi di preavviso da darsi con lettera raccomandata.

Dopo la disdetta, il Contratto integrativo continuerà ad essere in vigore fino a che non sarà sostituito con uno nuovo.

Art. 12.

DECORRENZA

Il presente Contratto integrativo ha decorrenza dal 15 maggio 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 NOVEMBRE 1958 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 7 novembre 1958 in Varese presso l'Associazione Panificatori di Varese e provincia sono convenuti i signori:

Puricelli Maurilio, Letorio Antonio, rag. *Giorgio Marzoli, Brovelli Alvise, Seman Ezio* e *Sinardi Luigi,* in rappresentanza della ASSOCIAZIONE;

i signori *Aletti Renato, Bottigelli Luigi, Grassi Antonio, Besani Alfredo, Ballerio Carlo,* in rappresentanza del SINDACATO PROVINCIALE LAVORANTI PANETTIERI, con l'assistenza del sig. *Luigi Landoni* della C.I.S.L.

e *Carlo Della Canonica della* CAMERA DEL LAVORO, per esaminare la richiesta di aggiornamento della indennità di contingenza avanzata dal Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri.

Dopo cordiale discussione le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:

1) A partire dal 1° novembre 1958 i panificatori della provincia corrisponderanno ai propri dipendenti la somma di L. 116 per ogni quintale di farina panificata in relazione ai punti di contingenza maturati dal luglio 1956 all'agosto 1958;

2) Si conviene inoltre che per l'avvenire, nel settore della panificazione si applicherà il congegno della scala mobile in vigore per il settore industria e commercio;

3) A parziale compenso degli scatti di contingenza avvenuti dal luglio 1956 all'agosto 1958 i panificatori corrisponderanno entro le prossime feste natalizie la somma di L. 5.000 per i lavoratori fissi, in forza da almeno un anno, mentre per il personale avente una anzianità inferiore saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Per i lavoratori turnisti a partire dal 1° novembre 1958 e fino al 31 dicembre 1958 la indennità giornaliera di presenza sarà maggiorata di L. 100 per ogni giorno di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 13 NOVEMBRE 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

In Viterbo addì 13 novembre 1957,

tra

l'Associazione Provinciale dei Panificatori, rappresentata dal suo Presidente rag. *De Santis,* dal Vice presidente sig. *Luigi Parea* e dal sig. *Mario Perugi,*

e

il Sindacato Provinciale Panettieri di Viterbo, rappresentato dal suo segretario responsabile sig. *Giuseppe Fatiganti* e dai sigg. *Salvatore Fatiganti* e *Neri Leopoldo*;

è stato stipulato il presente accordo salariale integrativo del Contratto colletivo nazionale lavoratori panettieri stipulato in Roma il 26 luglio 1956.

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione giornaliera dei lavoratori panettieri viene corrisposta in relazione ai quantitativi di farina lavorata. comprensiva della indennità di contingenza.

Pertanto le tariffe a quintalato per le varie pezzature, vengono così stabilite:

pezzatura da gr. 200 30 %;

pezzatura da gr. 500 e 1000 70 %:

(Kg. 136 di farina per ogni operaio).

Comunque ai componenti la squadra di produzione — qualunque sia l'orario di lavoro e il quintalato di farina lavorato — dovrà essere corrisposta la seguente retribuzione giornaliera:

Operai specializzati:

Infornatori	L. 1.582 al giorno
Impastatori	» 1.552 al giorno

Operai qualificati:

di 1ª categoria	L. 1.482 al giorno
di 2ª categoria	» 1.250 al giorno

I salari di cui sopra riguardano unicamente le città di Viterbo (capoluogo) e Civitacastellana. Per quanto riguarda tutti gli altri Comuni della provincia e frazioni di Viterbo le parti — in considerazione della limitata produzione di ogni singolo panificio — convengono che gli operai interessati siano retribuiti a quintalato cioè in relazione alla quantità di farina lavorata rapportata alle paghe del Capoluogo, garantendo comunque un salario minimo giornaliero di L. 1000 (mille).

Tutti i suddetti salari saranno inoltre maggiorati dalle varie indennità previste dal contratto collettivo nazionale di categoria per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali e indennità di anzianità.

Art. 2.

LAVORAZIONE EXTRA PANE

I predetti salari si riferiscono alla sola lavorazione dei vari tipi di pane.

Per quanto riguarda la confezione di grissini, maritozzi e ciambelle le parti interessate — aziendalmente — stabiliranno di volta in volta di comune accordo le relative retribuzioni. In caso di mancato accordo sul compenso da corrispondere il lavoratore è esonerato dall'eseguire la lavorazione predetta.

Art. 3.

QUALIFICHE

L'operaio cascherino viene tolto dalla squadra di produzione in quanto le parti riconoscono che lo stesso — per la sua specifica attività — non rientra nella squadra di produzione.

Art. 4.

INDUMENTI DI LAVORO

Le parti convengono che la consegna degli indumenti di lavoro previsti dal Contratto nazionale di categoria avverrà di norma entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli indumenti stessi rimarranno di proprietà del lavoratore.

All'operaio al quale — al principio dell'anno — sono stati consegnati gli indumenti di cui sopra e che nell'anno stesso passa alle dipendenze di altra azienda del ramo non compete una nuova assegnazione di indumenti.

Art. 5.

APPRENDISTATO

Le parti convengono — in seguito a quanto stabilito dalla apposita Commissione paritetica che per l'anno 1957 per ogni panificio potrà essere assunto un solo apprendista. Si stabilisce inoltre che il trattamento economico — sempre in percentuale come da Contratto nazionale — sarà riferito all'operaio qualificato di 2ª categoria quando l'apprendista stesso fa parte di una squadra composta di quattro operai e all'operaio qualificato di 1ª categoria quando fa parte di una squadra composta di tre operai.

Art. 6.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1957 ed avrà la stessa durata del Contratto nazionale lavoratori panettieri del 26 luglio 1956.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente accordo salariale si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di categoria del 26 luglio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 SETTEMBRE 1958 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Addì 9 settembre 1958, in Viterbo, nella Sede dell'Associazione Provinciale dei Panificatori in via Fontanella del Suffragio n. 14;

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI PANIFICATORI DI VITERBO, rappresentata dal suo Presidente rag. *Giovanni De Santis* e dai sigg. rag. *Alfredo Fracasseti* e *Ciucciarelli Spartaco*, assistiti dal Segretario dell'Associazione stessa sig. *Aristide Magni*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI DI VITERBO, rappresentato dal suo Segretario responsabile sig. *Morbidelli Aliso* e dai sigg. *Fatiganti Salvatore*, *Neri Leopoldo* e *Proietti Giocondo*, assistiti dalla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO in persona del suo Segretario responsabile sig. *Primo Marchi* e del sig. *Arsiero Giuliarelli*,

le parti presa in esame la richiesta avanzata dal sindacato Provinciale Panettieri di Viterbo con lettera in data 5 agosto 1958, dopo ampia e cordiale discussione, hanno convenuto:

1) fermo restando la piena validità dell'accordo salariale della categoria stipulato in Viterbo in data 13 novembre 1957 — in via del tutto eccezionale — le parti convengono che — con decorrenza dal 1° settembre 1958 — le retribuzioni indicate nell'art. 1 del predetto accordo salariale 13 novembre 1957 — per i dipendenti dai panifici siano aumentate nella seguente misura:

Operai specializzati:

Informatori	L.	165	il giorno
Impastatori	»	160	il giorno

Operai qualificati:

di 1ª categoria	L.	60	il giorno
di 2ª categoria	»	39	il giorno

2) INDUMENTI DI LAVORO

Per quanto riguarda gli indumenti di lavoro di cui all'art 4 del predetto accordo 13 novembre 1957 le parti convengono che quelle aziende che ancora non abbiano provveduto per il corrente alla distribuzione gratuita degli indumenti previsti dal contratto Nazionale di categoria — dovranno corrispondere agli operai interessati una indennità sostitutiva di L. 4.000 (quattromila).

3) Il presente accordo ha la stessa durata di quello stipulato in data 13 novembre 1957 di cui fa parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1124.

Norme sul trattamento economico e normativo dei compartecipanti agricoli delle provincie di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna e Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio 1958, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori Giuliani e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C. G.I.L. , la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 28 settembre 1959, la Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno 1957, e relativi allegati, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Liberterra - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, l'Unione Provinciale Agricoltori - C.I.S.Na.L. -;

Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1959, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Salariati e Braccianti, Maestranze Specializzate e Qualificate - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra;

Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 28 dicembre 1955, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, i Sindacati Braccianti della U.I.L. e della C.I.S.L.;

Visti, per la provincia di Venezia:

— il contratto collettivo 27 settembre 1945, sulla compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Lavoratori della Terra - C.G.I.L. -;

— l'accordo collettivo 3 agosto 1948, sulla determinazione delle quote di riparto della compartecipazione agricola, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale:

ai quali ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Gorizia, in data 27 luglio 1960, n. 24 della provincia di Parma, in data 21 maggio 1960, n. 1 della provincia di Piacenza, in data 24 febbraio 1960, n. 6 della provincia di Ravenna, in data 7 luglio 1960, n. 13 della provincia di Venezia, in data 30 aprile 1961, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai compartecipanti agricoli:

— per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 9 luglio 1958;

— per la provincia di Parma, il contratto collettivo 17 giugno 1957;

— per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 31 agosto 1959;

— per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo 28 dicembre 1955;

— per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 27 settembre 1945, l'accordo collettivo 3 agosto 1948; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i compartecipanti agricoli delle provincie di Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 68. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1958 PER LA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Il giorno 9 luglio 1958 nella Sede dell'Unione degli Agricoltori Giuliani

tra

l'Unione degli Agricoltori Giuliani, rappresentata dall'ing. *Giuseppe Candussi*, assistito dal dott. *Giordano Coen-Giordana*, direttore della stessa

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Gorizia (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario signor *Michelutti Leandro* e dalla Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli (F.I.S.B.A.-C.I.S.L.) di Gorizia rappresentata dal suo segretario signor *Casonato Antonio* e dai lavoratori *Zorzi Guerrino, Flaborea Giovanni, Moratto Antonio;*

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, rappresentata dai lavoratori signori *Galet Egidio* e *Puntin Volveno*, assistiti dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro *Fulvio Bergamas* e dal signor *Renato Papais*, Segretario della predetta Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli:

la U.I.L.-Terra, rappresentata dal signor *Pontini Vincenzo*

è stato stipulato il seguente Contratto di Compartecipazione Agricola della Provincia di Gorizia.

Parte Prima

DISPOSIZIONI COMUNI AI PATTI DI COMPARTECIPAZIONE PER OGNI SINGOLA COLTURA

1) *Natura del rapporto.*

La compartecipazione è quel rapporto mediante il quale il compartecipante compie, secondo le norme di cui agli articoli seguenti del presente contratto, determinati lavori del ciclo produttivo di una coltura e percepisce per ciò dal conduttore una quota del prodotto.

Il rapporto di compartecipazione inizia per ogni singola coltura con la consegna del terreno e termina automaticamente con la raccolta del prodotto.

2) *Direzione*

La direzione dei lavori aziendali e l'amministrazione spettano al datore di lavoro che la esercita direttamente o a mezzo dei suoi delegati, e terrà conto, nell'interesse comune delle esigenze della tecnica agraria.

3) *Obblighi del datore di lavoro*

Il datore di lavoro effettua le operazioni colturali di sua competenza, prescritte nei patti di compartecipazione per ogni singola coltura di cui al presente contratto provinciale e consegna quindi gli appezzamenti al compartecipante.

Le sementi, i concimi, gli anticrittogamici e gli antiparassitari sono a totale carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro apporta l'attrezzatura sufficiente per i lavori di sua competenza.

4) *Obblighi del compartecipante.*

Il compartecipante si impegna ad eseguire le operazioni colturali di sua competenza, prescritte nei singoli patti di cui al presente contratto, tempestivamente e con diligenza secondo le direttive impartite dal datore di lavoro.

Il compartecipante si impegna altresì ad eseguire tutti i lavori che a parere del conduttore e a norma della moderna tecnica agraria si rendessero necessari nell'interesse delle coltivazioni.

Il compartecipante deve apportare gli attrezzi di uso comune. Al compartecipante che contrariamente alle esigenze agricole non compie in tempo utile i lavori di sua spettanza verrà addebitato l'importo dei lavori che il datore di lavoro avrà fatto eseguire in sua vece preavvisandolo il giorno precedente.

5) *Compilazione e liquidazione del conto di compartecipazione.*

Il datore di lavoro compila per ogni coltura e per ogni compartecipante « un conto di compartecipazione ». Tale conto specifica: annata agraria, nome del compartecipante, superficie investita, le spese effettuate e la produzione ottenuta.

Alla divisione del prodotto saranno fatte le liquidazioni dei debiti e dei crediti.

6) *Condizioni di miglior favore.*

Le condizioni di miglior favore in ordine alle singole operazioni colturali in atto presso le aziende saranno mantenute ai sensi di legge.

7) *Accordi individuali.*

Le disposizioni relative alle singole colture potranno essere integrate con accordi individuali che non siano in contrasto con le norme stabilite nel presente contratto.

8) *Controversie.*

In caso di contestazione fra datore di lavoro e lavoratore in dipendenza del rapporto di compartecipazione oggetto del presente contratto, qualora le parti non raggiungessero l'accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo di conciliazione dovrà essere esperito nel termine di venti giorni dalla pervenuta denunzia.

Scaduto tale termine infruttuosamente le parti sono libere di ricorrere ai competenti organi.

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di compartecipazione saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

9) *Durata.*

Il presente contratto di compartecipazione e le discipline contenute nei patti speciali per le singole colture varranno sino all'11 novembre 1960 e si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno qualora non sia intervenuta disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PATTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLE BIETOLE DA ZUCCHERO

10) *Operazini colturali di competenza del datore di lavoro.*

Sono di competenza del datore di lavoro le seguenti operazioni colturali:

a) aratura;
b) concimazione;
c) erpicatura;
d) pareggiatura;
e) semina ed eventuale concia del seme.

11) *Operazioni colturali di competenza del compartecipante.*

Fermo restando il disposto di cui all'art. 4 si indicano le seguenti principali operazioni colturali di competenza del compartecipante:

a) prima nitratura;
b) prima zappatura;
c) acciuffamento a zappa;
d) diradamento a mano;
e) seconda nitratura;
f) seconda zappatura profonda;
g) terza nitratura;
h) spargimento di eventuali antiparassitari ed antierittogamici;
i) diserbo;
l) estrazione delle radici;
m) scollettatura;
n) carico sui carri aziendali e scarico.

12) *Raccolta.*

La data per l'inizio della raccolta del prodotto è fissata dal datore del lavoro.

Il compartecipante che riceve la comunicazione di iniziare la raccolta deve effettuare le operazioni con la tempestività richiesta dalla consegna.

13) *Trasporti.*

Fermo restando il disposto di cui alla lettera *n*) dell'art 11, qualora il conduttore disponga che il carico avvenga nel campo, non su carro, ma su camion, detta operazione è ugualmente a carico del compartecipante.

Qualora il conduttore disponga diversamente per il carico delle bietole, ciò sarà oggetto di accordo speciale tra le parti.

14) *Quota del compartecipante.*

La quota di spettanza del compartecipante che abbia eseguito tutti i lavori di sua spettanza elencati nell'art. 11 viene fissata nella misura del 33% di prodotto scollettato e al netto della tara terra determinata e segnalata partita per partita dallo zuccherificio ricevente, salvo gli eventuali accordi individuali previsti dall'art. 7 del presente contratto provinciale.

Resta inteso che la polpa ed i colletti sono di totale spettanza del conduttore.

15) *Anticipazioni.*

Nelle more della liquidazione del prodotto da parte dello zuccherificio il datore di lavoro anticiperà al compartecipante che ne faccia richiesta fino alla concorrenza di L. 26.000 per ettaro dallo stesso compartecipante coltivato.

Detto anticipo verrà effettuato per metà entro il mese di giugno e per l'altra metà entro il mese di agosto.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PATTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DEL GRANOTURCO

16) *Operazioni colturali di competenza del datore di lavoro.*

Sono di competenza del datore di lavoro le seguenti operazioni colturali:

a) aratura;
b) erpicatura;
c) concimazione;
d) altre operazioni colturali antesemina;
e) semina.

17) *Operazioni colturali di competenza del lavoratore.*

Fermo restando il disposto di cui all'art 4 si indicano le seguenti principali operazioni di competenza del compartecipante:

a) sarchiatura interfilare;
b) diradamento;

c) zappatura a mano e scalzatura;
d) nitratura;
e) sfigliatura;
f) seconda nitratura;
g) interrimento;
h) spargimento di eventuali antiparassitari e anticrittogamici;
i) raccolta delle pannocchie sfogliatura;
l) carico sui carri aziendali e scarico nei magazzini aziendali;
m) taglio, legatura ed erezione dei fasci di canne in piccole biche di circa 14 fasci (tamosse), cinte da una legatura all'estremità superiore, in più file parallele lungo gli stessi solchi.

(*Nota*: I lacci per la legatura dei fasci e delle biche saranno forniti dal conduttore).

18) *Noleggio macchine.*

La spesa del noleggio delle macchine necessarie per la sarchiatura e l'interrimento o rincalzatura del granoturco sarà a carico a metà tra conduttore e compartecipante.

La spesa di cui sopra si intende per le ore di effettivo lavoro prestato nel fondo e la tariffa del noleggio sarà quella media praticata nell'annata nella zona.

Nel caso in cui i lavori di cui sopra vengano eseguiti con animali sarà a carico del compartecipante la remunerazione del conducente mentre gli animali saranno posti a disposizione gratuitamente dalla Azienda.

19) *Colture in consociazione.*

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di permettere al compartecipante di coltivare in consociazione col granoturco un quantitativo di fagioli. Tale permesso deve essere scritto. Il relativo prodotto viene diviso nella stessa proporzione del granoturco. In tale caso il seme verrà fornito dal datore di lavoro. E' fatto assoluto divieto al compartecipante di consociare al granoturco qualsiasi altra coltura senza un permesso scritto del datore di lavoro.

20) *Trasporti.*

Il conduttore metterà a disposizione gratuitamente i mezzi per il trasporto del granoturco dal campo al magazzino aziendale. Resta a carico del compartecipante il trasporto della sua quota dal magazzino o dall'aia aziendale al suo domicilio. E' facoltà del conduttore fornire i mezzi per il trasporto al domicilio ai compartecipanti dimoranti nel territorio della azienda.

21) *Raccolto pendente.*

Prima della divisione del prodotto non saranno ammesse alienazioni o prelievi del raccolto pendente. Qualora il conduttore constatasse negligenti raccolte, si riserva di far eseguire la spigolatura con propri operai, trattenendosi l'intero raccolto della stessa.

22) *Uso dell'aia aziendale.*

Qualora il compartecipante chieda al datore di lavoro di lasciare gratuitamente per uno o due giorni presso l'aia aziendale la sua quota di prodotti già divisi od indivisi, ogni eventuale rischio, pericolo o calo, è a suo carico.

La presente concessione non è obbligatoria.

23) *Quota del compartecipante.*

La quota spettante al compartecipante che abbia eseguito tutti i lavori di sua spettanza elencati nell'art. 17 viene fissata nel 33% in peso della produzione complessiva di pannocchie, salvo gli eventuali accordi individuali previsti dall'art. 7 del presente Contratto provinciale.

Qualora per causa di forza maggiore, la produzione unitaria di pannocchie al momento della raccolta risultasse inferiore a quintali 30 per ettaro, la quota del compartecipante verrà elevata al 40%. Il prodotto verrà diviso alla raccolta sull'aia del magazzino aziendale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 17 GIUGNO 1957 SULLA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno millenovecentocinquantasette, addì 17 giugno, in Parma, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del Direttore dott. *Giuseppe Mistrali*, assistito dal Vice direttore sig. *Ivo Soldati;*

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PARMA, rappresentata dal suo presidente cav. uff. *Adamo Ceci,* assistito dal Direttore ing. *Generoso Riccòmini;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI PARMA, rappresentata dal suo Presidente sig. *Ugo Mezzadri,* assistito dal Direttore P. a. *Guido Orsi;*

e

la FEDERBRACCIANTI DI PARMA, rappresentata dal suo Segretario sig. *Pierino Capra,* assistito dal sig. *Giorgio Lindi* e dal rag. *Luciano Dalla Tana;*

la LIBERTERRA DI PARMA, rappresentata dal Segretario geom. *Domenico Rondolini* e dal geom. *Giovanni Guatelli;*

la UILTERRA DI PARMA, rappresentata dal sig. *Virgilio Zanichelli;*

è stato convenuto quanto segue:

Visto il contratto collettivo di lavoro per i compartecipanti agricoli della Provincia di Parma 1° aprile 1946:

Visto l'accordo 17 giugno 1957, modificativo del predetto contratto 1° aprile 1946;

il nuovo contratto collettivo di lavoro per i compartecipanti agricoli della Provincia di Parma, in vigore da oggi, è il seguente:

Il presente contratto collettivo di lavoro per i compartecipanti agricoli ha valore dal 17 giugno 1957 al 10 novembre 1959 e si riterrà tacitamente prorogato, di anno in anno, qualora non venga disdettato da una delle Organizzazioni contraenti, nei modi di legge, tre mesi prima del termine di scadenza o di quello prorogato.

Il contratto stesso vale per tutto il territorio della Provincia di Parma.

Art. 1

NORME GENERALI

Per tutte le conduzioni a compartecipazione il conduttore, come direttore dell'azienda, dovrà curare la esatta scrupolosa tenuta dei libretti dei compartecipanti, sui quali cronologicamente registrerà tutte le partite di debito e di credito (acqua, concimi, anticipazioni, ecc.).

Nel corso della compartecipazione, il conduttore darà al compartecipante anticipazioni in danaro o in natura, in misura non eccedente il terzo del valore presumibile del prodotto a compartecipazione.

I conti di compartecipazione debbono essere chiusi e liquidati entro il 31 dicembre di ogni anno previa compilazione da parte del datore di lavoro dell'annesso riepilogo annuo (allegato n. 10).

Il contratto individuale avrà la durata di ogni singola campagna agricola e precisamente per il periodo che intercorre tra l'inizio delle operazioni culturali delle rispettive colture ed il raccolto, e si intenderà decaduto senza obbligo di licenza.

Quando per evenienze eccezionali il prodotto non raggiunga il quarto del normale raccolto, in relazione alla normale produttività del terreno, le Associazioni sindacali esamineranno la possibilità di accordare un compenso (a carico del concedente) al compartecipante a sollievo parziale del danno da lui subito.

Oltre a quanto sopra, allo scopo di salvaguardare qualitativamente e quantitativamente la produzione mediante appropriati trattamenti antiparassitari, il concedente assumerà a suo completo carico la spesa per l'acquisto degli anticrittogamici necessari.

Art. 2.

ASSUNZIONE DEI COMPARTECIPANTI
DENUNCIA DEI TERRENI A COMPARTECIPAZIONE
CONDIZIONI GENERALI

All'11 novembre di ogni anno i conduttori di azienda provvederanno a richiedere nominativamente i compartecipanti presso i competenti Uffici di Collocamento nei modi di legge e secondo le disposizioni vigenti segnalando le superfici coltivate in compartecipazione, salvo conferma o meno dei contratti individuali entro il 28 febbraio successivo.

Il compartecipante avrà l'obbligo di segnalare al conduttore, all'atto del contratto, se ha altri prodotti in compartecipazione presso altre aziende: in tal caso il compartecipante dovrà indicare presso quale azienda ha le altre compartecipazioni, specificando le coltivazioni e le superfici che dovranno essere registrate sul contratto individuale di compartecipazione (allegato n. 1).

(*Omissis*).

Direzione tecnica. — La direzione tecnica inerente alle coltivazioni spetterà al concedente.

Consegna del terreno. — Il terreno verrà consegnato già arato al compartecipante e messo in scolo ad esclusiva cura e spese del concedente.

Concimi organici trasporti e facchinaggio. — I concimi organici, il trasporto dei prodotti e lo scarico dei veicoli sono a carico del concedente. Le indennità di trasporto, eventualmente convenute con le fabbriche separatamente dal prezzo dei prodotti, andranno a beneficio della parte (concedente o compartecipante) che ne avrà effettivamente effettuato il trasporto con mezzi e personale proprio.

In caso di concorso comune saranno suddivise in ragione del concorso di ciascuno.

Lo spargimento dei concimi organici e chimici ed il carico dei prodotti in carraia sui veicoli verranno, invece, effettuati a cura e spese del compartecipante.

Il conduttore dovrà fornire al compartecipante i mezzi per trasportare la sua quota di prodotto dal fondo alla casa di abitazione. La quota parte spettante al conduttore dovrà essere trasportata e collocata alla propria abitazione a cura del compartecipante usando i mezzi di trasporto del conduttore medesimo, purchè nel raggio di 2 km., diversamente resa con i mezzi del conduttore nell'aia.

Vendita dei prodotti. — La responsabilità della vendita dei prodotti spetterà al concedente; il compartecipante, però, avrà diritto di presenziare (anche a mezzo di suo rappresentante) alla stipulazione del contratto di vendita. Le eventuali insolvenze o fallimenti dell'acquirente graveranno solo sul concedente, e così pure i mancati ritiri del prodotto.

Peso del prodotto. — Il peso dei prodotti consegnati in fabbrica dovrà sempre essere segnato dal datore di lavoro, di volta in volta, sul rispettivo allegato del libretto sindacale e comunicato in giornata al compartecipante che si renderà diligente a controllare le bollette di consegna.

Il pomodoro dovrà comunque essere pesato in carraia non più tardi di due giorni dopo la raccolta; in modo che il compartecipante risponderà, per la sua quota parte, del solo calo normale fissato dalla fabbrica facendone applicazione al peso di carraia.

Per le patate e per l'uva la pesatura verrà fatta in giornata per la melica, invece, ad essiccazione ultimata.

Acquisto concimi. — L'agricoltore dovrà informare i compartecipanti del costo, qualità e quantità dei concimi chimici impiegati facendone debita annotazione sul libretto sindacale all'allegato della coltura rispettiva.

Acqua per irrigazione. — Il datore di lavoro registrerà l'acqua di irrigazione sul libretto di compartecipazione (all'allegato della coltura rispettiva) annotando il numero delle ore di irrigazione e il relativo prezzo orario:

le spese per l'acqua di irrigazione se acquistata da terzi, sono divise a perfetta metà:

per le acque provenienti da sollevamento o da decene derivanti da diritti di irrigazione del fondo, verrà fissato il prezzo in misura uguale al costo effettivo ed esso sarà diviso a metà fra concedente e compartecipante in caso di dissenso nella determinazione del prezzo la decisione è demandata alle organizzazioni sindacali provinciali interessate.

Quando si useranno acque delle decene derivanti dai diritti di irrigazione del fondo, il concedente sarà tenuto a pagare l'intero canone dovuto ai Consorzi, Società, ecc., per spurgo di fossi.

Gli acquisti, sempre che sia possibile, dovranno essere fatti presso quei fornitori segnalati dal compartecipante che praticassero condizioni più convenienti.

Magazzinaggio, assicurazione incendio, conservazione dei prodotti. — Qualora, a raccolto effettuato, le parti dovessero di comune accordo decidere di dilazionare la vendita dei prodotti, si dovrà dilazionarne la ripartizione. In attesa della vendita i prodotti, sia di parte padronale che del compartecipante, resteranno giacenti, in magazzino fornito gratuitamente dal concedente, che dovrà pure provvedere obbligatoriamente, a proprie spese, all'assicurazione contro i rischi di incendio.

Restano a carico del compartecipante tutte le manipolazioni necessarie per le selezioni richieste ai fini della buona conservazioe del prodotto, che saranno effettuate su istruzioni e sotto esclusiva responsabilità del concedente.

Il calo peso graverà per metà a carico di ciascuna delle parti.

Assicurazione grandine. — La spesa per assicurazione grandine, solo nel caso che l'assicurazione sia prevista dai patti aggiunti, graverà per metà a carico di ciascuna delle parti.

Risemina. — Qualora si renda necessario provvedere alla risemina o nuovo trapianto delle coltivazioni, le sementi o piantarole, verranno provvedute a cura e spese del conduttore.

Tutta la mano d'opera necessaria graverà a carico del compartecipante che dovrà prestarsi anche per la cura degli eventuali vivai.

Coltivazioni varie. — Per le coltivazioni non contemplate nel presente contratto e per i terreni in speciali condizioni, si stabiliranno, di volta in volta, fra le parti, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni, le condizioni relative.

Art. 3.

COMPARTECIPAZIONE POMODORO

Le condizioni contrattuali di compartecipazione per la coltivazione del pomodoro sono le seguenti:

Lavori a carico del compartecipante. — Sono a carico dei compartecipanti i seguenti lavori: spargimento dei concimi, trapianto, zappatura, rincalzatura, eventuali irrorazioni cupriche per difendere il pomodoro dalla peronospora, irrigazione del terreno, impianto d'armamento, raccolta del pomodoro, disposizione del frutto nelle gabbiette, tutti i lavori inerenti alla coltivazione, carico del prodotto in carraia sui carri di trasporto, liberazione del terreno a raccolto ultimato. Le solcature (cavalletti) saranno a carico delle parti secondo le consuetudini della zona da precisare nei patti aggiunti (allegato n. 2).

Armamento delle piante. — I pali ed il filo zincato saranno forniti dal concedente. Sarà però in facoltà del compartecipante usare il filo zincato di sua proprietà dietro compenso da concordarsi direttamente col concedente e da specificarsi nei patti aggiuntivi.

Fornitura del seme. — Il seme potrà essere fornito dal compartecipante se il medesimo avrà avuto cura di fare la semente selezionata tra le migliori varietà coltivate nell'anno precedente. E' in facoltà del conduttore, in difetto, di acquistare dal commercio seme di viarieà selezionata. In ogni caso la spesa sarà divisa a metà.

Spese di coltivazione. — Tutte le spese inerenti a:

a) concimi chimici;

b) acqua per irrigazione;

c) seme;

faranno carico per metà al concedente e per metà al compartecipante.

Tutte le altre sono a totale carico del concedente salvo quanto è previsto dall'art. 2.

Suddivisione del prodotto. — Il prodotto sarà diviso a perfetta metà fra le parti. Il pagamento della quota spettante al compartecipante, dedotte le spese colturali, sarà fatto entro 15 giorni dall'avvenuta ultima consegna alle fabbriche e comunque non otre 30 giorni dalla determinazione dell'eventuale prezzo di riferimento.

Prezzi. — Sarà considerata come truffa ai danni della controparte, la stipulazione di clausole segrete scritte o verbali tendenti a mascherare il reale prezzo del prodotto. In tale caso sarà provveduto a norma di legge.

Per gli agricoltori-industriali che lavorano direttamente il prodotto nella propria fabbrica il prezzo del pomodoro da liquidarsi al compartecipante non potrà essere inferiore a quello medio risultante dai contratti di acquisto del prodotto, stipulati con altri fornitori della stessa fabbrica.

Quando l'agricoltore lavora esclusivamente pomodoro ricavato dai propri terreni, il prezzo da corrispondersi ai compartecipanti non potrà essere inferiore a quello medio praticato dalle fabbriche più prossime.

Riconsegna del terreno. — Al termine della raccolta dei frutti il terreno dovrà essere liberato entro 10 giorni (tempo permettendo) a cura e spese del compartecipante. In compenso gli steli (sgambass) resteranno di proprietà del lavoratore.

La ripulitura del terreno sarà a carico del compartepante.

Art. 4.

COMPARTECIPAZIONE BIETOLE DA ZUCCHERO

Le condizioni contrattuali di compartecipazione per la coltivazione delle bietole da zucchero sono stabilite come segue:

Lavori a carico del compartecipante. — La preparazione del terreno, la semina, il diradamento delle bietole, lo spargimento dei concimi, le varie zappature, le sarchiature, le mondature, le scollettature, la raccolta di carico sui veicoli in carraia e tutti gli altri lavori inerenti alla coltivazione, sono a carico del compartecipante, esclusi quelli previsti a carico del concedente dall'art. 2 (consegna del terreno).

Fornitura del seme. — Il seme fornito al compartecipante dal conduttore e la spesa relativa sarà divisa a metà tra le parti.

Spese di coltivazione. — Le spese per i concimi chimici, per il seme e per l'acqua di irrigazione necessari alla razionale coltivazione sono a carico per metà a ciascuna delle parti. Le spese di aratura saranno invece sostenute in ragione di 2/3 dal concedente ed 1/3 dal compartecipante. Le altre spese sono a totale carico del conduttore salvo quanto è previsto dall'art. 2.

Suddivisione del prodotto. — Il prodotto verrà diviso fra le parti a perfetta metà.

I colletti, le foglie, le polpe sono di spettanza del concedente.

Prezzo. — Le eventuali anticipazioni dello zuccherificio sul prodotto consegnato, verranno suddivise a perfetta metà tra le parti. Per evitare al compartecipante di dover attendere il pagamento sino alla determinazione definitiva del prezzo che suol essere fatta con molto ritardo, le Associazioni interessate stabiliranno, entro e non oltre la prima quindicina di ottobre, il prezzo-acconto per quintale bietole spettante al compartecipante in base al grado polarimetrico delle bietole consegnate allo stabilimento.

Il pagamento di tale prezzo- acconto verrà fatto ai compartecipanti entro il 31 ottobre, salvo conguaglio a saldo da effettuare entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento definitivo da parte dello zuccherificio.

Art. 5.

COMPARTECIPAZIONE CIPOLLE

Le condizioni contrattuali di compartecipazione per la coltivazione delle cipolle sono stabilite nel modo seguente:

Lavori a carico del compartecipante: tutti i lavori inerenti alla coltivazione, irrigazione e raccolta del prodotto, cernita, pulizia e collocamento in gabbiette sono a carico del compartecipante, esclusi quelli previsti a carico del concedente dall'art. 2 (consegna del terreno).

Fornitura del seme. — Il seme dovrà essere fornito dal conduttore scegliendolo fra le migliori qualità coltivate nella zona.

La spesa del seme sarà divisa a metà tra le parti.

Spese di coltivazione. — Tutte le spese inerenti alla concimazione chimica, acquisto seme ed acqua per irrigazione, sono a metà fra le parti. Tutte le altre spese sono a totale carico del conduttore salvo quanto previsto dall'art. 2.

Vendita e suddivisione del prodotto. — Il prodotto verrà diviso fra le parti a perfetta metà.

La somma ricavata dalla vendita delle cipolle, dedotte le spese del seme, concimi chimici ed acqua di irrigazione, verrà divisa a perfetta metà ed il pagamento della quota parte spettante al compartecipante sarà fatto entro otto giorni dall'avvenuta riscossione del-

l'importo del prodotto venduto. In ogni caso il compartecipante, dopo 30 giorni dall'avvenuta raccolta del prodotto, dovrà disporre per la vendita della propria parte, salvo gli eventuali accordi, da prendersi tra le parti in relazione a quanto disposto all'art. 2 in merito alla conservazione dei prodotti, restando al conduttore il diritto di preferenza nell'acquisto e di farsi rimborsare le spese anticipate sulla parte del compartecipante.

Riconsegna del terreno. — Entro 10 giorni dalla raccolta del prodotto il compartecipante (prima di riconsegnare il terreno al conduttore) dovrà provvedere al livellamento dei fossi di irrigazione. La ripulitura del terreno sarà a carico del compartecipante.

Art. 6.

COMPARTECIPAZIONE VITI

Le coltivazioni si dividono in due categorie: vigneti e viti in filari.

Le condizioni contrattuali di compartecipazione per la coltivazione della vite vengono stabilite come segue:

Lavori a carico del compartecipante. — Sono a carico del compartecipante i lavori di potatura, impianto di armamento, tiratura tralci, irrorazioni alle viti con solfato di rame e zolfo, zappatura, scacchiatura, cimatura, raccolta del prodotto e tutti i lavori inerenti ad una razionale coltivazione, tranne la vangatura che è a carico del concedente.

Armamento delle piante. — L'armamento occorrente per la coltivazione delle viti e cioè pali, filo di ferro, e quant'altro occorra per la legatura, dovrà essere fornito dal conduttore.

Attrezzi. — Gli attrezzi per i trattamenti anticrittogamici e le solforatrici, dovranno essere forniti dal conduttore ed i compartecipanti avranno la responsabilità degli attrezzi dati in consegna.

Spese di coltivazione. — Tutte le spese sono a totale carico del concedente salvo quanto previsto dall'art. 2.

Suddivisione del prodotto. — Tutto il prodotto ricavato (compresi i vitaroli) dedotte le eventuali spese a carico del compartecipante, sarà diviso a perfetta metà tra le parti, sia che si tratti di vigneti, sia che si tratti di coltivazioni in filari.

Art. 7.

COMPARTECIPAZIONE GRANOTURCO

Le condizioni contrattuali per la compartecipazione del granoturco sono stabilite nel modo seguente:

Lavori a carico del compartecipante. — Tutti i lavori necessari per la concimazione, semina, zappatura, sarchiatura, diserbatura, sfogliatura e cimatura, raccolta e coltivazione, sono a carico del compartecipante esclusi quelli previsti a carico del concedente dall'articolo 2 (consegna del terreno).

Le solcature (cavalletti) saranno a carico delle parti secondo le consuetudini della zona, da precisare nei patti aggiunti.

Fornitura del seme. — La semente dovrà essere fornita dal conduttore. La spesa relativa sarà divisa a metà fra le parti.

Spese di coltivazione. — Le spese di concimazione chimica, acqua di irrigazione e trebbiatura sono a metà tra le parti. Tutte le altre spese sono a totale carico del concedente, salvo quanto è previsto dall'art. 2.

Suddivisione del prodotto. — Il prodotto sarà diviso a perfetta metà fra le parti.

Le foglie, i cartocci e le cime sono di spettanza del conduttore. I tutoli oltre che gli steli (melgass) sono di spettanza del compartecipante con obbligo al conduttore di fornire i mezzi di trasporto sino all'abitazione.

Riconsegna del terreno. — Entro 10 giorni dalla raccolta del prodotto il terreno dovrà essere sgombrato da parte del compartecipante che avrà cura di tagliare gli steli a qualche centimetro sotto terra. In compenso gli steli resteranno in proprietà del compartecipante, al quale incombe l'obbligo della ripulitura del terreno.

Condizioni speciali per la zona della bassa parmense. — Per i fondi dislocati nelle seguenti zone della Bassa parmense e precisamente nei Comuni di: Busseto, Colorno, Fontanellato, Fontevivo, Golese, Mezzani, Polesine, Roccabianca, S. Secondo, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile Trecasali e Zibello, sarà in facoltà delle parti di derogare dalle predette condizioni previa precisazione nei patti aggiunti nel senso che il prodotto spetterà per il 62% al concedente e per il 38% al compartecipante e ciò al netto di qualsiasi spesa per seme, concimi chimici ed acqua di irrigazione. La spesa per trebbiatura (grega) sarà sostenuta nella stessa proporzione in cui viene diviso il prodotto. E ciò nell'intesa che in caso di opzione per la suddivisione a metà, sia del prodotto che delle suddette spese, graverà a carico del compartecipante anche 1/3 della spesa di aratura.

Art. 8.

COMPARTECIPAZIONE PATATE

Le condizioni contrattuali di compartecipazione per la coltivazione delle patate sono stabilite nel modo seguente:

Lavori a carico del compartecipante. — Tutti i lavori necessari per la concimazione, seme, zappatura, sarchiatura, rincalzatura, eventuali trattamenti cuprici, raccolta, cernita, collocamento in gabbiette, e coltivazione, sono a carico del compartecipante esclusi quelli previsti a carico del conducente dall'art. 2 (consegna del terreno).

Fornitura del seme. — La semente dovrà essere fornita dal concedente e la spesa relativa sarà divisa a metà fra le parti.

Spese di coltivazione. — Le spese per concimazione chimica ed acqua di irrigazione e carico delle parti in ragione della metà. Tutte le altre spese sono a carico del concedente salvo quanto previsto dall'art. 2.

Suddivisione del prodotto. — Il prodotto verrà diviso a perfetta metà fra le parti.

Riconsegna del terreno. — Il terreno sarà sgombrato la parte del compartecipante entro 10 giorni dalla raccolta del prodotto.

In compenso gli steli resteranno di proprietà del lavoratore. La pulitura del terreno sarà a carico del compartecipante.

Art. 9.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata ed il richiamo alle armi non risolvono il contratto di lavoro; la famiglia del lavoratore continuerà il rapporto in nome e con gli identici doveri e diritti del compartecipante stesso intestatario del libretto, salvo deroghe da specificarsi nei patti aggiuntivi di cui all'allegato n. 2.

Art. 10.

TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di trapasso e di trasformazione dell'azienda il compartecipante conserva tutti i diritti derivantegli dal presente contratto di lavoro continuando il suo rapporto di compartecipazione con il concedente firmatario del libretto, fino al termine stabilito per la rispettiva coltura, giusta l'art. 1 e l'allegato 1.

Art. 11

ASSICURAZIONI E PREVIDENZA

Tutti i lavoratori sono iscritti alla Mutua Malattia Provinciale.

Per le assicurazioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, nuzialità, natalità, infortuni e assegni familiari, valgono le norme di legge. I contributi relativi sono a carico del concedente secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Art. 12.

CONTROVERSIE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto dovranno essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Le controversie individuali denunciate sia dal datore di lavoro che dal lavoratore saranno sottoposte, in prima istanza, al tentativo di amichevole composizione da parte delle Organizzazioni provinciali, ed in seconda istanza alla conciliazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

In caso di mancato componimento le parti interessate potranno adire le vie legali.

Art. 13.

MODIFICHE AL CONTRATTO

Nessuna modifica o clausola aggiuntiva al presente contratto di lavoro potrà essere applicata, anche se consenzienti i datori di lavoro ed i prestatori d'opera, se non sarà stata preventivamente concordata dalle Associazioni contraenti e registrata nel libretto di compartecipazione con patto aggiunto (allegato 2).

Sono considerate nulle tutte le clausole aggiuntive in contrasto con le norme del contratto collettivo.

Art. 14

LIBRETTO SINDACALE

I compartecipanti ed i concedenti hanno l'obbligo di munirsi del libretto sindacale che porta iscritto il presente contratto collettivo, quello individuale di assunzione ed i relativi allegati.

La mancanza del libretto ed il mancato aggiornamento di esso costituiranno infrazione al presente contratto collettivo; in caso di accertata inadempienza le Organizzazioni contraenti interverranno presso i rispettivi organizzati allo scopo di rendere regolare la situazione.

I libretti verranno ritirati presso le rispettive Associazioni. Nell'intento di ovviare qualsiasi divergenza fra conduttore e compartecipante e per facilitare i conti di liquidazione, il concedente dovrà tempestivamente comunicare al compartecipante l'esecuzione delle singole operazioni contabili e farne annotazione sui relativi allegati del libretto sindacale, mantenendolo aggiornato in ogni momento. Ciascuna annotazione dovrà essere controfirmata dalle parti interessate.

Art. 15.

ACCERTAMENTI

E' in facoltà delle Organizzazioni di compiere, previo avviso al concedente ed alla Associazione interessata, sopralluoghi e verifiche nelle aziende e nei poderi per accertare ogni eventuale trasgressione al presente contratto collettivo.

Art. 16.

INADEMPIENZE

In caso di inadempienza per quanto riguarda i lavori spettanti al compartecipante o nel caso che questi non compia a tempo debito e conforme alle buone norme agricole i lavori da eseguirsi secondo il presente contratto, il concedente ha diritto di farli eseguire a spese del compartecipante previo giudizio in tal senso da parte delle Organizzazioni sindacali provinciali interessate.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono (in quanto siano applicabili) le norme contenute nei vigenti contratti collettivi di mezzadria e dei salariati agricoli fissi, semifissi e braccianti avventizi.

Comune di ......

Frazione di ......

Azienda Agricola

condotta da

LIBRETTO DEI CONTI

rilasciato al compartecipante

....

di o fu

residente a ....

ALLEGATO N. 1

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COMPARTECIPAZIONE

Tra il conduttore ed i compartecipanti viene sottoscritto il seguente impegno contrattuale:

ANNATA AGRARIA 19...... - 19......

L'agricoltore Sig. .... *conduttore dell'azienda agricola denominata* .... *della superficie di n.* .... *biolche, sita in Comune di* .... *frazione di* .... *affida in compartecipazione al Capo famiglia* .... *di o fu* .... *la coltivazione secondo le norme del presente contratto dei seguenti prodotti:*

a) Pomodoro bb. n.
b) Bietole » »
c) Granoturco » »
d) Cipolle » »
e) Vigneto » »
f) Patate » » ......

Il sottoscritto compartecipante dichiara che la propria famiglia ha inoltre a compartecipazione presso l'azienda .... *in* .... *le seguenti biolche investite a* ....

.... bb. n.
.... bb. n. ....
.... bb. n. ......

La famiglia del compartecipante è composta di n....... *unità lavorative di cui n.* ...... *uomini; n.* ...... *donne; n.* ...... *ragazzi dai* 15 *ai* 18 *anni e n.* ...... *uomini superiori ai* 60 *anni, come da stato di famiglia allegato n.* 3.

.... li ....

Firma del Conduttore Firma del Compartecipante

....

ALLEGATO N. 2

PATTI AGGIUNTI

Fra il conduttore ed il compartecipante vengono stabilite le seguenti pattuizioni speciali secondo quanto previsto dalle norme del Contratto Collettivo di Lavoro.

(N. B. – *I patti aggiunti per essere validi devono essere vistati per approvazione dalle Associazioni Sindacali*).

.... *li* .... *19*......,

....

....

....

....

....

....

Firma del Conduttore Firma del Compartecipante

....

Visto e approvato

L'organizzazione dei datori di lavoro — L'organizzazione dei lavoratori

ALLEGATO N. 3

COPIA DELLO STATO DI FAMIGLIA DEL COMPARTECIPANTE

rilasciato dal Comune di ....

in data ....

N. d'ordine	Cognome e nome	Data di nascita			Relazione di parentela	*Annotazioni*
		giorno	mese	anno		

ALLEGATO N. 4

CONTO COMPARTECIPAZIONE POMODORO

DARE | AVERE

Data g.	Data m.	DESCRIZIONE	Totale dare del compartecipante	Data della consegna g.	Data della consegna m.
		....			
		... .			
		. .			
		. . .			
		... .			
		CONCIMAZIONE			
		Miscela comprendente:			
		.... a L.			
		.... a L. .			
		a L.			
		....			
		SEME			
		Acqua per irrigazione:			
		1. Irrigazione			
		2. »			
		3. »			
		Anticipo in denaro			

Peso lordo del prodotto Q.li	Peso netto del prodotto Q.li	Importo per quintale	Importo totale	Quota parte spettante al compartecipante

ALLEGATO N. 5

CONTO COMPARTECIPAZIONE BIETOLE

DARE | AVERE

Data	DESCRIZIONE DELLE SPESE	Peso Q.li	Peso Kg.	Prezzo per Q.le	Importo totale	Quota parte del compartecipante

Data g.	Data m.	DESCRIZIONE	Totale dare del compartecipante	Data della consegna g.	Data della consegna m.
		CONCIMAZIONE:			
		Miscela comprendente:			
		.... a L.			
		.... a L.			
		.... a L.			
		....			
		SEME			
		Acqua per irrigazione:			
		1. Irrigazione			
		2. »			
		3. »			
		Anticipo in denaro			

Peso lordo del prodotto Q.li	Peso netto del prodotto Q.li	Importo per quintale	Importo totale	Quota parte spettante al compartecipante

ALLEGATO N. 6

CONTO COMPARTECIPAZIONE DELLE CIPOLLE

DARE — AVERE

Data g. m.	DESCRIZIONE	Totale dare del compartecipante	Data della consegna g. m.	Peso lordo del prodotto Q.li	Peso netto del prodotto Q.li	Importo per quintale	Importo totale	Quota parte spettante al compartecipante
	....							
	... .							
	....							
	...							
	.. ... .							
	CONCIMAZIONE							
	Miscela comprendente:							
	. .... a L.							
	.... a L.							
	.... a L.							
	.... . .							
	SEME							
	Acqua per irrigazione:							
	1. Irrigazione							
	2. »							
	3. »							
	Anticipo in denaro							

ALLEGATO N. 7

CONTO COMPARTECIPAZIONE DELLE VITI

DARE — AVERE

ANTICIPO IN DENARO	Data della raccolta	Peso lordo del prodotto	Tara	Peso netto	Prezzo di vendita per Q.le	Importo totale	Quota parte spettante al compartecipante

ALLEGATO N. 8

CONTO COMPARTECIPAZIONE GRANOTURCO

DARE

Data g. m.	DESCRIZIONE	Totale dare del compartecipante	Data della consegna g. m.
	....		
	....		
	....		
	....		
	CONCIMAZIONE		
	Miscela comprendente:		
	.. a L.		
	a L.		
	. a L. . ..		
	....		
	Trebbiatura (grega)		
	Acqua per irrigazione:		
	1. Irrigazione		
	2. »		
	3. »		
	Anticipo in denaro		

AVERE

Peso lordo del prodotto Q.li	Peso netto del prodotto Q.li	Importo per quintale	Importo totale	Quota parte spettante al compartecipante

ALLEGATO N. 9

CONTO COMPARTECIPAZIONE DELLE PATATE

DARE

Data g. m.	DESCRIZIONE	Totale dare del compartecipante	Data della consegna g. m.
	.		
	....		
	.. ..		
	.. .		
	CONCIMAZIONE		
	Miscela comprendente:		
	. ... a L.		
	. .. a L.		
	. a L.		
	....		
	SEME		
	Acqua per irrigazione:		
	1. Irrigazione		
	2. »		
	3. »		
	Anticipo in denaro		

AVERE

Peso lordo del prodotto Q.li	Peso netto del prodotto Q.li	Importo per quintale	Importo totale	Quota parte spettante al compartecipante

ALLEGATO N. 10

RIEPILOGO COMPARTECIPAZIONI

COLTURA	Prodotto Q.li	Prezzo	Importo	Quota spese di cui al relativo all. per la coltura	Acconti ricevuti	Totale da trattenersi	Totale netto da pagarsi	*FIRMA del lavoratore*
POMODORO								
GRANOTURCO								
VITI								
CIPOLLE								
BIETOLE								
PATATE								
....								
....								
....								
....								
TOTALE								

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 AGOSTO 1959 PER LA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA IN PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno 1959 addì 31 del mese di agosto, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Piacenza, alla presenza del Direttore Reggente dott. *Quintino Magnani,* assistito dal Vice direttore dott. *Franco Munari,*

t r a

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI PIACENZA, rappresentata dal Presidente Marchese *Carlo Paveri Fontana,* assistito dal direttore dott. *Enrico Percivalli,* dal sig. *Romeo Dallara* e dal sig. *Enrico Greci;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI DI PIACENZA, rappresentata dal cav. *Flavio Fornasari;*

e

la FEDERAZIONE SALARIATI E BRACCIANTI, MAESTRANZE SPECIALIZZATE E QUALIFICATE DI PIACENZA, rappresentata dai sigg. *Bianconi Arturo, Zerilli Alfredo, Trespidi Adriano, Bottazzi Mario,* Segretario della Camera del Lavoro, *Tagliaferri Lino, Bianchi Giacomo Magnani Cesare, Nicoli Aride;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI DI PIACENZA, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Cavaglieri Giuseppe;* con l'intervento dell'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE (C.I. S.L.), rappresentata dal segretario generale sig. *Giorgi Ferdinando,* assistito dal segretario sindacale sig. *Lunini Giorgio;*

la UILTERRA, rappresentata dal rag. *Castagna Renato,* assistito dall'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal segretario sig. *Giò Giannessi;*

si è stipulato il presente patto provinciale sulla compartecipazione.

Art. 1.

OGGETTO DEL PATTO

Il presente patto provinciale di compartecipazione regola i rapporti intercorrenti fra il proprietario, affittuario o mezzadro e il lavoratore al quale vengono affidate determinate operazioni culturali con diritto e compenso commisurato in percentuale sul ricavato del prodotto.

Art. 2.

CONTRATTI INDIVIDUALI

Al presente patto dovranno uniformarsi i contratti individuali di compartecipazione che verranno stipulati in provincia di Piacenza per le operazioni culturali dell'annata agraria 1959-60 e di quella 1960-61.

I contratti individuali dovranno essere redatti su appositi libretti e non potranno contenere clausole contrastanti col presente accordo, salvo quelle di maggior favore.

Art. 3.

DURATA DEL PATTO

Il presente patto entra in vigore l'11 novembre 1959, scade il 10 novembre 1961 e si intenderà tacitamente rinnovato nel caso che nessuna delle parti sottoscritte lo abbia disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata r.r. indirizzata a tutte le parti contraenti.

Art. 4.

DENUNCIA DELLE SUPERFICI E DEI COMPARTECIPANTI

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare entro cinque giorni all'Ufficio di Collocamento territorialmente competente la superficie dei terreni effettivamente assegnata a compartecipazione, indicando i nominativi dei compartecipanti, la superficie a ciascuno di essi assegnata ed il genere della cultura.

Art. 5.

LIBRETTO DI COMPARTECIPAZIONE E CONTABILITÀ

Il compartecipante e il datore di lavoro dovranno munirsi di libretto di Compartecipazione da ritirarsi presso le rispettive organizzazioni. Su tale libretto a cura del datore di lavoro sarà tempestivamente registrata ogni partita di debito e di credito.

I conteggi dovranno essere chiusi entro l'11 novembre per i lavoratori che si trasferiscono ed entro il 15 dicembre per tutti gli altri. Il datore di lavoro provvederà entro le date surriferite alla liquidazione di quanto spetta al compartecipante.

Art. 6.

ANTICIPAZIONI

Nel corso dei lavori il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, verserà acconti secondo lo stato di avanzamento delle colture e sino al raggiungimento del minimo garantito.

Art 7.

DIREZIONE TECNICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La direzione tecnica inerente alla lavorazione dei terreni concessi a compartecipazione spetta al datore di lavoro.

Il compartecipante eseguirà i lavori secondo le direttive del datore di lavoro, a regola d'arte e nei termini stabiliti.

Art. 8.

NORMA DI CARATTERE GENERALE

La divisione del prodotto avviene in campo, dopo il raccolto. Il compartecipante acquista la piena disponibilità del prodotto di sua spettanza salvo che il prodotto stesso non debba essere consegnato agli stabilimenti industriali, nel qual caso il lavoratore ha diritto a prendere visione dei contratti, fatture e documenti, onde accertarsi dell'effettivo prezzo ricavato dallo agricoltore.

Art. 9.

GRANOTURCO

Il compartecipante riceverà in consegna i terreni seminati ed eseguirà i normali lavori sino al raccolto ivi compreso il trasporto delle cime e del fogliame alla testata del campo, il taglio e la preparazione per il carico dei fusti e l'aiuto in caso di irrigazione.

Il compartecipante avrà diritto al 33 % del prodotto per i terreni irrigati ed al 39 % per i terreni non irrigati, ad uguale percentuale di tutoli e non sopporterà alcuna spesa.

La ripartizione sarà effettuata nell'aia a prodotto stagionato.

Art. 10.

POMODORO

Il compartecipante riceverà in consegna i terreni solcati e seminati. Sono a suo carico tutti i lavori di coltivazione compreso il diradamento, il contemporaneo trapianto per lievi fallanze, raccolta e riempimento delle cassette, aiuto al carico sui mezzi di trasporto in carraia, posa e raccolta dei pali e del filo, trattamenti antiparassitari e anticrittogamici. Durante le irrigazioni il compartecipante presterà aiuto all'irrigatore provvedendo anche alla preparazione e ripulitura dei solchi.

Tutte le spese sono a carico del datore di lavoro ed il compartecipante percepirà, a titolo di compenso, per la coltivazione, il 38% del prodotto o del prezzo ricavato dall'agricoltore, qualora questi avesse venduto il prodotto agli stabilimenti.

Art 11

BIETOLE

Il compartecipante riceverà in consegna i terreni quando le bietole saranno già nate ed eseguirà tutte le operazioni fino all'ammucchiamento delle bietole, foglie e colletti ivi compreso il diradamento tra le due zappature.

Tutte le spese saranno a carico del datore di lavoro ed il compartecipante percepirà il 34 % del ricavato della vendita agli zuccherifici con diritto a prendere visione degli estratti conto.

Uguale compenso spetta al compartecipante per le bietole da zucchero trattenute dal datore di lavoro.

Per questi ultimi se non scollettate, il peso totale si ridurrà del 15 % e, se scollettate, solamente del 3% per la terra.

Per le bietole destinate ad uso zootecnico resta in vigore il rapporto di 1 a 0,75 tra queste ed il prezzo delle bietole da zucchero destinate agli zuccherifici.

Le bietole verranno pesate con i colletti ma defogliate.

Per le bietole da foraggio il rapporto è di 1 a 0.52 rispetto a quelle da zucchero destinate ad uso zootecnico.

Le bietole verranno pesate con i colletti ma defogliate.

Art. 12.

CIPOLLE

Il compartecipante riceverà in consegna i terreni seminati e provvederà a tutte le operazioni culturali sino al raccolto e, quale compenso, riceverà il 31% del prodotto che sarà diviso sul campo.

Tutte le spese sono a carico del datore di lavoro.

Art. 13.

AGLIO

Il compartecipante percepirà a titolo di compenso per la coltivazione, il 38 % del prodotto. Sono a carico dei compartecipanti tutti i lavori di coltivazione dalla semina al raccolto.

Tutte le spese per i concimi anticrittogamici, irrigazioni, macchine, sono a carico del datore di lavoro.

Art. 14.

MINIMI DI GARANZIA

Qualora a causa di siccità, intemperie, o altre cause di forza maggiore, il prodotto fosse andato totalmente distrutto, il datore di lavoro dovrà corrispondere al compartecipante una retribuzione pari al numero delle giornate lavorative prestate per la coltivazione del prodotto.

Nel caso in cui il valore della quota del prodotto di spettanza del compartecipante, calcolato al prezzo corrente, fosse inferiore a quanto il compartecipante avrebbe realizzato lavorando in economia, egli ha diritto al pagamento della differenza tra il valore del prodotto ricevuto e l'importo della retribuzione calcolata per le giornate di lavoro eseguite.

A titolo esemplificativo, si precisa il numero minimo delle giornate di occorrenti per la coltivazione a compartecipazione di una pertica di terreno.

	Giornate *uomo*	Giornate *donna*
	—	—
pomodoro	8	12
bietole	5	8
cipolle	8	12
aglio	8	12
granoturco	3	5

Art. 15.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Sono a totale carico del datore di lavoro tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore esclusa quindi la quota per l'assistenza extra-legem da trattenersi sulla base dell'accordo sindacale ed il contributo di solidarietà sociale.

Art. 16.

ASSICURAZIONI CONTRO LA GRANDINE E GLI INCENDI

La eventuale assicurazione del raccolto sarà a completo carico e beneficio del datore di lavoro.

Art. 17

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le controversie individuali sulla compartecipazione saranno trattate, in prima istanza, dai rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali firmatarie, ed in seconda istanza dalle organizzazioni provinciali con l'assistenza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 DICEMBRE 1955 PER LA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Addì 28 dicembre 1955 in Ravenna,

fra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA rappresentata dal suo Presidente dott. *Cristoforo Ricci,* assistito dal dott. *Cristoforo Colombini* Direttore dell'Associazione stessa;

e

la FEDERBRACCIANTI, aderente alla CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI RAVENNA, rappresentata dal suo Segretario Provinciale signor *Lino Bartolotti,* assistito dal signor *Domenico Solaini*;

SINDACATO BRACCIANTI, aderente alla CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI RAVENNA della U.I.L., rappresentato dal suo segretario provinciale geom. *Manlio Monti,* assistito dal signor *Pezzi* per. agr. *Luigi;*

il SINDACATO BRACCIANTI, aderente alla UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI RAVENNA della C.I.S.L., rappresentato dal suo segretario signor *Antonio Bernardini,* assistito dal signor *Floriano Menegon,* Segretario della U. P., si è convenuto il seguente:

CONTRATTO GENERALE DI COMPARTECIPAZIONE

Art. 1.

DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI COMPARTECIPAZIONE

La compartecipazione è quel rapporto mediante il quale il bracciante compartecipante compie determinati lavori del ciclo produttivo di una coltura e, in base al suo apporto, percepisce una quota in per cento del prodotto, detratte determinate spese, come specificato in ogni patto speciale.

Il contratto di compartecipazione regola i rapporti fra il conduttore di una azienda agricola e il bracciante compartecipante.

E' consentito a due o più compartecipanti di raggrupparsi ed effettuare in comune tutti i lavori colturali sull'appezzamento di terreno dato in compartecipazione per la coltura stabilita dal conduttore. In tal caso uno di essi dovrà essere delegato, a tutti gli effetti di legge, a rappresentare detto gruppo presso il conduttore che potrà perciò pretendere da esso la consegna di una delega firmata dai compartecipanti aderenti al gruppo.

Il rapporto di compartecipazione inizia, per ogni singola coltura, con la consegna del terreno da parte del conduttore e termina con la raccolta del prodotto.

Le parti sono d'accordo che fra le varie forme di compartecipazione oggi in uso in provincia; quella familiare non esiste.

Art. 2.

DIREZIONE DELL'AZIENDA

La compilazione dei piani colturali, la direzione dei lavori sono fra le attività specifiche del conduttore

Il conduttore esplicherà le sue precipue funzioni, nel superiore interesse della produzione e del Paese, usando sincero spirito di collaborazione coi compartecipanti e utilizzandone l'esperienza, anche con consultazione, per la migliore esecuzione dei lavori necessari alla coltura data in compartecipazione.

Art. 3.

DENUNCIA TERRENI DISPONIBILI PER LA COMPARTECIPAZIONE

Il conduttore è tenuto a notificare, entro il 15 luglio e ciò per esigenze colturali, all'Ufficio di Collocamento competente, le superfici destinate a compartecipazione per ciascuna coltura.

Gli organi preposti al collocamento, compileranno gli elenchi nominativi dei compartecipanti e delle superfici a loro assegnate per ogni coltura trasmettendole al conduttore.

Art. 4.

PRESTAZIONI E DOVERI DELLE PARTI

Le prestazioni di competenza del conduttore e quelle di competenza del compartecipante, per le varie colture, sono specificate nei singoli patti speciali.

Il compartecipante è tenuto all'accurata e pronta esecuzione dei lavori di sua spettanza secondo le direttive impartite.

L'attrezzatura aziendale fornita dal conduttore per i lavori di sua spettanza deve essere sufficiente per il suo tempestivo impiego.

Art. 5.

COMPILAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTO DI COMPARTECIPAZIONE

Per ogni compartecipante o gruppo di compartecipanti e per ogni coltura deve essere compilato (in duplice copia) un conto da parte del conduttore. In tale conto deve essere specificato: annata agraria, nome del compartecipante o del delegato del gruppo, superficie investita e le specifiche delle produzioni e delle spese di spettanza.

La risultanza del conto a credito o a debito del compartecipante sarà presentata per la liquidazione in sede di divisione del prodotto.

Qualora il prodotto venga venduto indiviso, e ciò deve avvenire sempre previo accordo tra le parti, la liquidazione avverrà all'atto dell'incasso e il venditore non risponde in proprio della solvibilità del compratore e la eventuale azione legale verrà fatta di comune accordo.

Le sementi, i concimi, gli anticrittogamici ed in genere le materie utili alla coltura, secondo la determinazione dei singoli patti speciali, devono essere computate al prezzo medio ricavato dalle mercuriali della Camera di Commercio di Ravenna, pubblicate nel mese precedente al mese del loro impiego, per merce posta nel magazzino dell'azienda.

Art. 6.

ASSICURAZIONE GRANDINE E INCENDI

In ogni singolo patto speciale è precisato se l'assicurazione del prodotto contro i rischi della grandine e dell'incendio è obbligatoria o facoltativa. In questo ultimo caso, ove il compartecipante desideri provvedervi per il tramite del conduttore, dovrà precisarlo per iscritto al conduttore stesso entro il 15 marzo per le colture a semina autunnale ed entro il 15 aprile per le colture a semina primaverile.

Il valore assicurato deve essere quello medio di presunzione all'atto dell'accordo scritto fra conduttore e compartecipante.

Nel caso sopradetto se il conduttore, convenuto l'accordo del valore da assicurare, non contrae per tempo l'assicurazione e avvengono danni, egli risponde in proprio alle stesse condizioni delle primarie compagnie di Assicurazione per i valori medi che si erano concordati.

Art. 7

USO MAGAZZINI AZIENDALI

Qualora il compartecipante chieda al conduttore di lasciare gratuitamente e temporaneamente nei magazzini dell'azienda la sua quota di prodotti già divisi o indivisi, ogni eventuale rischio, pericolo e calo, è a suo carico.

Art. 8.

CONCESSIONE ANTICIPI

Il compartecipante ha diritto a richiedere ed ottenere dal conduttore anticipi — senza interessi — nella misura e con le modalità che verranno fissate nei singoli patti speciali, sempreché all'atto dell'anticipo siano state effettuate regolarmente le pratiche colturali.

Il conduttore può avvalersi del diritto di restituzione degli anticipi al raccolto del prodotto relativo alla coltura cui si riferiscono le anticipazioni stesse.

Art. 9.

MINIMI GARANTITI

Per le colture che lo consentono le Organizzazioni contraenti fisseranno nei singoli patti speciali i minimi garantiti di prodotto — al netto da spese — per il compartecipante. In ogni caso il minimo garantito si intende riferito alla produzione totale di ogni conto previsto all'art. 5.

Art. 10.

DURATA

Il presente contratto generale di compartecipazione e le discipline contenute nei patti speciali per le singole colture varranno sino al 14 ottobre 1958; s'intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno qualora non sia intervenuta disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

PATTI SPECIALI

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE DEL GRANO, AVENA, ORZO E SEGALE

Art. 1.

Il compartecipante è tenuto a compiere tutte le operazioni di mano d'opera colturali e precisamente: preparazione del terreno, carico, scarico e spandimento concime, ricopertura seme, pulizia scoline e una discerbatura delle stesse tra la semina e il raccolto, insaccatura delle testate, sarchiatura, mietitura, imbalzatura, legatura, manipolazione e carico covoni, costruzione barco.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura fatta dal compartecipante sarà di spettanza di questi.

Art. 2.

Il conduttore deve provvedere in proprio: all'aratura del terreno e all'eventuale vangatura dei cantonali, alla semina, alla manutenzione delle scoline prima della semina con l'eventuale apertura delle testate, alla pulizia dell'aia e deve fornire i mezzi di trasporto nell'interno dell'azienda.

Art. 3.

Nell'eventualità di letamazione, le spese relative sono a carico del conduttore.

Art. 4.

Il prodotto in granella va diviso nella seguente proporzione:

40 % al compartecipante;
60 % al conduttore.

Art. 5.

E' a carico del compartecipante:

il 40 % della spesa per semi, disinfezione semi, legacci, (balzi o cordoni), assicurazione incendio (obbligatoria), squadra d'aia per la trebbiatura e nolo copertoni;

il 22 % della spesa per i concimi chimici.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° gennaio alla mietitura, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7

Il compartecipante ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spese — di quintali 4,30 per ettaro, semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza.

Art. 8.

L'assicurazione del prodotto contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito, le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'evenuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa; qualora concordata fra le parti, spese e risarcimento saranno ripartiti pro quota.

Art. 9.

Il conduttore corrisponderà al compartecipante come compenso dei sottoprodotti, a titolo forfettario, il contro valore di Kg. 70 di paglia sciolta all'atto della trebbiatura per ogni quintale di grano di spettanza.

A tal fine il prezzo della paglia sarà determinato da una Commissione costituita fra le Organizzazioni Sindacali firmatarie la quale si riunirà fra il 25 e il 31 luglio.

In caso di mancato accordo si ricorrerà alla decisione arbitrale del Comitato Provinciale Prezzi.

Art. 10.

Nel caso di impianto di prato artificiale fra le colture cerealicole, qualora il prato non venga destinato a compartecipazione, il conduttore dovrà corrispondere al compartecipante del cereale un compenso pari a Kg. 40 di grano per ettaro al momento della trebbiatura. Nel caso invece che l'impianto stesso venga destinato fin dalla semina a compartecipazione le parti si rimetteranno alle condizioni del patto speciale relativo alle colture foraggere.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE BIETOLE DA ZUCCHERO

Art. 1.

Il compartecipante è tenuto a compiere tutte le operazioni di mano d'opera colturali e precisamente: preparazione del terreno per la semina — insaccatura testate — carico, scarico e spandimento concimi — pulizia scoline e una discerbatura delle stesse fra la semina e la raccolta — copertura seme — sarchiatura — diradamento — zappature — trattamenti antiparassitari — estirpamento — scollettatura — carico del prodotto.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura fatta dal compartecipante sarà di spettanza di questi.

Art. 2.

Spetta al conduttore: l'aratura del terreno e l'eventuale vangatura dei cantonali; la manutenzione delle scoline, con l'eventuale apertura delle testate, prima della semina, e fornire i mezzi di trasporto nell'interno dell'azienda.

Art. 3.

Qualora venga effettuata la letamazione il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro e il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e lo spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso.

Art. 4.

Il prodotto va diviso nelle seguenti proporzioni:
43 % al compartecipante;
57 % al conduttore.

Art. 5.

Al compartecipante spetta il 43 % delle spese per seme, concimi, antiparassitari, facchinaggio di scarico in fabbrica, analisi

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° maggio alla consegna del prodotto, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7.

Il compartecipante ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spese — di quintali grado 875 per ettaro semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza.

Art. 8.

Il conduttore corrisponderà al compartecipante, per i sottoprodotti un compenso pari al 2,50 % del prodotto lordo (gradi polarimetrici per prezzo-grado); in tal modo il conduttore avrà la piena disponibilità di tutti i sottoprodotti.

Art. 9.

Limitatamente alla lotta contro il cleono gli oneri relativi restano così suddivisi: macchina a carico della azienda; antiparassitari e mano d'opera necessaria, pro quota. Là dove vengono usate macchine per irrorazione con barra fissa, il 50 % del nolo macchina e del personale addetto sarà considerato mano d'opera e pertanto soggetto alla ripartizione pro quota.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE SEME BIETOLE

Art. 1.

Il compartecipante deve compiere le seguenti operazioni complete di mano d'opera colturale: preparazione del terreno, dopo l'aratura per il trapianto, insaccatura testate, carico, scarico e spandimento concimi, pulizia scoline e una discerbatura delle stesse fra il trapianto e la raccolta, rigatura, preparazione piantine e trapianto, zappature successive necessarie oltre alla roncatura, spuntatura e cimatura, eventuali trattamenti antiparassitari, mietitura e manipolazione successiva, carico su veicolo e costruzione barco, eventuale condizionatura del seme.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura fatta dal compartecipante sarà di spettanza di questi.

Art. 2.

Spetta al conduttore: l'aratura del terreno e l'eventuale vangatura dei cantonali; la manutenzione delle scoline, con l'eventuale apertura delle testate, prima del trapianto; la pulizia dell'aia e fornire i mezzi di trasporto nell'interno dell'azienda.

Art. 3.

Qualora venga effettuata la letamazione, il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro e il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso.

Art. 4.

Il prodotto va diviso nelle seguenti proporzioni:

42 % al compartecipante;

58 % al conduttore.

Art. 5.

Al compartecipante spetta il 42 % delle spese per trebbiatura (squadra d'aia e nolo macchina), nolo copertoni, piantine, concimi chimici e antiparassitari posti nel luogo d'impiego.

Per gli antiparassitari il compartecipante partecipa alla spesa fino all'impiego pari a Kg. 3 di estratto di tabacco per ettaro. Ogni altra spesa qui non prevista spetta al conduttore.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° maggio alla raccolta, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7.

Il compartecipante ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spese — di quintali 4,50 ad ettaro, semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza.

Art. 8.

L'assicurazione incendi è facoltativa.

L'assicurazione contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito; le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'eventuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa; qualora concordata fra le parti, spesa e risarcimenti saranno ripartiti pro quota

Art. 9.

I sottoprodotti vengono ripartiti nella seguente misura:

— paglia, come prodotto principale;

— pula, al conduttore;

— stocchi, al compartecipante, purchè provveda ad estirparli ed asportarli entro la quindicina successiva alla costruzione del barco.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE DEL GRANOTURCO

Art. 1.

Sono di spettanza del compartecipante le seguenti prestazioni di mano d'opera: preparazione del terreno dopo l'aratura per la semina, insaccatura testate, semina a mano, carico scarico e spandimento concimi, pulizia scoline ed una discerbatura delle stesse fra la semina e la raccolta, prima zappatura e diradamento, seconda zappatura e rincalzatura, eventuali trattamenti antiparassitari, raccolta delle pannocchie, carico su veicolo e scarico del prodotto sull'aia.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura fatta dal compartecipante resta di spettanza di questi.

Il conduttore può richiedere il taglio delle vette, legatura e successiva svallatura sulle cavedagne, facendo eseguire tale lavoro dal compartecipante cui sarà corrisposta la remunerazione giornaliera in base alla tariffa in vigore.

Il compartecipante è tenuto al taglio degli stocchi e al trasporto degli stessi sulle cavedagne non oltre 15 giorni dal raccolto onde liberare il terreno. Stocchi e tutoli restano al compartecipante; i cartocci al conduttore.

Nel caso venga effettuata da parte del compartecipante la scartocciatura, gli verrà corrisposto un compenso pari a Kg. 5 di granella per ogni quintale di granoturco di parte padronale.

Art. 2.

Il conduttore deve provvedere in proprio: all'aratura del terreno e alla eventuale vangatura dei cantonali; alla manutenzione delle scoline, prima della semina, con l'eventuale apertura delle testate; alla pulizia dell'aia e fornire i mezzi di trasporto nell'interno della azienda.

Art. 3.

Qualora venga effetuata la letamazione, il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro e il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e lo spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso.

Art. 4.

Il prodotto va ripartito nelle seguenti percentuali:
41 % al compartecipante;
59 % al conduttore.

Art. 5.

Al compartecipante spetta il 41 % delle spese per seme, concimi, trebbiatura (squadra d'aia e nolo macchina), nolo copertoni e antiparassitari.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° maggio alla raccolta, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7

Il compartecipante ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza —netto da spese — di q.li 6,40 per ettaro, semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza.

Art. 8.

L'assicurazione del prodotto contro l'incendio è facoltativa.

L'assicurazione contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito; le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'eventuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa; qualora concordata fra le parti, spesa e risarcimenti saranno ripartiti pro quota.

Art. 9.

In caso di impianto di erba medica nel granoturco la copertura del seme, affidata al compartecipante, sarà compensata con Kg. 40 di granoturco in granella per ettaro.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE PER IL POMODORO IMPALATO E SENZA PALI

Art. 1.

Il compartecipante è tenuto a compiere tutte le operazioni di mano d'opera colturali e precisamente: preparazione del terreno alla semina, insaccatura testate, carico, scarico e spandimento concimi, semina a mano e rimessa eventuale fallanze, pulizia scoline e una discerbatura delle stesse fra la semina e la raccolta, sarchiature, diradamento, zappature successive e rincalzature necessarie, trattamenti antiparassitari, raccolta in casse e posa sul veicolo.

Nel caso di coltivazione con sostegni, il compartecipante deve appuntire i pali ed eseguire tutti i lavori relativi all'impalatura del pomodoro ed alla raccolta dei pali a prodotto levato.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura delle scoline fatta dal compartecipante sarà di spettanza di questi. Altrettanto dicasi dei residui della spuntatura dei sostegni.

Art. 2.

Il conduttore deve provvedere in proprio: all'aratura del terreno e alla eventuale vangatura dei cantonali; alla manutenzione delle scoline, con l'eventuale apertura delle testate, prima della semina e deve fornire i mezzi di trasporto nell'interno dell'azienda.

Art. 3.

Qualora venga effettuata la letamazione, il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro ed il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e lo spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso.

Art. 4.

Il prodotto va diviso nelle seguenti proporzioni:
50 % al compartecipante;
50 % al conduttore.

Art. 5.

E' a carico del compartecipante il 50 % delle spese per sementi, anticrittogamici e insetticidi e il 22 % delle spese di concimazione.

La spesa dei pali, nel caso di coltivazione di pomodoro impalato, è a totale carico del conduttore.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° maggio alla raccolta, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7

Il compartecipante ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spese — di q.li 75 ad ettaro, semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza.

Art. 8.

L'assicurazione del prodotto contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito; le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'eventuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa; qualora concordata fra le parti, spesa e risarcimenti saranno ripartiti pro quota.

Art. 9.

Nel caso si coltivi il pomodoro da esportazione o che la coltivazione sia irrigata, le condizioni si converranno caso per caso fra le parti.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE PER LE SEGUENTI COLTURE DA SEME: FAVA E FAVINO, FAGIOLI SPECIALIZZATI, PISELLI, VECCIA, CECI, SOIA, RAVIZZONE, COLZA, LINO, CAROTA, PREZZEMOLO, CIPOLLA, PORRO, LATTUGA, SCAROLA, CICORIA, SPINACIO, RAPA, RAVANELLI, CORIANDOLI

Art. 1.

Il compartecipante è tenuto a compiere tutte le operazioni di mano d'opera colturali e cioè: preparazione del terreno per la semina o il trapianto, insaccatura testate, carico, scarico e spandimento concimi, semina a mano (fava, favino e fagioli) o trapianto (carota, cipolla e porro), eventualmente copertura seme, pulizia scoline e una discerbatura delle stesse tra la semina e la raccolta, roncatura, zappatura, diradamenti, rincalzatura, eventuali trattamenti antiparassitari, raccolta (con mietitura o estirpamento, secondo direttive), carico e abbiccamento, eventuale condizionatura.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura fatta dal compartecipante sarà di spettanza di questi

Art. 2.

Il conduttore deve provvedere in proprio: all'aratura del terreno e alla eventuale vangatura dei cantonali, alla manutenzione delle scoline, con l'eventuale apertura delle testate, prima della semina o del trapianto: alle semine a macchina e deve fornire i mezzi di trasporto nell'interno dell'azienda.

Art. 3.

Qualora venga effettuata la letamazione il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro e il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e lo spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso

Art. 4.

Il prodotto va diviso nelle seguenti proporzioni:
41 % al compartecipante;
59 % al conduttore.

Art. 5.

Al compartecipante spetta il 41% delle spese per sementi o piante porta seme, concimi, antiparassitari, nolo copertoni, trebbiatura (nolo macchina e squadra d'aia).

Qualora si faccia la trebbiatura a mano il conduttore rimborserà al compartecipante l'equivalente del 59 % della tariffa vigente per la trebbiatura.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° maggio al racolto, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7.

Il compartecipante, semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza, ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spese — della seguente entità per ettaro: fava e favino, veccia, ceci e soia, q.li 3,50; fagioli e lino, q.li 2,50; piselli, q.li 2,70; ravizzone, colza, carote, prezzemolo, rapa, ravanello, coriandolo, q.li 2; cipolla, q.li 1,20; porro, q.li 1,50; lattuga, cicoria, scarola e spinacio, q.li 1,35.

Art. 8.

L'assicurazione incendio è facoltativa. L'assicurazione del prodotto contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito; le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'eventuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa e, qualora concordata fra le parti, spesa e risarcimenti saranno ripartiti pro quota.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE
PER LA COLTURA DEL TABACCO

Art. 1.

Sono a carico del compartecipante tutte le operazioni di mano d'opera colturali e precisamente: preparazione del terreno, dopo l'aratura, per il trapianto, insaccatura testate, carico, scarico e spandimento concimi, rigatura terreno, trapianto ed eventuale rimessa fallanze, pulizia scoline e una discerbatura delle stesse fra il trapianto e la raccolta, prima sarchiatura con scalzatura, seconda sarchiatura con rincalzatura, cimatura e successiva spollonatura, raccolta e distruzione foglie bassa corona, raccolta delle piante o delle foglie e relativo carico, in gabbie, sul carro.

Appena ultimata la raccolta il compartecipante dovrà procedere allo svellimento delle radici le quali rimarranno a suo favore e dovrà provvedere ad asportarle dal campo entro il termine di venti giorni.

Art. 2.

Il conduttore deve provvedere in proprio: all'aratura del terreno ed alla eventuale vangatura dei cantonali; alla manutenzione delle scoline, prima del trapianto, con la eventuale apertura delle testate, e deve fornire i mezzi di trasporto nell'interno dell'azienda.

Art. 3.

Qualora venga effettuata la letamazione il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro ed il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e lo spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso.

Art. 4.

Il prodotto va diviso nelle seguenti proporzioni:
47 % al compartecipante;
53 % al conduttore.

Art. 5.

E' a carico del compartecipante il 47 % della spesa delle piantine, concimi, antiparassitari.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° luglio alla consegna del prodotto, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7.

Il compartecipante ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spesa — di q.li 35 per ettaro semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua spettanza.

Art. 8.

L'assicurazione del prodotto contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito; le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'eventuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa; qualora concordata fra le parti, spesa e risarcimento saranno ripartiti pro quota.

PATTO DI COMPARTECIPAZIONE PER ORTAGGI COLTIVATI IN PIENO CAMPO: CIPOLLE, CAROTE, AGLIO, PISELLI VERDI, ZUCCHE

Art. 1.

Il compartecipante è tenuto a compiere tutte le operazioni di mano d'opera colturale e cioè: preparazione del terreno per la semina, insaccatura testate, carico, scarico e spandimento concime, semina a mano (aglio e zucche), copertura seme, pulizia scoline e una discerbatura delle stesse tra la semina e il raccolto, roncature, sarchiature e rincalzature, annoccamento (cipolla e aglio), eventuali trattamenti antiparassitari, raccolta essiccazione (cipolla e aglio), cernita e carico su veicolo.

Il prodotto ricavato dalla discerbatura fatta dal compartecipante sarà di spettanza di questi.

Art. 2.

Spetta al conduttore l'aratura, con l'eventuale vangatura dei cantonali; la manutenzione delle scoline, prima della semina, con la eventuale apertura delle testate; la semina (escluso aglio e zucche) i trasporti nell'interno dell'azienda o fino al posto di vendita.

Art. 3.

Qualora venga effettuata la letamazione, il conduttore deve fornire il letame, il relativo stivaggio sul carro e il mezzo di trasporto; il compartecipante deve eseguire il carico, lo scarico e lo spandimento limitatamente all'ultimo spostamento che precede lo spandimento stesso.

Art. 4.

Il prodotto va diviso nelle seguenti proporzioni:
50 % al compartecipante;
50 % al conduttore.

Art. 5.

Spetta al compartecipante il 50 % delle spese per sementi ed antiparassitari ed il 40 % della spesa di concimazione.

Art. 6.

Il compartecipante avrà diritto, dal 1° maggio alla raccolta, ad anticipi senza interessi fino alla concorrenza di L. 10.000 ad ettaro complessivamente.

Art. 7.

Il compartecipante, semprechè abbia eseguito regolarmente i lavori colturali di sua competenza, ha diritto ad un minimo di prodotto garantito di spettanza — netto da spese — della seguente entità per ettaro:
cipolla, carote e zucche, q.li 50; aglio, q.li 15.

Art. 8.

L'assicurazione del prodotto contro la grandine è obbligatoria fino alla concorrenza del minimo garantito; le spese relative saranno ripartite come il prodotto e l'eventuale risarcimento opererà quale conguaglio.

Per la rimanente quantità di prodotto l'assicurazione grandine è facoltativa; qualora concordata fra le parti, spese e risarcimenti saranno ripartiti pro quota.

Art. 9.

Nel caso che le suddette colture vengano successivamente destinate a seme si applicherà il contratto della fava, fagioli specializzati, piselli da seme, ecc.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 SETTEMBRE 1945 SULLA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA PER LA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1945 il giorno 27 settembre in Venezia, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro,

tra

l'Associazione tra gli Agricoltori della Provincia di Venezia, rappresentata dai signori: dott. *Mario Valle*, dott. *Giorgio Garioni*, ing. *Augusto Veronese*, signor *Carlo Janna*, dott. *Antonio Oselladore*,

e

la Federazione Lavoratori della Terra, rappresentata dai signori: *Primo Zorzetto*, *Guido Paran* e *Luigi Zanierato*,

assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Venezia, rappresentata dai signori *Carlo Crosara* e *Nerino Cavallari*, presente l'Ufficio Provinciale del Lavoro in rappresentanza del Direttore avvocato *Alfonso Fonte Basso*, il rag. *Carlo Favretti*,

le due parti dopo elaborata discussione hanno convenuto di stipulare il seguente accordo per la disciplina dei rapporti di compartecipazione agricola in tutto il territorio della provincia di Venezia:

Art. 1.

Esclusa la semina, tutti i lavori necessari, dalla pareggiatura del terreno alla raccolta dei prodotti, sono a carico del compartecipante e vengono compensati con le percentuali seguenti:

per il *frumento, avena, orzo, segala,* ecc., il prodotto secco in granaio e paglia assestata in pagliaio, verrà corrisposto al compartecipante, qualunque sia la distanza dal luogo di lavoro all'abitazione, il 30 % del prodotto totale per produzioni unitarie non inferiori ai 15 quintali per ettaro.

In caso di forte allettamento del frumento, sarà concesso un aumento di percentuale da concordare direttamente tra compartecipante e conduttore dell'azienda con l'intervento, in caso di mancato accordo, delle rappresentanze sindacali.

In caso di grandine il conduttore corrisponderà al compartecipante la percentuale di risarcimento liquidata detratte le spese proporzionali di assicurazione e ciò anche se il conduttore è assicuratore di sè stesso nel qual caso la percentuale di risarcimento verrà determinata da un perito.

La distribuzione del vino sarà fatta dal datore di lavoro in sovrappiù di mercede, secondo le consuetudini locali.

Qualora il conduttore del fondo intendesse formare le crocette fuori del campo dove è stata eseguita la mietitura, corrisponderà al mietitore un compenso da determinarsi di comune accordo, di volta in volta tra datore di lavoro e prestatore d'opera e in caso di mancato accordo, tra le sedi Mandamentali della Camera Confederale del Lavoro e dell'Associazione tra gli Agricoltori della Provincia di Venezia.

Granoturco: prodotto secco e ventilato e posto in granaio sarà corrisposta al compartecipante la percentuale netta di nolo macchine (il quale è a carico del datore di lavoro) di:

30 % fino ad una produzione di 29-30 q.li per ettaro ed oltre;

31 % fino ad una produzione di 28-29 q.li per ettaro ed oltre;

32 % fino ad una produzione di 27-28 q.li per ettaro ed oltre;

33 % fino ad una produzione di 26-27 q.li per ettaro ed oltre;

34 % fino ad una produzione di 25-26 q.li per ettaro ed oltre;

35 % fino ad una produzione di 25 q.li per ettaro ed oltre.

Il bestiame e le macchine per la rincalzatura vengono gratuitamente fornite, come d'uso, dal conduttore del fondo.

Nel caso in cui il compartecipante e il datore di lavoro si accordino per la essiccazione, a mezzo essiccatoio, del prodotto, il datore di lavoro potrà addebitare al compartecipante la relativa quota del costo di essiccazione.

Nelle eventuali spese di irrigazione e di essiccazione meccanica, il compartecipante concorrerà in misura adeguata e così dicasi di eventuali altri processi tendenti ad alleggerire o ad affrettare i lavori del compartecipante, od aumentare la produzione unitaria.

I tutoli saranno divisi in parti eguali fra conduttore e compartecipante.

Le canne, le foglie e le cime sono di proprietà del conduttore del fondo.

E' in facoltà del conduttore dell'azienda di far eseguire dai compartecipanti il taglio delle canne corrispondendo ad essi, in questo caso, una maggiorazione del 2 % sule quote di compartecipazione loro spettanti come sopra determinato.

Fagiuoli: per i fagiuoli coltivati in consociazione al granoturco, la percentuale di compartecipazione sarà del 30 % sempre spettando al compartecipante la lavorazione inerente, compresa la ventilazione, l'essicamento e il trasporto in granaio.

Per i fagiuoli coltivati a tutto campo la percentuale e la divisione sarà del 30 % con le modalità di cui al comma precedente.

Barbabietole da zucchero: spetterà al compartecipante il 30 % sul peso netto constatato in fabbrica o alla stazione ferroviaria di partenza. Le bietole saranno poste in carretto od in carro a cura ed a spesa del compartecipante.
A richiesta del compartecipante, i datori di lavoro dovranno produrre i documenti dello zuccherificio che si riferiscono, il peso ed il prezzo.

Patate: per le patate nostrane date in compartecipazione, la percentuale sarà del 30% ; esse dovranno essere poste in magazzino e confezionate per il commercio a cura ed a spesa del compartecipante.
Il bestiame e le macchine per la rincalzatura, saranno forniti, come d'uso, gratuitamente dal conduttore del fondo.
Per le patate americane date in compartecipazione, la percentuale sarà del 50%, a carico del compartecipante però restano tutte le spese di lavorazione fino all'immagazzinaggio del prodotto.
Le piante delle patate americane devono essere fornite dal compartecipante.

Lino: spetterà al compartecipante il 30% sul peso del prodotto per tutte le operazioni fino al carico sul carro. a cura e spese del compartecipante.

Girasole: per prodotto essiccato e posto in granaio sarà corrisposta al compartecipante la percentuale netta di nolo macchine del 30%. Nel caso in cui il compartecipante ed il datore di lavoro si accordino per l'essiccazione a mezzo essiccatoio del prodotto, il datore di lavoro potrà addebitare al compartecipante la relativa quota di essiccazione.

Compartecipazioni diverse: le eventuali ulteriori compartecipazioni contemplate nel presente patto, verranno di volta in volta fissate dalle organizzazioni contraenti firmatarie.

Assegnazione terreni a compartecipazione: la divisione e l'assegnazione delle terre per la lavorazione dei prodotti che saranno ceduti in compartecipazione, è di esclusiva spettanza del conduttore del fondo. Resta inteso che le suddette percentuali vengono praticate per i terreni in condizioni normali. In terreno di recente dissodamento, o di difficile prosciugamento, potranno essere modificate in seguito ad accordi fra le parti stipulanti.

Sovvenzioni ai compartecipanti: come per passato potranno essere accordate al compartecipante, ove gli occorrano e compatibilmente alle possibilità dell'agricoltore, sovvenzioni in ragione delle giornate effettivamente spese sul terreno in compartecipazione.

Art. 2.

Rimangono ferme, per le percentuali di compartecipazione, le condizioni di maggior favore eventualmente in atto.

Art. 3.

Eventuali controversie relative all'applicazione del presente contratto saranno discusse in sede conciliativa tra le rappresentanze mandamentali delle parti contraenti. In caso di mancato accordo in sede mandamentale, dette controversie saranno esaminate in sede provinciale dalle stesse parti contraenti.

Art. 4.

Le nuove tariffe di compartecipazione di cui al presente contratto sono comprensive di una indennità di contingenza che gli agricoltori, attraverso gli aumenti accordati, hanno concesso ai compartecipanti in relazione alle necessità di questi ultimi, malgrado le attuali difficoltà delle aziende.

Art. 5.

Il presente contratto avrà la durata di un anno, a partire dall'11 novembre 1944, per l'applicazione sulla ripartizione dei raccolti dell'annata agricola 1944-45, e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno — fino a disdetta da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata, all'altra parte — almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 AGOSTO 1948 SULLA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI RIPARTO DELLA COMPARTECIPAZIONE AGRICOLA PER LA PROVINCIA DI VENEZIA

A prosecuzione della riunione del giorno 7 luglio 1948 e di trattative intercorse direttamente tra le Organizzazioni sindacali, addì 3 agosto 1948 alle ore 17,30 presso l'Ufficio Regionale del Lavoro in Venezia, alla presenza del Direttore dell'Ufficio stesso, avv. *Francesco Mastrovito,* assistito dal dott. *Cesare Jacobi,* sono convenuti i signori:

Donato Donati, Presidente dell'Associazione fra gli Agricoltori della provincia di Venezia, assistito dall'avv. *Bellocchio Domenico,* Direttore dell'Associazione stessa, con la partecipazione degli agricoltori signori *Valle Alvise, Gatto Ferruccio, Salvan Arrigo;*

Zorzetto Primo, Segretario della Confederterra della Provincia di Venezia, assistito dai signori *Negrini Giuseppe* e *Bianco Augusto* della stessa Confederterra;

per l'ulteriore esame della vertenza insorta fra l'Associazione Agricoltori e la Confederterra Provinciale relativamente alla determinazione delle quote di riparto della « Compartecipazione ».

Dopo ampia, cordiale e laboriosa discussione, le parti convengono di confermare per l'anno 1947-48 le quote di riparto della « compartecipazione » nella seguente misura:

— frumento 33%

— granoturco 33%

quando il taglio delle canne venga effettuato dal compartecipante, gli verranno corrisposti quintali 1,30 di granella per Ha., per taglio e messa in pila delle stesse.

Tutoli al 50%.

— fagioli 32%

— barbabietole 33%

— lino 31%

— girasole 32%

— sorgo zuccherino 34%

— soia 32%

— colza 32%

— ricino 32%

— arachide 33%

— patate 31%

Per il granoturco la quota del 33% è stabilita per il riparto del prodotto in granella, essiccato e posto in granaio, o per pannocchie, poste in granaio, all'atto del raccolto.

In quest'ultimo caso, il compartecipante è tenuto ad eseguire la sgranatura quando il concedente la richieda. Il concedente, sempre nel caso di riparto in pannocchie, corrisponderà al compartecipante, a titolo di acconto, la percentuale del 33% diminuita di kg. 50 per Ha.

Detti 50 kg. per Ha., nonchè la rimanenza dei tutoli (17% residuo sul totale della produzione), gli verranno corrisposti a saldo non appena il compartecipante avrà esaurito le operazioni di essiccazione, sgranatura e messa in granaio.

Qualora la sgranatura non avvenga per volontà del concedente, egli è ugualmente tenuto a corrispondere al compartecipante la quota di pannocchie trattenute a titolo di garanzia.

Il compartecipante non è tenuto, per tutto il tempo in cui le pannocchie di parte padronale sono depositate in granaio, ad eseguire alcuna operazione di manutenzione.

Del che si è redatto il presente verbale, che alle ore 4,15 antimeridiane del giorno 4 agosto 1948, viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1125.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Cremona, Novara, Rieti e Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Cremona:

— l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, per i salariati agricoli;

— l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, e relativa tabella, per i braccianti agricoli avventizi;
stipulati tra la Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federbraccianti, l'U.I.L.-Terra Provinciale;

Visti, per la provincia di Novara:

— il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per i braccianti agricoli avventizi;

— il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per i salariati fissi;

— l'accordo collettivo 29 dicembre 1959, per i salariati fissi;
tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale Camera Confederale del Lavoro -, la Federazione Provinciale F.I.S.B.A. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

Visti, per la provincia di Rieti:

— il contratto collettivo integrativo 7 aprile 1952, per i salariati agricoli fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole e Forestali C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori della Terra;

— il contratto collettivo 10 luglio 1957, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti Agricoli, l'Unione Sindacale U.I.L. ;

— il contratto collettivo 10 luglio 1957, per gli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Coloni e Mezzadri C.I.S.L. -, la Federmezzadri Provinciale C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale U.I.L. ;

— l'accordo collettivo 7 marzo 1960, e relative tabelle, per i salariati agricoli fissi ed i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Braccianti e Salariati Union Provinciale C.I.S.L. -, la Federazione Braccianti e Salariati Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. l'U.I.L.-Terra Provinciale;

Visti, per la provincia di Siena:

— l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, per i salariati fissi addetti al bestiame, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale;

— l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Direttt e l'Unione Italiana del Lavoro, la Federbraccianti Provinciale, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.

— l'accordo collettivo 21 luglio 1960, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli C.I.S.L. , la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ;

— l'accordo collettivo 22 luglio 1960, per gli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.-Terra ;

— l'accordo collettivo 28 luglio 1960, per gli addetti alla campagna di fienagione e mietitura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Pro

vinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. Terra -, la Federazione Provinciale Salariati Agricoli C.I.S.L. :

— l'accordo collettivo 28 luglio 1960, per gli addetti alla campagna di trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Salariati Agricoli C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.-Terra ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 n. 26 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961 n. 9 della provincia di Novara, in data 4 agosto 1961, n. 3 e n. 4 della provincia di Rieti, in data 28 luglio 1961, e n. 6 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, relativo ai salariati agricoli; l'accordo collettivo 15 febbraio 1960, relativo ai braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, relativo ai braccianti agricoli avventizi; il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959 e l'accordo collettivo 29 dicembre 1959, relativi ai salariati fissi;

— per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 7 aprile 1952, relativo ai salariati agricoli fissi: il contratto collettivo 10 luglio 1957, relativo ai braccianti agricoli avventizi: il contratto collettivo 10 luglio 1957, relativo agli addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura; l'accordo collettivo 7 marzo 1960, relativo ai salariati agricoli fissi ed ai braccianti agricoli avventizi;

— per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 20 ottobre 1959, relativo ai salariati fissi addetti al bestiame; gli accordi collettivi 20 ottobre 1959, 21 luglio 1960 e 22 luglio 1960, relativi agli operai agricoli; l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo agli addetti alla campagna di fienagione e mietitura; l'accordo collettivo 28 luglio 1960, relativo agli addetti alla campagna di trebbiatura;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle provincie di Cremona, Novara, Rieti e Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 69. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 15 FEBBRAIO 1960, PER I SALARIATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 15 febbraio 1960, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Cremona, alla presenza del Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal 1° Segretario geom. *Mario Signori* e dal Segretario M° *Amedeo Cocchetti,* sono convenuti:

per la LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI: il suo Presidente comm. *Francesco Achilli,* assistito dai componenti la Commissione Sindacale;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI: il suo Presidente on. cav. *Gaetano Zanotti* assistito dal Vice-Presidente comm. *Giuseppe Bonzanini* e dal Direttore dott. *Antonio Padovani;*

per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AFFITTUARI CONDUTTORI: il suo Presidente sig. *Giovanni Bottini,* assistito dal Direttore dott. *Antonio Padovani;*

per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI: il suo Presidente sig. *Giuseppe Merli,* assistito dal Segretario sig. *Luigi Carnevali;*

per la LIBERTERRA PROVINCIALE: il suo Segretario signor *Ideo Barbiani,* assistito dal Segretario Generale dell'Unione Sindacale Provinciale sig. *Mirko Rizzini* e dal Segretario aggiunto sig. *Fiorenzo Maroli;*

per la FEDERBRACCIANTI: i Segretari sig. *Italo Ruggeri,* sig. *Adriano Zana,* sig. *Renzo Antoniazzi* ed il Segretario di Zona sig. *Minuti Ermete,* assistiti dai Segretari della Camera del Lavoro sig. *Giovanni Chiappani* e sig. *Renzo Zaffanella;*

per l'U.I.L.-TERRA PROVINCIALE: il Segretario signor *Gualtiero Cantelli;*

i quali regolarmente muniti del mandato a trattare e concludere il Contratto di lavoro in nome e per conto delle rispettive Organizzazioni, dopo ampia discussione, hanno stipulato il seguente accordo

A

Il Contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati agricoli della provincia di Cremona, scaduto in data 11 novembre 1959, è prorogato a tutto l'11 novembre 1961 con le seguenti modifiche:

1. *Salario base:*

Il salario base annuo di tutte le categorie di salariati viene aumentato di L. 3.500 a decorrere dall'11 novembre 1959.

2. *Indennità di qualifica:*

Le indennità di qualifica per gli specializzati e qualificati sottoindicati vengono aumentate, a decorrere dall'11 novembre 1959, nella misura annua:

Capo uomo	L. 20.000
Capo bergamino	» 20.000
Bergamino	» 20.000

3. *Salario in natura:*

Il valore corrispondente a q.li 2 di frumento a lire 6.000, q.li 3 di granoturco a L. 4.000 e q.li 10 di legna a L. 350, globalmente stabilito in L. 27.500, viene trasferito nel salario base annuo.

Per effetto di detto trasferimento, il salario in natura spettante risulta così stabilito: q.li 5 di frumento secco, pulito e mercantile; q.li 9 di granoturco secco con preferenza alla qualità gialla; q.li 25 di legna scalvo e di qualità comune, mercantile.

4. *Casa di abitazione e orto:*

L'indennità sostitutiva della casa di abitazione e dell'orto è aumentata di L. 2.000 per la casa e L. 1.000 per l'orto.

5. *Bergamino:*

Quale compenso per il lavoro svolto nelle feste infrasettimanali, il bergamino ha diritto a un premio di mungitura pari al valore dell'1% del latte prodotto dalle vacche affidategli, calcolate al prezzo medio provinciale per il prodotto reso caldo alla stalla, accettato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Cremona.

In ogni caso, il premio di mungitura non potrà essere inferiore all'importo delle retribuzioni spettante per il lavoro prestato nelle feste infrasettimanali, cui all'art. 16 del contratto scaduto, ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata con legge 31 marzo 1954, n. 90.

Il bergamino avrà diritto altresì alla fornitura gratuita di un litro di latte giornaliero.

Nelle aziende piccole, ove il numero delle vacche non supera le 13, il compenso per il mancato riposo settimanale è fissato forfettariamente in L. 1.100 per giornata.

6. *Ferie:*

Il periodo di ferie annuali, spettante a tutte le categorie di salariati, è aumentato di un giorno.

7. *Permessi:*

In caso di morte di componenti la propria famiglia (genitori, figli, fratelli, anche se non conviventi sarà concesso al salariato fisso un permesso di due giorni, senza alcuna trattenuta salariale.

In caso di chiamata per visita di leva, sarà concesso al salariato fisso un permesso di un giorno, senza alcuna trattenuta salariale.

In caso di trasfusione di sangue, sarà concesso al salariato fisso, donatore di sangue, un riposo sino a dodici ore dopo la trasfusione senza che venga operata alcuna trattenuta salariale.

8. *Mungitura meccanica*:

Le Organizzazioni Sindacali Agricole, esaminato il problema della meccanizzazione nelle aziende agricole, riconoscono l'importanza e la necessità urgente di risolverlo. A tale scopo decidono di iniziare l'esame dell'argomento in sede sindacale, facendo in modo di definirlo entro il 30 aprile 1960.

In caso di mancata definizione, dopo tale data le Organizzazioni dei datori di lavoro da una parte e quelle dei lavoratori dall'altra nomineranno rispettivamente due tecnici, che dovranno essere preferibilmente della provincia. Il Presidente sarà scelto, di comune accordo, fuori dell'ambito provinciale, nel settore dei competenti funzionari governativi.

In caso di mancato accordo, la nomina del Presidente sarà deferita al sig. Prefetto, che sceglierà tra i funzionari degli Ispettorati Agrari della Lombardia o fra i docenti delle Facoltà di Agraria dell'Alta Italia.

Detta Commissione delibererà per la manodopera addetta alle stalle con particolare riferimento alla mungitura e le conclusioni avranno applicazione a far tempo dall'11 novembre 1960, mentre entro il 30 giugno 1960 dovrà essere presentato l'elaborato.

9. *Centro per la qualificazione della manodopera*.

Le parti, riconosciuta l'importanza di effettuare ogni sforzo al fine di qualificare la manodopera agricola in forza nelle aziende, decidono di dare vita ad un centro per la qualificazione della manodopera.

Le modalità tecniche per il reperimento delle fonti di finanziamento e la strutturazione del Centro saranno definite in sede sindacale entro la data del 30 giugno 1960.

B

(*Omissis*).

C

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 FEBBRAIO 1960, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 15 febbraio 1960, presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Cremona, alla presenza del Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal 1° Segretario geom. *Mario Signori* e dal Segretario M° *Amedeo Cocchetti*, sono convenuti:

per la LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI CREMONESI: il suo Presidente comm. *Francesco Achilli*, assistito dai componenti la Commissione Sindacale;

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI: il suo Presidente on. cav. *Gaetano Zanotti* assistito dal Vice-Presidente comm. *Giuseppe Bonzanini* e dal Direttore dott *Antonio Padovani*.

per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AFFITTUARI CONDUTTORI il suo Presidente sig. *Giovanni Bottini*, assistito dal Direttore dott *Antonio Padovani*;

per l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI: il suo Presidente sig. *Giuseppe Merli*, assistito dal Segretario sig. *Luigi Carnevali*;

per la LIBERTERRA PROVINCIALE: il suo Segretario signor *Ideo Barbiani*, assistito dal Segretario Generale dell'Unione Sindacale Provinciale sig. *Mirko Rizzini* e dal Segretario aggiunto sig. *Fiorenzo Maroli*;

per la FEDERBRACCIANTI: i Segretari sig. *Italo Ruggeri*, sig. *Adriano Zana*, sig. *Renzo Antoniazzi* ed il Segretario di Zona sig. *Minuti Ermete*, assistiti dai Segretari della Camera del Lavoro sig. *Giovanni Chiappani* e sig. *Renzo Zaffanella*,

per l'U.I.L.-TERRA PROVINCIALE: a Segretario signor *Gualtiero Cantelli*:

i quali regolarmente muniti del mandato a trattare e concludere il Contratto di lavoro in nome e per conto delle rispettive Organizzazioni, dopo ampia discussione, hanno stipulato il seguente accordo

A

(*Omissis*).

B

Avventizi agricoli:

A decorrere dalla data del presente accordo, la paga oraria dei braccianti agricoli avventizi sarà maggiorata della quota oraria equivalente all'aumento di L. 3.500 annue apportato ai salariati comuni, calcolato sulla base di 2.200 ore lavorative annue.

C

(*Omissis*).

ALLEGATO

TABELLA DELLE TARIFFE ORARIE

dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Cremona determinata in applicazione dell'accordo 15 febbraio 1960 e in vigore dal 15 febbraio 1960.

Le Organizzazioni sindacali in adempimento di quanto previsto dall'accordo stipulato in data 15 febbraio 1960 relativo all'aumento della paga oraria degli avventizi agricoli e donne, hanno compilato la seguente tabella oraria da corrispondersi ai predetti lavoratori con decorrenza 15 febbraio 1960:

Paga base	L.	38,60		
Contingenza	»	118,12		
Indenn. varie (7,50%)	»	11,75		
			L.	168,47
Forfettizzaz. feste infrasett			»	10 –
Forfettizzaz. caro pane			»	3,75
			L.	182,22
arrotondamento			»	2
			L.	182,24

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI

	paga normale	9 e 10 ora	straord. e fes
18 — 65	182,20 + — = 182,20	223,30	230,90
17 — 18	148,50 + 3,75 = 152,25	185,80	192,30
16 — 17	133,85 + 3,75 = 137,60	167,50	173,35
15 — 16	107,10 + 3,75 = 110,85	134 —	138,70
14 — 15	89,25 + 3,75 = 93 —	111,65	115,55

Donne

	paga oraria
17 — 55	124,90 + 3,75 = 128,65
16 — 17	110,65 + 3,75 = 114,40
15 — 16	98,15 + 3,75 = 101,90
14 — 15	89,25 + 3,75 = 93 —

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 DICEMBRE 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 29 dicembre 1959, nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, in Novara, piazza Martiri della Libertà, n. 4

t r a

l'Unione Provinciale Agricoltori di Novara, rappresentata dal suo Presidente comm. geom. *Ernesto Innocenti,* dal Vice Presidente cav. uff. *Natale Caresana* e dai signori: dott. *Mario Allevi,* cav. *Piero Borando,* cav. *Piero Geddo,* geom. *Pierantonio Caresana, Giovanni Mercalli,* assistiti dal dott. *Vittorio Olivelli* e dal sig. *Oreste Sguazzini;*

l'Associazione Provinciale Agricoltori di Novara, rappresentata dal suo Presidente geom. *Carlo Marinone,* dal Vice Presidente dott. *Ernesto Ravera* e dai signori: comm. *Clemente Carnevale Pellino* e *Giuseppe Sguazzini,* assistiti dal per. ind. *Sandro Baraggioli;*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara, rappresentata dal suo Presidente on. dott. *Dante Graziosi,* assistito dal geom. *Cirillo Cattaneo,* dal dottor *Giulio De Lorenzi* e dal sig. *Stefano Varallo*

e

la Camera Confederale del Lavoro - Confederterra - Federbraccianti Provinciale di Novara, rappresentata dai suoi Segretari signori: *Enrico Sacchi* e *Gaudenzio Tencaioli;*

la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli - Federazione Provinciale di Novara, rappresentata dal suo Segretario sig. *Dante Pezzana;*

la Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale di Novara, rappresentata dal suo Segretario sig. *Goliardino Sesia;*

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Braccianti agricoli avventizi della Provincia di Novara.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto collettivo provinciale regola i rapporti fra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEI BRACCIANTI AVVENTIZI

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

In proposito ed allo scopo di favorire la maggiore occupazione possibile di braccianti, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro si impegnano, specie nei mesi invernali e per il tramite di loro rappresentanti comunali, a spiegare ogni interessamento affinchè compatibilmente con le esigenze colturali ed economiche delle imprese e laddove si verifichino sensibili fenomeni di disoccupazione, vengano offerte ai braccianti avventizi le maggiori possibilità di occupazione.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario ordinario giornaliero di lavoro dal 12 novembre all'11 febbraio è stabilito in sette ore; nei restanti mesi, in otto.

L'orario lavorativo delle giornate di sette ore avrà inizio alle 8 e termine alle 16, con un riposo intermedio di un'ora, mentre quello delle giornate di otto ore inizierà alle 7,30 e finirà alle 17,30 o alle 18, a seconda delle esigenze colturali di ogni singola azienda e con un riposo intermedio di due ore o due e mezza, salvo accordi particolari da prendersi direttamente fra datori e prestatori d'opera.

Il riposo intermedio deve coincidere con l'ora consueta della colazione del mezzogiorno.

Gli spostamenti da un luogo di lavoro all'altro, se effettuati durante l'orario lavorativo, sono a carico dell'imprenditore, mentre quelli compiuti durante il riposo intermedio sono a carico dei braccianti solo ed in quanto tali spostamenti non superino i 500 metri.

Le brevi sospensioni e le eventuali interruzioni del lavoro ordinate dall'imprenditore sono a carico del medesimo.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Qualora le circostanze lo rendano necessario, al datore di lavoro è data facoltà di richiedere ai braccianti — i quali, salvo seri impedimenti, sono tenuti ad aderire alla richiesta — la prestazione di lavoro straordinario, festivo e notturno.

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro fissato all'art. 4;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo il tramonto all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nei giorni di cui al successivo art. 6.

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite con le seguenti maggiorazioni da applicarsi sulla normale retribuzione oraria:

lavoro straordinario 25%;

lavoro festivo 50%;

lavoro notturno 70%;

lavoro notturno a turni regolari 15%.

Le ore festive eccedenti l'orario giornaliero di lavoro saranno retribuite con una maggiorazione del 75%.

Le prestazioni di lavoro straordinario non potranno superare le due ore giornaliere.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

I braccianti avventizi hanno diritto al riposo settimanale che deve coincidere con la domenica.

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche, la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno;
2) il 6 gennaio, Epifania;
3) il 22 gennaio, S. Gaudenzio;
4) l'ultimo giorno di carnevale;
5) il 19 marzo, S. Giuseppe;
6) il lunedì dopo Pasqua;
7) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
8) il 1° maggio, Festa del Lavoro;
9) il giorno dell'Ascensione;
10) il giorno del Corpus Domini;
11) il 2 giugno, anniversario della Fondazione della Repubblica;
12) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo;
13) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione;
14) il 1° novembre, Ognissanti;
15) il IV Novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
16) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
17) il 25 dicembre, S. Natale;
18) il 26 dicembre, S. Stefano.

Quando la festa del Patrono del luogo cade in giorno già festivo, viene riconosciuto giorno di festa quello seguente.

Art. 7.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini e per le donne è così determinata:

Uomini:

dai 17 ai 65 anni unità piena: 100%;

dai 16 ai 17 anni 75% della retribuzione dell'unità piena;

dai 15 ai 16 anni 66,66% della retribuzione dell'unità piena;

dai 14 ai 15 anni 50% della retribuzione dell'unità piena.

Donne:

dai 16 ai 65 anni unità piena: 100%;

dai 15 ai 16 anni - 66,66% della retribuzione dell'unità piena;

dai 14 ai 15 anni 50% della retribuzione dell'unità piena.

Le retribuzioni orarie dei braccianti avventizi, che comprendono la paga base, l'indennità di contingenza e l'indennità stabilita dalla legge 10 dicembre 1959 n. 1085, sostitutiva della precedente indennità di car pane, sono le seguenti:

Uomini:

lavori di 1ª categoria unità piena: L. 162,80;

lavori di 2ª categoria unità piena: L. 158,75;

lavori di 3ª categoria unità piena: L. 156,35.

Donne:

lavori di 1ª categoria unità piena: L. 134,85;

lavori di 2ª categoria unità piena: L. 128,80;

lavori di 3ª categoria unità piena: L. 125,60.

I braccianti compresi fra il 65° ed il 70° anno di età percepiranno una retribuzione ridotta del 15% rispetto all'unità piena, mentre quelli di età superiore ai 7 la riduzione viene elevata al 20%.

Sulle retribuzioni dei braccianti avventizi oper l'Accordo Nazionale di Scala Mobile per i salari agricoli, integrato dall'accordo provinciale del 16 gennaio 1953, che rimane confermato.

A cura delle Organizzazioni sindacali stipulanti, ogni variazione di scala mobile verrà applicata alle retribuzioni con decorrenza dal dodicesimo giorno del mese cui la variazione si riferisce.

Ai lavoratori compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonchè di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizi e ferie, ecc., di cui non possono beneficiare i braccianti avventizi perchè istituti propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

La misura e le modalità di pagamento di tale indennità sono fissate nei successivi articoli 8 e 9.

Per gli uomini sono considerati:

lavori di 1ª categoria: spurgo e taglio dell'erb delle fontane;

lavori di 2ª categoria: zappatura del granoturco e delle patate (scalzo e rincalzo); abbattimento piante di alto fusto; rivoltatura del risone in magazzino; rivoltatura delle mondature in risaia; sostituzione dei cavallanti nell'uso dei cavalli;

lavori di 3ª categoria: tutti gli altri lavori non contemplati nelle categorie precedenti.

Per le donne sono considerati:

lavori di 1ª categoria: mietitura del ravizzone;

lavori di 2ª categoria: zappatura del granoturco, delle patate e dei fagioli (scalzo e rincalzo); raccolta e trebbiatura del granoturco e dei fagioli; rivoltatura delle mondature in risaia;

lavori di 3ª categoria: tutti gli altri lavori non contemplati nelle categorie precedenti.

I casi di contestazione derivanti da minorata capacità lavorativa o da minorazione fisica dei lavoratori ultrasessantacinquenni verranno demandati, per la loro risoluzione, alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 8.

RICORRENZE FESTIVE

L'obbligo derivante ai datori di lavoro dall'applicazione delle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90, viene da questi soddisfatto mediante la corresponsione ai braccianti avventizi (uomini) di una indennità giornaliera pari al 6,50% della retribuzione per otto ore di lavoro di 3ª categoria.

La suddetta indennità comprende tutte le ricorrenze festive per le quali è dovuta ai braccianti la retribuzione, ad eccezione delle festività del Corpus Domini, dei SS. Pietro e Paolo e di Ognissanti, le quali, semprechè non siano conglobate nelle tariffe fissate per i lavori della risicoltura (monda, trapianto, taglio e raccolta del riso) verranno retribuite alla loro scadenza ai sensi di legge.

La percentuale del 6,50 % compete ai braccianti avventizi per tutte le giornate di effettivo lavoro, ad eccezione di quelle retribuite con le tariffe per i lavori di monda, trapianto, mietitura ed operazioni inerenti alla raccolta del riso. Essa verrà corrisposta ai braccianti per un massimo di 220 giornate lavorative annue retribuite con le tariffe per i lavori ordinari di cui al precedente art. 7. Nelle suddette 220 giornate non sono da considerare quelle retribuite con le tariffe previste per i lavori della risicoltura.

L'indennità in parola rimane invariata qualunque sia il lavoro cui vengono adibiti i braccianti ed è disgiunta dalla retribuzione in quanto su di essa non operano le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno nè le maggiorazioni di salario previste per altri titoli. Rimane pure invariata anche nel periodo che va dal 12 novembre all'11 febbraio, epoca in cui l'orario giornaliero di lavoro è ridotto a sette ore.

In caso di prestazioni inferiori all'orario di lavoro fissato dal precedente art. 4, l'indennità verrà corrisposta in proporzione al lavoro effettivamente prestato, così come verrà corrisposta in proporzione alla retribuzione spettante ai braccianti di età inferiore ai 17 anni ed a quella percepita dai lavoratori soggetti, per qualsiasi ragione, a salario ridotto.

Quando invece vi sia prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive di cui alle leggi summenzionate, ai braccianti compete il trattamento economico contemplato dalle leggi stesse e cioè la retribuzione prevista per il lavoro festivo, oltre la percentuale oraria dell'indennità di cui trattasi, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato.

Per le donne, non essendo stabilita alcuna indennità forfettaria, valgono le disposizioni di legge.

Art. 9.

GRATIFICA NATALIZIA, FERIE, INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

A tutti i braccianti (uomini) compete, a titolo di gratifica natalizia, indennità di anzianità e ferie, una indennità giornaliera pari al 15 % della retribuzione per otto ore di lavoro di 3ª categoria.

La suddetta indennità compete ai braccianti per tutte le giornate di effettivo lavoro ad eccezione di quelle retribuite con le tariffe stabilite per i lavori di monda, trapianto, mietitura ed operazioni inerenti alla raccolta del riso. Essa verrà corrisposta ai braccianti per un massimo di 220 giornate lavorative annue retribuite con le tariffe per i lavori ordinari di cui al precedente art. 7. Nelle suddette 220 giornate non sono da considerare quelle retribuite con le tariffe previste per i lavori della risicoltura.

Ai lavoratori occupati in aziende ove non viene praticata la coltivazione del riso, l'indennità verrà corrisposta fino ad un massimo di 260 giornate.

L'indennità in parola rimane invariata qualunque sia il lavoro cui vengono adibiti i braccianti ed è disgiunta dalla retribuzione in quanto su di essa non operano le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno nè le maggiorazioni di salario previste per altri titoli. Rimane pure invariata anche nel periodo che va dal 12 novembre all'11 febbraio, epoca in cui l'orario giornaliero di lavoro è ridotto a sette ore.

In caso di prestazioni inferiori all'orario di lavoro fissato dal precedente art. 4, l'indennità verrà corrisposta in proporzione al lavoro effettivamente prestato, così come verrà corrisposta in proporzione alla retribuzione spettante ai braccianti di età inferiore ai 17 anni ed a quella percepita dai lavoratori soggetti, per qualsiasi motivo, a salario ridotto.

Alle donne avventizie, in sostituzione dei titoli di cui sopra, compete un soprassoldo di L. 10 per ogni giornata di lavoro, fatta eccezione per le giornate retribuite con tariffa di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso.

Art. 10.

TARIFFE SPECIALI E SOPRASSOLDI

a) Le tariffe per i lavori di monda e trapianto del riso, di falce messoria, di taglio e raccolta del riso verranno stabilite da appositi contratti;

b) ai braccianti che compiono lavori di falce fienaia compete la retribuzione prevista per i lavori di 3ª categoria maggiorata del 20 % Tale retribuzione è frazionata nelle ore di effettivo impiego nei lavori in parola.

Se il lavoro di falce fienaia è compiuto in periodo di monda, ai braccianti compete, in aggiunta alla tariffa di monda comprensiva di tutti gli elementi che la compongono, un soprassoldo giornaliero di L. 50;

c) ai braccianti adibiti a lavori di carico e scarico a spalla del risone o del riso bianco compete un soprassoldo di 3 lire per ogni quintale;

d) a quelli che usano il trattore compete un soprassoldo di L. 20 orarie;

e) a quelli adibiti allo spandimento della calciocianamide compete un soprassoldo da stabilirsi direttamente fra datori e prestatori d'opera;

f) a quelli addetti allo spandimento dei concimi chimici (esclusa la calciocianamide) e dei diserbanti con pompa a mano, il datore di lavoro deve fornire un indumento che i lavoratori restituiranno a lavoro ultimato. Se tale indumento non viene fornito, ai lavoratori compete un soprassoldo giornaliero pari ad un'ora di retribuzione di 3ª categoria, qualunque sia il tempo impiegato nello spandimento del concime o del diserbante;

g) ai braccianti adibiti ai lavori di marcita in acqua corrente compete un soprassoldo giornaliero di L. 40;

h) a quelli addetti alla semina del riso compete un soprassoldo di L. 15 per pertica seminata; L. 25 a doppia andata e L. 50 per ogni pertica di vivaio;

i) alle donne addette ai lavori di spianamento in risaia compete un soprassoldo di L. 20 giornaliere;

l) ai braccianti adibiti a lavori di ranzotto compete un soprassoldo di L. 25 al giorno;

m) a quelli impiegati nei lavori di scalvo, abbattimento e spaccatura delle piante vive e morte competono kg. 20 di fascina e 10 di pali al giorno.

Le operazioni di martellatura della falce fienaia, da compiersi complessivamente in mezz'ora, rientrano nell'orario di lavoro. Il datore di lavoro può tuttavia richiedere al lavoratore la prestazione di otto ore effettive di lavoro di falciatura corrispondendo al prestatore d'opera mezz'ora di retribuzione di 3ª categ.

Nei lavori di ranzotto e di falcetto, invece, è stabilita una martellatura a carico del datore di lavoro, operazione che deve avvenire nel tempo strettamente necessario e sempre nell'ambito dell'orario giornaliero di lavoro.

Art. 11.

LAVORI DELLA RISICOLTURA

Ai braccianti occupati presso le aziende risicole durante i periodi di monda e di raccolta del riso deve essere assicurato un numero di giornate non inferiore a quello realizzato da eventuali squadre di lavoratori forestieri o locali assunti dalle aziende stesse per l'esecuzione di tali lavori. Ciò vale in quanto le retribuzioni per i lavori della risicoltura siano superiori a quelle previste per i lavori normali di cui al precedente articolo 7.

I datori di lavoro che hanno rimpatriato la squadra di mondariso forestieri, pur continuando i lavori di monda con la squadra locale, sono tenuti, sino alla cessazione dei lavori stessi e salvo sospensione, a corrispondere anche ai braccianti normalmente occupati nelle aziende la retribuzione fissata per il lavoro di monda e ciò anche se i braccianti medesimi sono adibiti ad altri lavori.

Nel caso, invece, che un datore di lavoro abbia terminato il ciclo normale delle operazioni di monda per riprendere dopo almeno due giorni con la squadra locale o parte di essa, ai braccianti compete la retribuzione fruita dai mondariso esattamente per il numero di giornate o di ore che avrebbe impiegato tutta la manodopera occupata nel periodo di monda (locale e forestiera) ad eseguire quei lavori ripresi dopo la sospensione dalla squadra locale o parte di essa.

Art. 12.

SOSTITUZIONE DEI SALARIATI

Il bracciante è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, ad usare il bestiame da lavoro ed a rispettare l'orario dei salariati.

In tal caso, al bracciante che sostituisce il cavallante salariato nell'uso dei cavalli compete la retribuzione prevista all'art. 7 per i lavori di 2ª categoria. Se, però, la maggioranza dei braccianti occupati in azienda viene impiegata in lavori a tariffa superiore, questa compete anche al sostituto. Il bracciante che sostituisce il cavallante nell'uso del bestiame da lavoro ha diritto, in caso di infortunio, alla retribuzione per sette giorni.

Art. 13.

LAVORO IN TENUTE LONTANE SITE IN ALTRI COMUNI

I braccianti che per necessità di lavoro vengono trasferiti dall'imprenditore in tenute lontane fuori Comune, concorderanno direttamente un soprassoldo con l'imprenditore medesimo.

Qualora detti lavoratori dovessero pernottare sul fondo, il datore di lavoro dovrà provvedere al loro alloggio e dovrà fornire gratuitamente i generi alimentari e i mezzi necessari per confezionare la minestra secondo la tabella prevista per le mondariso locali.

Art. 14.

PRIMO UOMO

La squadra di braccianti superiore alle cinque unità può nominare il « primo uomo », il cui nominativo deve essere segnalato all'imprenditore.

Il « primo uomo », che viene considerato ad ogni effetto un comune bracciante, ha il compito di mantenere coll'imprenditore i rapporti discendenti dall'applicazione del presente contratto.

Art. 15.

ATTREZZI DI LAVORO

Il bracciante è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il bracciante ha l'obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 16.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 17

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18.

NORME DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità della mancanza e secondo i seguenti principii:

1) *col richiamo*: per mancanze di lieve entità commesse per la prima volta e che non comportino danni a materiali o colture che diano luogo a risarcimento del danno:

2) *con la multa di mezz'ora di retribuzione*: quando il lavoratore si presenti al lavoro in istato di ubriachezza o che, senza autorizzazione dell'imprenditore, abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio o ne anticipi la fine;

3) *con la multa di un'ora di retribuzione*: nei casi di recidiva delle mancanze di cui ai paragrafi precedenti e nel caso che il lavoratore arrechi, per negligenza, danno all'azienda e ciò indipendentemente dal diritto dell'imprenditore di pretenderne risarcimento.

Art. 19.

LICENZIAMENTO

Il licenziamento del bracciante avventizio può avvenire con il preavviso di un giorno, senza di che il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore licenziato una giornata di retribuzione.

Art. 20.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di controversia fra datori e prestatori d'opera sull'applicazione del presente contratto, la controversia medesima, quando le parti non abbiano direttamente raggiunto l'accordo, viene demandata alle rispettive Organizzazioni di categoria per il tentativo di amichevole componimento.

Le Organizzazioni medesime, all'uopo, provvedono a convocare le parti, le quali sono tenute a rispondere alla convocazione. In caso contrario la parte assente corrisponderà all'altra l'importo di una giornata di retribuzione.

Art. 21.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero insorgere circa l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti per il sollecito componimento.

Art. 22.

RISPETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

Datori e prestatori d'opera sono tenuti alla precisa osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

Art. 23.

RAPPORTI

Per quanto attiene a tutti i rapporti di servizio, i lavoratori dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi lo rappresenta nell'azienda stessa, nonchè dai rispettivi capi.

I lavoratori devono pertanto attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza e continuità il lavoro assegnato.

Art. 24.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale integrativo del patto collettivo nazionale stipulato il 15 febbraio 1957, ha efficacia a partire dal 12 febbraio 1960 sino all'11 novembre 1961.

Potrà essere prorogato di anno in anno per tacita rinnovazione ove non intervenga disdetta da una delle parti contraenti, disdetta da darsi a mezzo di lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 DICEMBRE 1959, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 29 dicembre 1959, nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, in Novara, Piazza Martiri della libertà, n. 4

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI NOVARA, rappresentata dal suo Presidente comm. geom. *Ernesto Innocenti*, dal Vice Presidente cav. uff. *Natale Caresana* e dai signori: dott. *Mario Allevi*, cav. *Piero Borando*, cav. *Piero Geddo*, geom. *Pierantonio Caresana*, *Giovanni Mercalli*, assistiti dal dott. *Vittorio Olivelli* e dal sig. *Oreste Sguazzini*;

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI NOVARA, rappresentata dal suo Presidente geom. *Carlo Marinone*, dal Vice Presidente dott. *Ernesto Ravera* e dai sigg. comm. *Clemente Carnevale Pellino* e *Giuseppe Sguazzini*, assistiti dal perito industriale *Sandro Baraggioli*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI NOVARA, rappresentata dal suo Presidente on. dott. *Dante Graziosi*, assistito dal geom. *Cirillo Cattaneo*, dal dott. *Giulio De Lorenzi* e dal sig. *Stefano Varallo*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - CONFEDERTERRA - FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE DI NOVARA, rappresentata dai suoi Segretari signori *Enrico Sacchi* e *Gaudenzio Tencaioli*;

la FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA, rappresentata dal suo Segretario sig. *Dante Pezzana*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI NOVARA, rappresentata dal suo Segretario sig. *Goliardino Sesia*;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Salariati Agricoli della Provincia di Novara.

Art. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Per quanto non contemplato dal contratto, si fa riferimento alle norme di legge o alle consuetudini, in quanto applicabili.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO FISSO

Per salariato fisso si intende il lavoratore assunto e vincolato per la durata minima di un anno o comunque quello che, per sopravvenute esigenze della azienda, viene assunto durante l'annata agraria e fino al termine della stessa.

La qualifica del salariato deve risultare nel contratto individuale di cui all'articolo seguer

Art. 3.

CONTRATTO INDIVIDUALE E DISDETTA

All'atto dell'assunzione, tra datore di lavoro e salariato dev'essere redatto e firmato il contratto individuale di lavoro (cartellino) in triplice copia. Di queste, una copia verrà trattenuta da ciascuna delle due parti interessate, mentre la terza verrà trasmessa all'Ufficio di Collocamento per le incombenze di sua competenza.

Il contratto individuale ha durata di due anni ai sensi della legge 15 agosto 1949, n. 533. Alla scadenza il contratto s'intende tacitamente rinnovato qualora non sia intervenuta disdetta da una all'altra parte almeno quattro mesi prima della scadenza stessa mediante firma sull'apposito modulo incluso nel libretto sindacale di lavoro o mediante lettera o cartolina raccomandata.

Il salariato disdettato deve abbandonare l'azienda, lasciando libera l'abitazione e gli annessi di sè e famigliari, nonchè persone e cose interposte, entro il mezzogiorno dell'11 novembre.

I contratti individuali in deroga al presente contratto collettivo saranno validi solo se più favorevoli ai lavoratori.

Art. 4.

ASSUNZIONI

Le assunzioni dei salariati fissi, per i quali è ammessa la richiesta nominativa, sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera

Art. 5.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

I datori di lavoro e i salariati devono munirsi del libretto sindacale, da ritirarsi presso le rispettive Organizzazioni.

Su tale libretto, oltre la qualifica del salariato, saranno registrate le sovvenzioni, le prestazioni di lavoro ordinario, le trattenute ecc. con l'indicazione dell

relative causali, nonchè i provvedimenti disciplinari e penalità conseguenti. Dette registrazioni dovranno essere effettuate sui libretti delle due parti e dovranno avvenire, di norma, all'atto delle sovvenzioni mensili.

Art. 6.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.

Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa, il cui ammontare gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è fissata in otto ore giornaliere e in 48 settimanali.

Fatta eccezione per i mungitori e per i manzolai, dall'11 novembre all'11 febbraio l'orario lavorativo giornaliero viene ridotto a sette ore.

Le ore fatte in meno (un'ora al giorno) nei suddetti mesi invernali verranno detratte dalle retribuzioni dei salariati ; nella detrazione non dovrà essere considerata l'incidenza dell'alloggio.

L'orario giornaliero di lavoro dovrà essere distribuito in modo che, di norma, i due periodi lavorativi siano uguali. E' data tuttavia facoltà all'imprenditore, quando le esigenze colturali lo richiedano, di aumentare o diminuire uno dei due periodi, rispettando però sempre il riposo intermedio del mezzogiorno secondo le consuetudini locali.

Per i cavallanti, i bifolchi e i trattoristi, il tempo occorrente per i viaggi di andata sul lavoro, nell'ambito strettamente necessario per compierli, fa parte dell'orario lavorativo, mentre i viaggi di ritorno sono a carico dei lavoratori.

Art 8.

INTERRUZIONE DEL LAVORO E RICUPERO

E' data facoltà all'imprenditore di ricuperare il tempo perso per intemperie o per cause di forza maggiore.

Il ricupero deve avvenire entro i sette giorni successivi a quello di interruzione, con un massimo di due ore al giorno e senza alcun aumento della retribuzione giornaliera spettante ai salariati.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Si considera :

a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 7 ;

b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche, nel giorno della festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro e in quelli previsti dal successivo art. 10 :

c) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo il tramonto all'alba.

Il datore di lavoro può richiedere ai salariati dipendenti la prestazione di lavoro straordinario, festivo e notturno ed i lavoratori sono tenuti ad aderire alla richiesta, salvo impedimento di carattere eccezionale.

Qualora venisse richiesto al manzolaio di prestare la sua opera nei giorni festivi o di riposo settimanale, gli dovrà essere corrisposta la normale retribuzione giornaliera, maggiorata della percentuale prevista per il lavoro festivo, per otto ore di lavoro.

Nel caso il manzolaio, in tali giorni, non occupasse tutte le otto ore nel governo delle manze, sarà in facoltà dell'imprenditore di impiegarlo in altri lavori o di fargli effettuare il ricupero delle ore di lavoro non compiuto nella settimana seguente e senza alcuna ulteriore maggiorazione di retribuzione. Se, però, il lavoratore non intendesse ricuperarle, verrà retribuito per le ore di effettivo lavoro prestato nel giorno festivo o di riposo settimanale.

I lavoro straordinario non può superare la misura massima di due ore al giorno, e di 12 settimanali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione globale per le prestazioni suddette sono le seguenti :

lavoro straordinario 25 % :
lavoro festivo 50 % ;
lavoro notturno 70 % :
lavoro notturno a turni regolari 40 %.

Non si farà luogo ad alcuna maggiorazione per il lavoro notturno del mungitore, del manzolaio, del camparo, del camparo acquaiolo e del casaro, per i quali il lavoro notturno rientra nelle prestazioni normali e del quale si è già tenuto conto nella determinazione delle retribuzioni.

Anche i lavori di caricamento, rastrellamento e trasporto dell'erba svolti in giorno festivo dovranno essere retribuiti con la maggiorazione del 50 %.

I salariati adibiti alla guardia delle stalle e delle scuderie durante la notte nelle circostanze previste dall'articolo 14, verranno compensati con la retribuzione stabilita per il lavoro notturno a turni regolari.

Art 10.

RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI

Ai salariati viene concesso un riposo settimanale di ventiquattr'ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Ai mungitori e ai manzolai il riposo settimanale può essere concesso, a turno, anche in giorno feriale.

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche, la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro (quando questa festa cade in giorno già riconosciuto festivo, verrà considerato giorno di festa quello seguente) nonchè i sotto elencati :

1) il primo giorno dell'anno ;
2) il 6 gennaio, Epifania ;

3) il 22 gennaio, S. Gaudenzio;
4) l'ultimo giorno di Carnevale;
5) il 19 marzo, S. Giuseppe;
6) il lunedì dopo Pasqua;
7) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
8) il 1° maggio, Festa del Lavoro;
9) il giorno dell'Ascensione;
10) il giorno del Corpus Domini;
11) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
12) il 29 giugno, S.S. Pietro e Paolo;
13) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione;
14) il 1° novembre, Ognissanti;
15) il IV novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
16) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
17) il 25 dicembre, S. Natale;
18) il 26 dicembre, S. Stefano.

Nella ricorrenza delle festività nazionali ed infrasettimanali contemplate dalla legge 27 maggio 1949, numero 260 il trattamento economico spettante ai salariati è quello previsto dalla stessa legge nonchè dalla successiva 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 11.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ

I salariati fissi vengono così classificati o qualificati: *mungitore manzolaio cavallante trattorista* camparo camparo acquaiolo tagliaerba fatutto bifolco casaro meccanico falegname fabbro addetto alle pilerie aziendali o piste.

Le categorie dei salariati e le relative retribuzioni sono le seguenti:

Uomini:

dai 17 ai 65 anni unità piena: 100 %;
dai 16 ai 17 anni 75 % della retribuzione della unità piena;
dai 15 ai 16 anni 66,66 % della retribuzione della unità piena;
dai 14 ai 15 anni 50 % della retribuzione della unità piena.

La retribuzione annuale dell'unità piena è la seguente

In natura: tre quintali di riso e tre quintali di granoturco;

In denaro: L. 348.000 (trecentoquarantottomila).

La retribuzione in denaro è composta dalla paga base, dall'indennità di contingenza per 26 giorni mensili e dall'indennità di cui alla legge 10 dicembre 1959, n. 1085, sostitutiva della precedente indennità di caropane.

La retribuzione globale (denaro più natura) è da ritenersi al lordo della detrazione conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 7.

Sulla retribuzione in denaro sopra specificata opera l'Accordo Nazionale di Scala Mobile per i salari agricoli, integrato dall'Accordo provinciale del 2 ottobre 1953, che rimane confermato.

Alla fine di ogni annata agraria verrà effettuato il conguaglio definitivo in relazione alle variazioni di scala mobile registrate dopo l'11 novembre 1959.

In occasione delle suddette variazioni le Organizzazioni sindacali stipulanti provvederanno subito, in via provvisoria, all'aggiornamento della retribuzione mensile, aggiornamento che decorrerà dal dodicesimo giorno del mese cui la variazione si riferisce.

La retribuzione, tanto per la parte in denaro che per quella in natura, dovrà essere corrisposta ai salariati con sovvenzioni mensili da effettuarsi entro l'undici di ogni mese.

I generi in natura spettanti ai lavoratori dovranno sempre essere di ottima qualità.

Nelle zone collinari e montane il datore di lavoro è tenuto a fornire in natura i soli generi prodotti nella sua azienda: per quelli non prodotti corrisponderà al salariato il controvalore in denaro valutato sulla media dei prezzi all'ingrosso, franco produttore, pubblicati dagli Organi competenti.

Nelle altre zone, invece, il datore di lavoro a richiesta del salariato, è tenuto a fornirgli, nella spettanza mensile, i suddetti generi. Il controvalore in denaro dei quantitativi di riso o granoturco eventualmente non ritirati dal salariato verrà pure valutato sulla media dei prezzi all'ingrosso, franco produttore, pubblicati dagli Organi competenti.

I mungitori hanno diritto anche ad un litro di latte gratuito al giorno, compresi i giorni festivi ed il periodo di otto giorni di ferie. Il litro di latte dovrà essere corrisposto, sempre gratuitamente, anche in caso di malattia e per un periodo massimo di trenta giorni.

Il litro di latte gratuito compete inoltre anche al *personale che sostituisce i mungitori*.

Abitazione, orto pollaio, ecc.

Oltre alla retribuzione, il datore di lavoro deve fornire al salariato l'abitazione, il pollaio, la porcilaia ed un appezzamento d'orto non inferiore a cento metri quadrati.

Nel caso il datore di lavoro non possa sistemare il salariato in azienda dovrà provvedere, a proprie spese, a sistemarlo in altro luogo nelle vicinanze, assicurandogli gli annessi di cui sopra, secondo accordi da prendersi direttamente fra gli interessati all'atto dell'assunzione al lavoro.

L'abitazione dev'essere igienica e rispondere alle necessità della famiglia del salariato in relazione al numero dei suoi componenti. Dev'essere imbiancata a cura dell'imprenditore ogni due anni o comunque ad ogni cambiamento di famiglia abitante.

L'impianto di energia elettrica dev'essere mantenuto dal salariato nello stato in cui l'ha avuto in consegna.

Il datore di lavoro deve fornire al salariato il letame per la concimazione dell'orto e la paglia per la porcilaia. Il lavoratore è però tenuto a portare nella letamaia il letame ricavato.

Al salariato viene concesso di tenere: un maiale, non più di venticinque galline, con facoltà di sostituirle con altrettante anitre, e una covata di trentotto pulcini da tenersi in cortile.

E' vietato al salariato di allevare oche, conigli e anitre, quando queste ultime non siano in sostituzione delle galline.

Nel caso la famiglia sia composta da più salariati occupati nella stessa azienda, l'abitazione, gli annessi e il numero degli animali dovranno essere proporzionati al numero dei salariati occupati e comunque concordati all'atto dell'assunzione al lavoro.

Salariati a retribuzione ridotta

I salariati non potranno essere assunti se non dopo il compimento del quattordicesimo anno di età.

Per i giovani, il passaggio alla categoria superiore, agli effetti della retribuzione, avrà luogo a decorrere dalla prima sovvenzione mensile successiva al giorno del compleanno.

Ai salariati di età superiore ai sessantacinque anni e fino ai settanta la retribuzione in denaro verrà ridotta del 10 %. Per quelli di età superiore ai settant'anni la riduzione verrà elevata al 13 %.

Ai mungitori cui è attribuito il carico completo di bovine e che disimpegnino normalmente le loro mansioni non verrà effettuata alcuna trattenuta dalla loro retribuzione.

E' ammessa la riduzione di paga al salariato nel caso si trovi in condizioni di minorata capacità lavorativa, constatata dalle Organizzazioni contraenti.

Art. 12.

COMPENSI E SOPRASSOLDI

Al mungitore che attende al pascolo del bestiame compete, per ogni giorno di pascolo, un'ora di retribuzione globale.

Quando il mungitore, indipendentemente dalla sua età, deve tirare l'acqua per l'abbeverata con pompa a mano, gli viene riconosciuto un compenso mensile di L. 700.

Il salariato di turno addetto al carico e scarico della calciocianamide e del suo spondimento, sarà munito, a cura del datore di lavoro, di apposito camiciotto.

Per i lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali, per falciatura dei prati e delle stoppie con falce fienaia (esclusa l'erba per la bergamina), compiuti in sostituzione dei braccianti avventizi, è fissato un soprassoldo di L. 25 orarie.

Per i lavori di atterramento delle piante di alto fusto, spurgo fontane e cavi d'acqua, spettano ai salariati L. 20 orarie.

Ai salariati adibiti al carico e allo scarico a spalla dei cereali e dei concimi competono L. 3 al q.le.

Ai trattoristi, quando compiono lavori con il trattore, competono L. 20 orarie.

Per i lavori di spandimento a mano dei concimi chimici, compresa la calciocianamide, il soprassoldo verrà concordato direttamente dalle parti.

Per lo spandimento della calciocianamide a macchina, compete ai salariati un soprassoldo di L. 25 al q.le.

La martellatura della falce fienaia rientra nell'orario giornaliero di lavoro, per cui, quando il salariato la eseguisse oltre il detto orario, avrà diritto a mezz'ora di retribuzione.

Quando il numero dei capi in consegna ai salariati e indipendentemente dall'età di questi ultimi, ad eccezione dei cavallanti e dei bifolchi per i quali valgono sempre le distinzioni di categoria per età, fosse superiore a quello previsto dall'art 15 e sempreché la quota eccedente non raggiunga il mezzo salario (nel qual caso dovrà essere concesso un aiuto), verranno corrisposti i seguenti compensi:

al mungitore, per la prima mucca in più delle quote fissate all'art. 15, L. 500 mensili: per le successive, dieci ore di retribuzione mensili;

al mungitore, per ogni vitello svezzato, spettano L. 200:

al cavallante e al bifolco, per il primo cavallo o bue in più della normale coppia, L. 500 mensili; per ogni eventuale successivo, L. 1.000.

Compensi forfettari per cavallanti, bifolchi e campari:

Per il governo dei cavalli e dei buoi, effettuato oltre l'orario giornaliero di lavoro e nei giorni festivi, è stabilito, per i cavallanti ed i bifolchi, un compenso forfettario annuale pari a 252 ore di retribuzione globale.

Per i campari viene pure fissato un compenso forfettario annuale pari a 265 ore di retribuzione globale, e ciò per il servizio durante l'annata, per le ore straordinarie, festive e notturne, nel limite della consuetudine.

Tutti i compensi sopraelencati si intendono in aggiunta alla normale retribuzione e dovranno essere corrisposti ai salariati alla fine della settimana, ad eccezione dei compensi per: maggior carico di bestiame, governo quadrupedi e quello spettante ai campari, che dovranno essere corrisposti alla fine di ogni mese agrario.

Soprassoldi per capi, sotto-capi, salariati soli e altri:

Nelle aziende in cui prestano servizio almeno due salariati della stessa qualifica, uno di essi deve avere funzioni di capo. Dovrà pure essere nominato un sottocapo in quelle in cui prestano servizio almeno quattro salariati della stessa qualifica.

Alle sottonotate qualifiche spettano poi i soprassoldi annuali seguenti:

ai capi L. 7.000;

ai sottocapi, trattoristi e fatutto L. 4.000;

ai trattoristi muniti di patente; agli addetti alle macchine semoventi e ai taglia erba L. 10.000;

ai campari acquaioli, casari, fabbri, meccanici, falegnami L. 6.000:

ai salariati soli in azienda della propria qualifica, esclusi i manzolai, L. 4.500.

Eventuali compensi e soprassoldi concordati fra le parti in misura superiore ai minimi sopraelencati si intendono comprensivi dei minimi stessi.

Le speciali pattuizioni fra le parti convenute per particolari prestazioni dovranno risultare sull'apposita pagina del libretto sindacale. Saranno considerate prive di efficacia quelle contrarie alle norme previste dal presente contratto.

Art. 13.

MANSIONI

Le mansioni cui debbono essere adibiti i salariati fissi sono quelle per le quali sono stati assunti.

I salariati sono tenuti ad eseguire i lavori delle rispettive qualifiche e a sostituire altri salariati, compresi i mungitori nei giorni di assenza, e, per questi ultimi, anche nei giorni festivi.

Gli eventuali danni, non dolosi arrecati alle bovine da salariati che sostituiscono i mungitori non consentono all'imprenditore di licenziare in tronco i sostituti nè ad intimare loro i danni subiti. In tal caso l'imprenditore dovrà segnalare immediatamente, e comunque entro dieci giorni, il fatto alla propria Organizzazione la quale, unitamente a quella dei lavoratori, provvederà alla definizione della pendenza.

Nel caso il datore di lavoro intendesse imporre per tutto l'anno il riposo settimanale ai mungitori dovrà disporre del mungitore di scorta.

L'imprenditore può, in relazione alle esigenze della azienda, adibire il salariato a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente il salariato ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.

Le mansioni proprie alle varie qualifiche dei salariati sono le seguenti:

Camparo e camparo acquaiolo:

Provvede a far eseguire i lavori ordinati dall'imprenditore, o da chi lo rappresenta, curandone l'esecuzione con la sua diretta sorveglianza.

Attende al governo delle acque ed alla loro distribuzione secondo i piani stabiliti dall'imprenditore.

Capo-mungitore:

Oltre all'esecuzione del normale lavoro del mungitore ed alla cura degli attrezzi in consegna, deve sorvegliare che il governo e la mungitura del bestiame avvengano nell'orario prescritto dal datore di lavoro e che siano osservate le norme igieniche e sanitarie.

E' suo dovere di capo richiamare i mungitori dipendenti all'osservanza delle disposizioni e comunicare al datore di lavoro le eventuali infrazioni alle norme che dovessero commettere i mungitori medesimi.

Deve curare che la mungitura sia perfetta onde per quanto può dipendere dal lavoro dei mungitori, non abbiano a verificarsi casi di mastite.

Deve curare la disinfezione del materiale adoperato nei parti seguendo le disposizioni dell'imprenditore.

Provvede alla preparazione dei mangimi, dei lettimi ed alla abbeverata del bestiame nonchè all'allattamento dei vitelli secondo gli ordini impartiti dal datore di lavoro.

Deve dare ai mungitori dipendenti il segnale di chiamata al lavoro nelle ore stabilite e, in caso di malattia del bestiame, deve eseguire tutte quelle incombenze che venissero ordinate dal medico veterinario.

Nel caso accetti, di dormire nella stalla, essendo tale servizio del tutto facoltativo e di sua esclusiva scelta, gli dev'essere riconosciuto un compenso speciale, la cui entità la concorderà lui stesso direttamente col datore di lavoro.

Mungitore:

Deve provvedere al governo ed alla mungitura del bestiame secondo le disposizioni ricevute, nel quadro delle norme e delle consuetudini.

Deve inoltre tagliare periodicamente le corna e gli unghioni delle bovine; preparare la pietanza, esclusa la trinciatura, e somministrarla al bestiame secondo le disposizioni avute al riguardo; trasportare il latte dalla stalla al caseificio se questo trovasi in cascina o altrimenti aiutare il conducente, sempre chè questi trovasi sul posto, a mungitura ultimata, a caricare i bidoni; attendere al pascolo del bestiame nei periodi designati dal datore di lavoro.

Quando vi sia pericolo di infezioni (afta, ecc.) il mungitore è tenuto a portare i bidoni del latte, per la consegna all'assegnatario, a conveniente distanza dall stalla o all'ingresso dell'azienda.

Manzolaio:

Deve provvedere alla cura, al governo, alla pulizia, alla sorveglianza del bestiame di allevamento e condurlo al pascolo, secondo le disposizioni dell'imprenditore.

Può essere inoltre impiegato, qualora le mansioni sopraelencate non occupino completamente l'orario lavorativo giornaliero di otto ore, in tutti i lavori dell'azienda, fatta eccezione per quelli che il manzolai stesso dichiarerà, all'atto della sua assunzione, di non saper eseguire e che dovranno risultare sul contratto individuale o sul libretto sindacale di lavoro.

Capo cavallante e capo bifolco:

Deve governare e curare i cavalli o i buoi assegnatigli; sorvegliare i cavallanti o i bifolchi dipendenti nel l'adempimento delle loro mansioni, richiamandoli alla osservanza delle disposizioni e comunicando al dator di lavoro le eventuali infrazioni.

Deve poi curare, per quanto sta in lui, che tutto quanto è in consegna a lui stesso e ai dipendenti si tenuto con cura e che il lavoro venga eseguito second le disposizioni del datore di lavoro.

Cavallante e bifolco:

Deve governare e curare i cavalli o i buoi assegnatigli eseguire gli altri lavori propri alla sua qualifica, attenendosi alle disposizioni ricevute.

Trattorista:

Deve usare il trattore, quando ciò gli viene ordinato dall'imprenditore, nei vari lavori ricorrenti nell'azienda, secondo le disposizioni ricevute e avendo particolare cura della macchina e degli attrezzi affidatigli.

Fatutto:

Deve sostituire gli altri salariati, subentrandovi nelle mansioni, durante le loro assenze, e compiere i vari lavori ricorrenti nell'azienda secondo le disposizioni impartitegli dal datore di lavoro.

Tagliaerba:

E' generalmente adibito al lavoro di taglio dell'erba. Durante il periodo invernale deve compiere altri lavori che gli vengono ordinati dall'imprenditore.

Fabbro:

Deve ferrare i cavalli, eseguire le riparazioni ai carri e agli attrezzi dell'azienda e compiere quegli altri lavori propri alla sua qualifica.

Casaro:

E' addetto alla lavorazione e trasformazione del latte e derivati.

Addetto alle pilerie aziendali e mulini:

E' addetto ai lavori di trasformazione dei cereali.

Meccanico:

E' addetto alla riparazione delle macchine dell'azienda. Deve avere competenza specifica sui motori.

Art. 14.

NORME GENERALI

Ai salariati è vietato maltrattare bestiame e fumare nelle stalle, sui fienili e dove sia deposito di materiale facilmente infiammabile.

I salariati devono eseguire con cura il governo del bestiame da lavoro, da produzione e di allevamento e coadiuvare i rispettivi capi nei lavori necessari a detto bestiame.

Le abbeverate devono avvenire nelle ore stabilite dal datore di lavoro, dopo i pasti e con le necessarie precauzioni.

Il maneggio della pompa dev'essere eseguito a turno.

E' fatto obbligo ai salariati di notificare immediatamente al datore di lavoro, o a chi per esso, le malattie e le ferite che riscontrassero nel bestiame.

Devono portare il letame, con le carriole, dalla stalla alla concimaia e sistemarvelo con cura, semprechè la concimaia non disti più di 80 metri dalla stalla; devono preparare e trasportare i mangimi ed i lettimi nelle stalle dagli ammassi esistenti al disopra o nelle immediate vicinanze delle stalle medesime; da questi lavori sono esclusi i trasporti per i quali occorrano i carri.

La pulizia delle stalle e dei luoghi di transito del bestiame nell'interno dell'azienda è affidata, nel limite del possibile, a tutti i salariati, esclusi i capi.

E' vietato ai salariati gettare o depositare immondizie o materie putrescibili in luoghi diversi da quelli indicati dal datore di lavoro.

La sorveglianza della stalla e della bergamina è normalmente affidata al capo-mungitore.

La guardia delle stalle e delle scuderie durante la notte è obbligatoria per turni di due ore soltanto nel caso di malattia del bestiame che, a giudizio del veterinaio, richieda assistenza.

Art. 15.

CARICO DI BESTIAME

Ad ogni cavallante è affidata una coppia di cavalli; ad ogni bifolco una coppia di buoi; ad ogni mungitore 17 mucche. Nelle stalle ove esiste l'impianto di abbeverata in tazza, il numero delle mucche affidate al mungitore viene elevato a 18; nelle stalle ove la mungitura avviene con mezzo meccanico il numero viene elevato a 19; in quelle provviste di impianto di abbeverata in tazza e la mungitura avviene con mezzo meccanico, il numero delle mucche viene ulteriormente elevato a 20. Oltre i suddetti carichi verranno corrisposti i compensi di cui all'art. 12.

Nelle stalle in cui presta servizio un solo mungitore, il toro, ai fini del carico di bestiame, viene conteggiato per una mucca. Negli altri casi non viene calcolato nel carico.

I mungitori che hanno in consegna un numero di mucche non superiore a 11 sono tenuti ad eseguire anche la falciatura, il rastrellamento e la raccolta dei foraggi verdi (escluso il loro trasporto) nonchè la trinciatura delle pietanze per il bestiame quando non viene effettuata la falciatura dei foraggi.

Quelli, invece, che hanno in consegna un numero di mucche superiore a 11 ma inferiore al carico sopra fissato, devono compiere altri lavori in azienda sino al compimento dell'orario giornaliero di otto ore di lavoro. Da tali lavori è escluso la falciatura dell'erba, a meno che non venga concordato direttamente fra datore e prestatore d'opera.

Le mucche asciutte o coperte sono comprese nel carico di bestiame affidato al mungitore.

Se per mancanza del carico di mucche, si dovrà affidare al mungitore altro bestiame, si adotteranno i seguenti rapporti per ogni mucca: due manze, oppure una manza coperta da sei mesi, oppure due vitelli svezzati.

Se il numero delle mucche esistenti nella stalla richiede tre o più mungitori, al capo verranno affidate:

16 mucche nelle stalle con 3 mungitori compreso il capo;

15 mucche nelle stalle con 4 mungitori compreso il capo;

14 mucche nelle stalle con 5 mungitori compreso il capo;

13 mucche nelle stalle con 6 mungitori compreso il capo;

12 mucche nelle stalle con 7 mungitori compreso il capo;
11 mucche nelle stalle con 8 mungitori compreso il capo;
nessuna, nelle stalle in cui prestano servizio 9 o più mungitori.

Se nel corso dell'annata l'imprenditore dovesse, per qualsiasi motivo, diminuire o vendere le mucche, il mungitore potrà essere adibito ad altri lavori propri ai salariati senza però l'obbligo di falciare l'erba, mantenendo a diritto alla retribuzione della sua qualifica.

Art 16.

TRASFERTE

Quando il salariato comandato in servizio fuori azienda non potrà rientrare prima di mezzogiorno gli verrà riconosciuta un'indennità di L. 250 per la colazione: se dovrà pernottare fuori azienda, gli verrà riconosciuta un'indennità di L. 400 per la cena ed il pernottamento.

Analogo trattamento sarà riservato al salariato comandato a prestare servizio in una tenuta lontana da quella di residenza, a meno che il datore di lavoro non provveda a fornirgli il vitto.

Anche in trasferta l'orario giornaliero di lavoro del salariato è quello fissato all'art 7.

Art 17

13ª MENSILITÀ O GRATIFICA NATALIZIA

A tutti i salariati è concessa la 13ª mensilità a titolo di gratifica natalizia nella misura di L. 24.000 (ventiquattromila) all'anno, gratifica da corrispondersi alla chiusura dei conti all'11 novembre.

In caso di interruzione o di sospensione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le giornate di malattia e di infortunio, la gratifica verrà corrisposta in proporzione ai mesi di effettivo lavoro prestato.

Per le prestazioni superiori ai 15 giorni la gratifica verrà corrisposta per l'intero mese.

Art. 18.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Alla cessazione del rapporto di lavoro, sia per licenziamento che per dimissioni del salariato, salvo il caso di licenziamento in tronco del lavoratore per sua colpa, compete ai salariati una indennità pari a 5 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio. E ciò a partire dall'annata agraria 1951-1952.

Per le annate precedenti l'indennità verrà corrisposta in ragione di 3 giorni per ogni anno di servizio. Per le frazioni di anno, l'indennità verrà corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato.

Nel calcolo della retribuzione giornaliera da prendere per base alla liquidazione dell'indennità dev'essere considerata l'incidenza della gratifica natalizia nella misura di un trecentododicesimo del suo importo annuale.

Art. 19.

FERIE E PERMESSI

Al salariato viene riconosciuto il diritto a otto giorni di ferie all'anno.

Il datore di lavoro ha facoltà di far usufruire al lavoratore il totale periodo di ferie. Rinunciando a questa facoltà dovrà accreditare all'interessato, alla liquidazione dei conti, i giorni di ferie eventualmente non goduti.

La data delle ferie deve essere concordata fra datore e prestatore d'opera. E' comunque concessa al salariato la facoltà di scegliere quattro giorni, che però non devono cadere in periodi di lavoro intenso, e all'imprenditore gli altri quattro rimanenti.

Il salariato che intende beneficiare di uno o più giorni di ferie è tenuto a preavvisare il datore di lavoro almeno il giorno precedente.

In caso di morte di un parente di primo grado del salariato, questi avrà diritto a due giorni di permesso retribuiti, da considerarsi in aggiunta alle ferie di cui sopra.

Al salariato che contrae matrimonio deve essere concesso, pure in aggiunta alle ferie annuali, un congedo matrimoniale retribuito di sette giorni. Qualora, però, il lavoratore non intenda beneficiare del congedo suddetto o intenda beneficiarne solo una parte, il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni non usufruiti fino al massimo di tre.

Art 20.

ASSICURAZIONI SOCIALI - MALATTIA E INFORTUNIO

Per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattia, infortunio, assegni familiari, ecc.) valgono le disposizioni di legge.

La malattia e l'infortunio accertati del salariato non costituiscono causa del suo licenziamento.

Il trattamento economico spettante al salariato nei giorni di malattia è a totale carico dell'I.N.A.M.

Il salariato che cade ammalato è tenuto ad informare il datore di lavoro, prima dell'inizio dell'orario lavorativo, della malattia sopravvenuta. In caso contrario sarà considerato arbitrariamente assente dal lavoro.

In caso di malattia, al salariato viene mantenuto il beneficio dell'abitazione e annessi per tutta l'annata ed il rapporto di lavoro verrà interrotto dopo un periodo di quattro mesi; in seguito il salariato verrà occupato in azienda con mansioni e retribuzione del bracciante avventizio.

In caso di prescrizione medica, il datore di lavoro, semprechè ne disponga in azienda deve fornire il ghiaccio al lavoratore ammalato.

Per il ricovero in ospedale, tanto del salariato che dei suoi familiari, e per la chiamata ed il trasporto del medico o della levatrice, il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i mezzi di trasporto di cui dispone.

Nel caso di infortunio sul lavoro, regolarmente constatato dal medico, il salariato continuerà a percepire la normale retribuzione per un periodo di sei giorni. Per l'infortunio di durata superiore, il datore di lavoro corrisponderà all'infortunato, dal settimo al ven-

tesimo giorno, una integrazione salariale rappresentata dalla differenza fra la retribuzione giornaliera del salariato e l'indennità, pure giornaliera, a questi corrisposta dall'istituto preposto a tale assistenza.

Al salariato infortunato viene conservato il posto per l'annata in corso, trascorsa la quale e perdurando lo stato di infermità, è reciproco il diritto delle parti alla risoluzione del rapporto di lavoro, con la corresponsione della indennità di anzianità maturata a favore del lavoratore alla data dell'incontro.

Durante il periodo di conservazione del posto, vengono pure conservati al salariato l'abitazione e gli annessi.

Art. 21.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per obblighi di leva non risolve, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, il rapporto di lavoro: il rapporto non viene risolto nemmeno dal richiamo alle armi. In questo secondo caso il salariato richiamato avrà diritto alla retribuzione per tutto il mese agrario in cui si è verificato il richiamo.

In entrambi i casi verranno conservati alla famiglia del salariato l'abitazione e gli annessi.

Nell'eventualità che nella famiglia del salariato vi fossero familiari idonei a sostituirlo, che prestino già servizio in azienda, questi familiari, a richiesta del datore di lavoro, sono tenuti alla sostituzione.

Art. 22.

MORTE DEL SALARIATO

In caso di morte del salariato, il datore di lavoro corrisponderà alla famiglia del defunto un mese di retribuzione con decorrenza dal giorno del decesso.

La famiglia del defunto continuerà a godere gratuitamente dell'abitazione e degli annessi per dodici mesi dalla morte del salariato.

Nel caso abbisognassero all'imprenditore i locali occupati dalla famiglia del salariato deceduto per sistemare un altro salariato, l'imprenditore potrà trasferire la famiglia del deceduto in paese o in altro luogo di gradimento della famiglia stessa, sostenendo, naturalmente, le spese di trasporto e dell'abitazione.

Qualora, però, nella famiglia del defunto vi fosse una persona idonea a sostituirlo, questa, a richiesta del datore di lavoro, sarà tenuta a prestarsi ed il contratto continuerà alle condizioni iniziali.

Art 23.

TRAPASSO DI AZIENDA

Nei casi di trapasso o di cessione di azienda, l'imprenditore cessante è tenuto a disdettare i salariati entro il termine fissato.

Se, però, il preavviso di licenziamento non fosse dato nei termini e con le forme stabilite, i due imprenditori dovranno sistemare di comune accordo i salariati, rispondendo della continuazione del contratto e delle retribuzioni dei salariati stessi.

Art 24.

RAPPORTI DI LAVORO

Tutti i salariati, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore, o da chi lo rappresenta in azienda, e dai rispettivi capi: essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 25.

NORME DISCIPLINARI

I rapporti fra lavoratori, loro diretti superiori e datori di lavoro, o chi per essi, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, coi seguenti provvedimenti:

Penalità L. 80:

nel caso che senza avviso al datore di lavoro si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione;

che, per negligenza, arrechi dei danni ai beni della azienda;

che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

Penalità dell'importo di una giornata di retribuzione:

nei casi di recidiva nelle mancanze sopra contemplate.

Licenziamento immediato, ma col pagamento di tutte le spettanze maturate:

nel caso di grave insubordinazione al datore di lavoro o a un suo rappresentante in azienda;

nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;

nei casi di ulteriore recidiva alle mancanze che abbiano già dato luogo alla penalità di una giornata di retribuzione:

in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Licenziamento immediato, col pagamento delle spettanze maturate, esclusa l'indennità di anzianità:

nel caso di danneggiamento doloso ai beni della azienda.

Il licenziamento del rappresentante comunale della Organizzazione sindacale dei lavoratori, quando apparisse ingiustificato, dovrà essere convalidato dalle Organizzazioni stipulanti.

Il datore di lavoro dovrà pertanto essere informato per iscritto del nominativo di tale rappresentante co-

munale all'inizio dell'annata agraria e delle eventuali sostituzioni di persona che dovessero intervenire successivamente.

Per l'applicazione della penalità di cui al presente articolo deve essere comunque richiesto il giudizio delle Organizzazioni stipulanti che decideranno inappellabilmente caso per caso.

L'importo delle penalità applicate ai salariati per le infrazioni disciplinari deve essere versato mensilmente, tramite l'Unione Provinciale Agricoltori, alla Cassa all'uopo istituita dalle Organizzazioni stipulanti.

Il licenziamento in tronco rende obbligatorio per il salariato l'abbandono dell'azienda entro 15 giorni, con lo sgombero dei locali e annessi di persone anche interposte.

Art. 26.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Tutte le vertenze singole insorgenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente contratto, nonchè sui rapporti di lavoro fra datori e prestatori d'opera saranno deferite, per il tentativo di amichevole conciliazione, alle rispettive Organizzazioni di categoria.

Le vertenze non conciliate verranno deferite, per un secondo tentativo di componimento, agli Uffici competenti.

Le parti interessate alle vertenze sono tenute a presenziare alle riunioni che le Organizzazioni sindacali fisseranno di volta in volta per il tentativo di conciliazione. Diversamente, la parte assente verserà all'altra una penalità commisurata ad una giornata di retribuzione del salariato.

Art. 27.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto dovranno essere esaminate dalle Organizzazioni stipulanti per il sollecito, amichevole componimento.

In caso di mancato accordo, verranno deferite agli Uffici competenti per un successivo tentativo di conciliazione.

Art. 28.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI

Con la stipulazione del presente contratto, l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Camera del Lavoro Federbraccianti, la Federazione Provinciale della F.I.S.B.A., la Camera Sindacale Provinciale della U.I.L., si riconoscono reciprocamente nelle funzioni sindacali di rispettiva competenza.

Art. 29.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo provinciale integrativo del patto collettivo nazionale del 31 luglio 1951, decorre dall'11 novembre 1959 e scadrà l'11 novembre 1961. Potrà essere prorogato di anno in anno agrario anche per tacita rinnovazione ove non intervenga da una delle parti contraenti regolare disdetta da darsi a mezzo lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 DICEMBRE 1959. PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 29 dicembre 1959, nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Novara, in Novara — piazza Martiri della Libertà, n. 4 —, si sono riuniti i signori:

cav. uff. *Natale Carcsana* e *Oreste Sguazzini*; comm. *Clemente Carnevale Pellino* e p. i. *Sandro Baraggioli*; geom. *Cirillo Cattaneo* e *Stefano Varallo*, ed i signori: *Enrico Sacchi* e *Gaudenzio Tencaioli*; *Dante Pezzana*; *Goliardino Sesia*;

in rappresentanza rispettivamente dell'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI NOVARA;

della C.C.d.L. FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE;

della F.I.S.B.A. FEDERAZIONE PROVINCIALE; della U I.L. CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI NOVARA.

Scopo della riunione è quello di prendere preventivamente in esame alcune situazioni che potranno prospettarsi successivamente in conseguenza del ritardo della stipulazione del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i salariati fissi (29 dicembre 1959) rispetto alla data della sua entrata in vigore (11 novembre 1959).

Dopo lunga discussione i suddetti rappresentanti hanno concordato quanto segue:

stante il fatto che per la prima volta nella contrattazione del trattamento economico e delle condizioni di lavoro dei salariati fissi si è proceduto ad una radicale trasformazione del sistema retributivo nonchè della forma d'impiego dei manzolai;

tenuto presente che diverse aziende hanno proceduto alle sovvenzioni mensili dei dicembre 1959 e del gennaio e febbraio 1960 nelle forme ormai superate;

avuto altresì riguardo al fatto che una rigida applicazione delle nuove norme contrattuali potrebbe ingenerale situazioni di sfavore per l'una e l'altra parte,

si conviene che:

1) per l'annata agraria 1959-60 i datori di lavoro, a richiesta dei salariati dipendenti, sono ancora tenuti a fornire a questi ultimi quaranta quintali di legna di fascina, che tratterranno dalle retribuzioni dei salari in ragione di L. 200 il q.le;

2) i quantitativi di cereali ed altri generi non più previsti dal nuovo contratto, o i quantitativi eccedenti le nuove misure, ritirati dai salariati sino alla sovvenzione dell'11 febbraio 1960 compresa, verranno addebitati ai lavoratori sulla base dei prezzi fissati per la liquidazione dei conti all'11 novembre 1959; per quanto riguarda, invece, le sovvenzioni dei suddetti cereali ed altri generi che avverranno dopo quella dell'11 febbraio 1960, datori e prestatori d'opera ne converranno direttamente i prezzi, il cui importo verrà detratto dalle retribuzioni dei detti prestatori d'opera;

3) sino all'11 novembre 1960, nel caso i datori di lavoro ed i manzolai non si accordassero direttamente sul genere di lavoro che dovessero eseguire i manzolai medesimi per raggiungere l'orario completo giornaliero di lavoro (art. 9 lavoro festivo del manzolaio e art. 13 - mansioni del manzolaio), le Organizzazioni sindacali cui aderiscono le parti interessate si impegnano di intervenire per la risoluzione dei singoli casi controversi:

4) semprechè non vi sia prestazione d'opera e che le festività non cadano in domenica (legge 31 marzo 1954, n. 90), il trattamento economico spettante a tutti i salariati nella ricorrenza delle festività nazionali ed infrasettimanali contemplate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, è compreso nelle retribuzioni attribuite ai salariati medesimi;

5) ai fini della determinazione della retribuzione oraria dei salariati, l'indennità di contingenza e quella prevista dalla legge 10 dicembre 1959, n. 1085, vengono considerate in ragione di 208 ore mensili, mentre la rimanente parte della retribuzione viene considerata in ragione di 200 ore mensili.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 APRILE 1952, PER I SALARIATI AGRICOLI FISSI DELLA PROVINCIA DI RIETI

L'anno millenovecentocinquantadue, il giorno sette di aprile, in Rieti, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori sita in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 4,

tra

la UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RIETI, rappresentata dal suo presidente dott. *Attilio Dario Pozzi*, assistito dal Direttore della stessa, *Guido Secchiari*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente avv. on. *Marzio Bernardinetti*, assistito dal sig. *Massimo Barbacci*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI SALARIATI AGRICOLI DI RIETI, rappresentata dal suo Segretario *Angelini Bruno* assistito dal Segretario della Federterra Provinciale di Rieti, *Antonio Felici*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DI RIETI SALARIATI E BRACCIANTI E MAESTRANZE AGRICOLE FORESTALI aderenti alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario, *Michele Fabi* assistito dal dott. *Giorgio Rossi* e dal Segretario della Unione Provinciale C.I.S.L. *Alberto Alunni*;

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE TERRA, rappresentata dal Segretario della Camera sindacale Provinciale di Rieti, *Scaramozzino Antonio*;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Salariati Agricoli Fissi da valere per la provincia di Rieti.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

DEFINIZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo fissa le norme da valere tra i datori di lavoro ed i lavoratori aventi la qualifica di Salariati Fissi.

Esso ha carattere provinciale ed ha la durata di due anni con decorrenza dal 1° novembre 1951 al 31 ottobre 1953.

La disdetta del presente contratto dovrà essere data sei mesi prima della scadenza. In mancanza di disdetta o nel caso che questa venga data fuori termine, il contratto s'intende prorogato tacitamente di anno in anno.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEL SALARIATO E SUA CLASSIFICA

E' salariato fisso quel lavoratore vincolato con contratto a tempo indeterminato non inferiore ad una annata agraria, con rapporto ininterrotto, prestazione continua, salario annuale con pagamento mensile.

I salariati vengono classificati nelle seguenti categorie:

Fatutto Guardiano Capo d'opera Trattorista Bifolco Vaccaro Ortolano Vivaista Giardiniere Pastore aziendale.

Art. 3.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato, all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro.

Qualora all'atto dell'assunzione non venga redatto contratto scritto, valgono a tutti gli effetti, le norme del presente contratto.

La disdetta del contratto individuale deve essere data dalle parti non oltre il 31 agosto per la fine dell'anno agrario (31 ottobre).

La disdetta è valida se firmata da ambo le parti, oppure se data con cartolina raccomandata con r.r.

Qualora non intervenga disdetta entro il termine suddetto, il contratto s'intende rinnovato per un anno.

I contratti individuali contenenti norme in derog al presente contratto non sono validi se le norme stes non sono ratificate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Ogni accordo o norma in contrasto col presente contratto è nullo, salvo condizione di miglior favore pe il salariato.

Art. 4.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei salariati deve avvenire attravers gli uffici di collocamento, secondo le norme di leg in vigore, su richiesta del datore di lavoro o di chi n fa le veci.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva del salariato è subordina ad un periodo di prova di 30 giorni.

Durante il periodo di prova i contraenti possou sciogliere di diritto in qualunque momento il contra to senza alcun preavviso.

Il lavoratore ove non venga confermato dal datore di lavoro o non intenda per sua volontà rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione del solo compenso per i giorni di lavoro effettivamente compiuto.

Detto compenso sarà computato in base al salario previsto per la categoria nella quale ha lavorato.

Superato il periodo di prova il lavoratore s'intende tacitamente confermato e la retribuzione spettantegli non potrà essere inferiore a quella di categoria per la quale è stato assunto.

Art. 6.

CAMBIAMENTO DI MANSIONE

Se per le esigenze dell'azienda o per altre cause non imputabili al lavoratore, durante il corso della annata agraria, gli venissero affidate mansioni di qualifica inferiore, egli conserverà tutti i diritti della qualifica precedente.

Se, viceversa, gli venissero affidate mansioni di qualifica superiore, avrà diritto a percepire, per la durata di comando, il salario corrispondente a tale qualifica.

Qualora però il lavoratore svolga mansioni di qualifica superiore, per la maggior parte dell'annata agraria, avrà diritto al mutamento definitivo della qualifica.

Art. 7.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

A cura del datore di lavoro il salariato dovrà essere munito del libretto sindacale di lavoro sul quale dovrà essere indicata la qualifica del lavoratore e dovranno essere effettuate tutte le registrazioni inerenti il rapporto contrattuale.

Tale libretto, sarà ritirato dal datore di lavoro o dal salariato presso le rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro consegnerà al salariato gli attrezzi necessari al lavoro che deve compiere.

Detti attrezzi ed utensili debbono essere annotati sul libretto sindacale di lavoro con l'indicazione del loro stato d'uso.

Il salariato è tenuto a conservarli con cura e risponderà delle eventuali perdite o danni imputabili a sua colpa.

Il relativo ammontare verrà trattenuto sul salario.

Art. 9.

ASSUNZIONE DONNE E RAGAZZI

Per l'assunzione delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro non potrà eccedere la media delle ore 8 (otto) giornaliere, salvo i periodi di più intenso lavoro, in cui potrà essere maggiorato di un'ora.

Perciò l'orario viene così ripartito:

gennaio, febbraio, dicembre: ore 7;

marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8;

giugno, luglio e agosto: ore 9.

Agli effetti della decorrenza dell'orario giornaliero, il lavoro ha inizio e termine sul luogo del lavoro stesso

I salariati che non possono essere interamente utilizzati per le loro mansioni specifiche, potranno essere comandati ad eseguire qualsiasi altro lavoro nella azienda.

I salariati che non eseguono un vero e proprio lavoro manuale e continuativo, nonchè quelli le cui mansioni sono tassativamente (vaccaro, guardiano, fatutto, pastore aziendale) non sono compresi nelle norme per l'orario sopra stabilito.

Art. 11.

RECUPERI

Nel caso in cui intemperie o altro, non fosse possibile eseguire nella giornata l'intero orario normale di lavoro, è ammesso il recupero delle ore perdute entro la settimana con un limite massimo di due ore giornaliere, avuto riguardo ad un orario massimo effettivo di 10 ore complessive.

Il lavoro praticato nelle ore di recupero non è soggetto a maggiorazione di salario.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

E' consentito il lavoro straordinario, oltre l'orario normale, per casi di particolare e riconosciuta necessità, nonchè quelle effettuate in ore notturne od in giorni festivi.

Si considera lavoro notturno quello eseguito da una ora dopo l'Ave Maria all'alba.

Si considera lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 14 del presente contratto.

Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e sarà eseguito a richiesta del datore di lavoro.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (al completo di ogni accessorio) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16 %, lavoro festivo 25 %, lavoro notturno 30 %.

Le maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo e straordinario festivo sono rispettivamente le seguenti: 40 % e 35 %.

Non si fa luogo a maggiorazioni per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e riguardi mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni della particolare figura del salariato che per esigenze tecniche ed eccezionali debbano eseguirsi di notte.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

In riferimento alla norma n. 13 del Patto Nazionale, i salariati hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

In deroga alle suddette norme, i salariati che per le loro specifiche mansioni (guardiani, allevamento e custodia del bestiame) non possono usufruire dell'intera giornata del riposo settimanale e delle intere festività stabilite (escluse quelle nazionali che debbono essere retribuite a termine di legge) hanno diritto ad un periodo di ferie compensativo di giorni 12 oltre quelle fissate nell'art. 20 del presente contratto.

Art. 14.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il 1° dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di S. Giuseppe;
4) Lunedì di Pasqua;
5) Ascensione di N. S.;
6) Corpus Domini;
7) 29 giugno;
8) 15 agosto;
9) 1° novembre;
10) La festa del Patrono locale;
11) 8 dicembre giorno dell'Immacolata Concezione;
12) il giorno di Natale;
13) il 26 dicembre S. Stefano;

nonchè le festività nazionali e cioè: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Art. 15.

RETRIBUZIONE IN DENARO

Qualifica	Salario mensile
Fatutto	L. 14.600
Guardiano	» 16.500
Capodopera	» 15.500
Trattorista	» 17.500
Bifolco	» 14.600
Vaccaro	» 17.000
Ortolano	» 16.500
Vivaista	» 16.500
Giardiniere	» [illegible].500
Pastore aziendale	» 14.600

Art. 16.

CORRESPONSIONI IN NATURA - COMPENSI INDENNITÀ

Al salariato saranno annualmente somministrati 3 q.li di grano.

Gli sarà settimanalmente somministrata la legna per uso famigliare.

In mancanza di tale somministrazione il salariato ha diritto ad un compenso mensile di L. 300.

Qualora il salariato non risieda nel fondo perchè il datore di lavoro non può fornirgli la casa, gli deve essere corrisposto un compenso mensile di L. 1.000 per la sola casa: mentre per la mancata concessione del pollaio ha diritto ad un compenso di L. 100 mensili.

Al salariato che risiede con l'abitazione sul fondo deve essere assegnato un appezzamento di terreno da coltivare ad orto, esclusivamente per sè, non inferiore a mq. 300.

Art. 17.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

In applicazione della norma n. 16 del Contratto Nazionale di Categoria la classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente, salvo le condizioni di miglior favore contenuto nei contratti individuali vigenti:

Uomini dai 18 ai 65 anni compiuti: 100 %;

Uomini dai 17 ai 18 anni compiuti: 80 % dell'unità piena uomo;

Uomini dai 16 ai 17 anni compiuti: 75 % dell'unità piena uomo;

Uomini dai 15 ai 16 anni compiuti: 60 % dell'unità piena uomo;

Uomini dai 14 ai 15 anni compiuti: 50 % dell'unità piena uomo;

Donne dai 17 ai 55 anni compiuti: 70 % dell'unità piena uomo;

Donne dai 16 ai 17 anni compiuti: 62 % dell'unità piena uomo;

Donne dai 15 ai 16 anni compiuti: 55 % dell'unità piena uomo;

Donne dai 14 ai 15 anni compiuti: 50 % dell'unità piena uomo.

Art. 18.

PAGAMENTO

La paga del salario deve essere effettuata mensilmente.

Il salariato può richiedere nel corso del mese acconti proporzionati alle giornate di lavoro prestato.

Il datore di lavoro non può protrarre il pagament del salario che in caso eccezionale; comunque dett pagamento non può essere protratto oltre la settimana successiva alla scadenza del mese.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

In base alla norma 17 del Contratto Nazionale compete ai salariati fissi con un contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia pari all'importo di 16 giornate del salario globale comprensivo dei generi in natura. La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di posticipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione del periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di maggior favore per i salariati, la gratifica natalizia assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare ogni altra indennità a titolo analogo prevista dai contratti individuali in essere, quali tredicesima mensilità, 200 ore, 53ª settimana, ecc.

Art. 20.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, conforme la norma n. 20 del Contratto Nazionale, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 8, ed in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro nello stabilire l'epoca del godimento delle ferie dei dipendenti, deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Restano ferme le condizioni di maggior favore per i salariati, già acquisite.

Art. 21.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di 7 giorni retribuiti.

Durante detto periodo il salariato è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Ha altresì diritto ad un permesso di giorni 2 in caso di decesso di parenti di 1° grado senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Art. 22.

ASSICURAZIONI SOCIALI

Per quanto riguarda le assicurazioni sociali e le previdenze sociali le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 23.

MALATTIE ED INFORTUNI

In caso di comprovata malattia od infortunio il salariato conserva il posto per il periodo di 120 giorni durante il quale continua ad usufruire dello alloggio, del porcile, del pollaio e dell'orto qualora ne avesse già in precedenza il godimento a termine di contratto individuale.

Trascorso tale periodo è reciproco il diritto della risoluzione del contratto di lavoro.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro competono al salariato le indennità di anzianità, della gratifica natalizia nonchè della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Se il salariato coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione od a suo pieno beneficio ha diritto a continuare la coltivazione di esso sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 24.

MORTE DEL SALARIATO

In caso di morte del salariato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli aventi diritto una liquidazione uguale a quella di anzianità oltre un mese di salario globale.

La famiglia del salariato defunto, avrà inoltre diritto al godimento ulteriore della casa per 60 giorni successivi al decesso del salariato.

Art. 25.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi per leva risolve il rapporto di lavoro ed il dipendente ha il diritto di percepire le indennità previste dal presente contratto in caso di licenziamento.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il salariato conserva il diritto al posto.

Il salariato è tenuto a porsi a disposizione del datore di lavoro entro 30 giorni dalla data del congedo, diversamente il rapporto di lavoro deve intendersi risoluto alla data del congedo.

Art. 26.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è dovuto al salariato fisso una indennità pari a 5 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio prestato nell'Azienda, salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore stesso.

La retribuzione da prendersi a base per la determinazione della indennità di anzianità è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il 1° anno di servizio la liquidazione della indennità suddetta si deve computare per dodicesimi, anche per le eventuali frazioni di anno.

Detta indennità spetta anche nei casi di morte del lavoratore o nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di sue dimissioni per sopraggiunti limiti di età o per infermità od infortuni.

In caso di morte l'indennità spetta agli aventi diritto.

Art. 27.

COMPUTO DELLA INDENNITÀ

Agli effetti del computo della indennità da corrispondersi, a norma del presente contratto, la giornata di paga del salariato si ottiene dividendo l'importo del salario mensile per 26 giornate.

Art. 28.

TRAPASSO DI AZIENDE

Il trapasso di aziende non risolve il rapporto di lavoro.

Il salariato conserva i suoi diritti nei confronti del datore di lavoro subentrante, quando però non sia stato liquidato dal cessato datore di lavoro.

Art. 29.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E LORO MODIFICA

Qualsiasi infrazione alla disciplina, al normale svolgimento di lavoro, all'educato contegno che il salariato deve tenere, potrà essere punita a seconda la gravità della mancanza nei modi seguenti:

1) con richiamo orale in caso:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che si domostri negligente nella cura degli attrezzi o del bestiame od a quanto altro di proprietà dell'azienda:

2) con la sospensione dal lavoro e dal salario per una settimana nei casi di maggiore gravità o nel caso che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;

3) con il licenziamento in tronco nei casi di infrazioni più gravi quali:

a) vie di fatto verso il datore di lavoro o verso il di lui rappresentante;

b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, macchine, bestiame, coltivazioni, ecc. salva ed impregiudicata ogni azione giudiziaria;

c) assenza ingiustificata dal lavoro per 3 giorni consecutivi;

d) condanne penali per reati infamanti;

e) recidiva nei casi che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione.

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari dovrà essere fatta dal datore di lavoro o da chi per esso entro giorni tre dall'avvenuta infrazione con comunicazione scritta nei casi di cui ai comma 2 e 3 suddetti.

Il licenziamento in tronco deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con r.r.. In tal caso è obbligatorio per il salariato colpito l'abbandono del fondo entro 15 giorni ed il rilascio dei locali ed i relativi annessi e connessi liberi da persona e cose anche interposti; salvo decisione diversa del Magistrato.

Art. 30.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto restano in vigore.

PARTE SECONDA

ATTRIBUZIONI

Art. 31.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In casi di vertenza tra datori di lavoro e salariato per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto, qualora le parti non raggiungano direttamente accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Le organizzazioni suddette dovranno esperire detto tentativo entro 30 giorni dalla denuncia e qualora non venga raggiunto l'accordo dovranno redigere verbale di mancato accordo da valere in caso di deferimento della vertenza alla Magistratura.

Art. 32.

ATTRIBUZIONI

a) *Fatutto.* — E' il salariato che non ha attribuzioni specifiche e che esegue lavori e servizi agricoli in genere che gli vengano ordinati.

b) *Guardiano.* — E' colui che ha la sorveglianza e tutela delle cose, frutti, bestiame dell'azienda, contro le manomissioni da parte di terzi.

Avrà la custodia e governo della cavalcatura qualora gli venga affidata.

c) *Capo d'opera.* — E' a capo di un gruppo di operai; dispone sorveglia e dirige i lavori, secondo le direttive e gli ordini ricevuti.

Quando non ha da sorvegliare operai potrà essere adibito ad altri lavori.

d) *Trattorista.* — Normalmente è adibito alla conduzione delle motoaratrici e delle macchine in genere avendo pure le responsabilità della pulizia, delle piccole riparazioni e della buona conservazione delle medesime.

e) *Bifolco.* — E' colui che ha in consegna il bestiame da lavoro e relativi ordini e macchine che deve governare e curare e con i quali esegue tutti i lavori richiesti dal conduttore o da chi per esso.

Quando non deve lavorare con il bestiame sarà adibito ad altri lavori ordinari.

f) Vaccaro. — E' il salariato addetto al bestiame la latte.

Avrà cura di non più di 12 vacche da latte (a frutto) oltre a due capi di allevo fino a svezzamento completo.

Avrà l'obbligo della falciatura, carico e trasporti dei foraggi e mangimi, oltre quello del trasporto e sistemazione del letame alla concimaia. Il vaccaro che avrà cura di più di 12 vacche e sino al massimo di 16 (con allevo sino a tre capi) avrà a suo carico il solo lavoro di stalla e precisamente: la pulizia, preparazione, distribuzione del mangime, abbeveratura, mungitura, carico, trasporto e sistemazione del letame alla concimaia.

Il datore di lavoro potrà affidare al vaccaro anche vacche asciutte, giovenche e manze.

Agli effetti della dotazione normale di stalla si stabilisce che una vacca in lattazione possa essere sostituita con due dei suddetti capi. Oltre le cure precedenti, il vaccaro dovrà provvedere all'assistenza dei parti, cure sanitarie e sorveglianze diurne e notturne in stalla e al pascolo nonchè alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni dei regolamenti di igiene.

I camiciotti ed i berretti, quando siano prescritti dalle Autorità competenti, saranno forniti dal datore di lavoro. Il vaccaro provvederà a sue spese alla loro pulizia e ad eventuali piccole riparazioni.

g) Ortolano - Vivaista - Giardiniere. — Sono i salariati che alle dipendenze del conduttore del fondo o di chi per esso hanno affidato per la coltivazione e la sorveglianza un orto, o una vigna o un giardino.

h) Pastore Aziendale. — E' il salariato addetto ai greggi stanziali nella azienda agricola ed alla sorveglianza di bestiame vario al pascolo.

Art. 33.

DICHIARAZIONE A VERBALE E NORME TRANSITORIE

Le Parti concordano:

Che in deroga al secondo capoverso sia ammessa la disdetta prima della scadenza dell'annata agraria 1952-1953 se verrà disdettato il relativo Patto Nazionale.

In ogni caso resta fermo l'obbligo del preavviso di sei mesi.

Che la parte normativa del contratto abbia valore con decorrenza dal 1° novembre 1951, mentre la parte salariale avrà decorrenza dal 1° aprile 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1957, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Addì 10 luglio 1957, nella sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, in Rieti, via Cintia, n. 118;

t r a

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. *Attilio Dario Pozzi*, anche in nome e per conto dei Sindacati Provinciali aderenti; assistito dal Direttore dell'Unione stessa, dott. *Lorenzo Laurenzi*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI DI RIETI, rappresentata dal suo Presidente on. avv. *Marzio Bernardinetti*, assistito dal Direttore sig. *Siro Giannini*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI AGRICOLI, aderenti alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Michele Fabi*, assistito dal sig. *Alberto Alunni* e dal dott. *Giorgio Rossi*, rispettivamente Segretario generale e Segretario provinciale della Unione C.I.S.L. di Rieti;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI AGRICOLI DI RIETI, rappresentata dal suo Segretario sig. *Michelangeli Riccardo*, assistito dal Segretario della Camera del Lavoro di Rieti e Provincia, sig. *Rolando Ciancarelli*;

la U.I.L. Unione Sindacale di Rieti, rappresentata dal Commissario Provinciale sig. *Angelo Battisti*, anche in nome e per conto dei Sindacati Aderenti, assistito dal sig. *Antonio Colle*;

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi, da valere in tutto il territorio della Provincia di Rieti.

Art. 1

Il presente Contratto Provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 2.

DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI

Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria e giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque alla fine della settimana.

Art. 3.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della manodopera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO - INTERRUZIONE DI LAVORO - RECUPERI

La durata normale di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali: la loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende. La durata dell'orario normale di lavoro, nei vari mesi dell'anno è stata stabilita nei modi seguenti: gennaio, febbraio, novembre ore 7 giornaliere; marzo aprile, maggio, settembre, ottobre, ore 8 giornaliere giugno, luglio, agosto, ore 9 giornaliere, dicembre ore 6 giornaliere.

Per quanto attiene al recupero per intemperie e cause di forza maggiore valgono le disposizioni di legge (regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 892 art. 6).

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO - NOTTURNO

Si considera:

a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro;

b) lavoro notturno quello eseguito da un ora dopo l'Ave Maria all'alba;

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all'art. 7, nonchè le feste del patrono del luogo.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.

Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base e contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario 16%;
lavoro festivo 25%;
lavoro notturno 30%;
lavoro notturno festivo 50%;
lavoro straordinario festivo 45%.

Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni periodici o riguardi speciali lavori da eseguire di notte per i quali sia stata convenuta o si convenga particolare tariffa.

Art. 7.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno della festa di San Giuseppe;
4) il 25 aprile anniversario della Liberazione;
5) il giorno del lunedì di Pasqua;
6) il giorno dell'Ascensione;
7) il giorno del Corpus Domini;
8) il primo maggio festa del lavoro;
9) il 2 giugno anniversario della fondazione della Repubblica;
10) il 29 giugno San Pietro e Paolo;
11) il giorno 15 agosto data dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;
12) il primo novembre Ognissanti;
13) il 4 novembre giorno dell'unità nazionale;
14) l'8 dicembre giorno dell'Immacolata Concezione;
15) il 25 dicembre giorno di Natale;
16) il 26 dicembre S. Stefano;
17) festa del Patrono del luogo.

Art. 8.

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE AVVENTIZIO

La retribuzione oraria ai braccianti avventizi sarà corrisposta secondo la tariffa stabilita nell'acclusa tabella.

Gli elementi che formano la retribuzione oraria del lavoratore avventizio sono:

la paga base;
l'indennità di contingenza.

Al lavoratore compete inoltre una indennità in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti alle altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quale gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perchè propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Tale indennità, che verrà corrisposta mediante una maggiorazione dell'11% sull'insieme della paga base e contingenza, dovrà essere sempre disgiunta dalla retribuzione non operando sulla indennità stessa le percentuali di aumento per lavoro straordinario, festivo, notturno o ad altro titolo.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le relative tariffe dovranno essere determinate in modo che al lavoratore laborioso e di normale capacità lavorativa sia consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 15% oltre alla paga globale. L'accordo relativo deve intervenire direttamente tra il conduttore e il rappresentante dell'azienda e il lavoratore. Quando la liquidazione del cottimo sia fatta a periodi più lunghi della quindicina saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Qualora al bracciante avventizio venga corrisposto il vitto, questo sarà valutato d'accordo tra il datore di lavoro e lavoratore e detratto dalla retribuzione totale. In ogni modo però la riduzione per il vitto non potrà superare il 30% della retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore.

Art. 9.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLE CATEGORIE PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini, le donne e i ragazzi è determinata nel modo seguente.

TABELLA DELLE TARIFFE ORARIE PER I BRACCIANTI AVVENTIZI
(Rif. art. 8)

Categoria di lavoratori	Paga base oraria L.	Contingen. oraria L.	Totale L.	Indennità 11% L.	Totale paga oraria L.
Uomini:					
dai 18 ai 65 anni	25	74,20	99,20	10,90	110,10
dai 17 ai 18 anni	20	59,35	79,35	8,70	88,05
dai 16 ai 17 anni	1[illegible],75	55,65	74,40	8,20	82,60
dai 15 ai 16 anni	15	44,50	59,50	6,55	66,05
dai 14 ai 15 anni	12,50	37,10	49,60	5,45	55,05
Donne:					
dai 17 ai 55 anni	17,50	51,95	69,45	7,65	77,10
dai 16 ai 17 anni	15,50	46	61,50	6,75	68,25
dai 15 ai 16 anni	13,75	40,80	54,55	6	60,55
dai 14 ai 15 anni	12,50	37,10	49,60	5,35	55,05

N.B. — Per i lavori pesanti (scassi e bonifiche) e per quelli in cui viene impiegata mano d'opera specializzata (slupatura olivi, potatura piante da frutto) è dovuto un aumento del 20 % sulla tariffa base oraria.

Per i lavori fluviali e forestali di notevole entità e tali che richiedano una organizzazione a sè stante, in aggiunta alla tariffa totale oraria, è dovuta una maggiorazione del 20% sull'ammontare della tariffa stessa, in considerazione del maggior disagio in cui detti lavori normalmente si svolgono.

Le tariffe riportate nella presente tabella sono suscettibili di variazione in applicazione dell'accordo interconfederale sulla scala mobile.

Uomini:

dai 18 ai 65 anni compiuti: 100%:
dai 17 ai 18 anni compiuti: 80% dell'unità piena;
dai 16 ai 17 anni compiuti: 75% dell'unità piena:
dai 15 ai 16 anni compiuti: 60% dell'unità piena.
dai 14 ai 15 anni compiuti: 50% dell'unità piena

Donne:

dai 17 ai 55 anni compiuti: 70% dell'unità piena.
dai 16 ai 17 anni compiuti: 62% dell'unità piena:
dai 15 ai 16 anni compiuti: 55% dell'unità piena;
dai 14 ai 15 anni compiuti: 50% dell'unità piena

Art. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Il lavoratore ha l'obbligo di aver cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputati.

Art. 11.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMIGLIARI

Per tutte le assicurazioni sociali e gli assegni familiari, valgono le norme di legge.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge vigenti.

Art 12.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.

Per le donne che allattano in attesa di eventuali altre disposizioni si applicano le consuetudini locali.

Art. 13.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.

I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Qualsiasi infrazione di disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a secondo della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) Con la multa fino ad un massimo di 2 ore di salario nei seguenti casi:

a) se senza giustificare il motivo si assenti ed abbandoni il lavoro e ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione.

b) se per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi.

c) se si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.

L'importo della multa e delle trattenute che non rappresentino il risarcimento del danno saranno devoluti a beneficio della mutua malattie lavoratori agricoli.

2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1).

3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei casi seguenti:

a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nelle aziende:

b) assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi:

c) risse e condanne penali per reati comuni;

d) recidive nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al 2° paragrafo;

e) danneggiamento doloso agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame:

f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 14.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo, la controversia individuale dovrà essere denunciata dalla parte interessata alla propria organizzazione sindacale la quale, a sua volta, dovrà darne immediato avviso alle organizzazioni che rappresentano il convenuto, per il tentativo di amichevole componimento, che dovrà essere esperito entro e non oltre il 15° giorno da quello della ricezione della denuncia da parte di quest'ultima Organizzazione.

Le Organizzazioni, stabilito la data e l'ora della riunione invieranno ai propri rappresentanti l'invito a parteciparvi.

Le Organizzazioni debbono con tutti i mezzi dei quali dispongono indurre le parti ad intervenire alla riunione adottando anche provvedimenti disciplinari verso coloro che per sistema, senza una ragione plausibile si rifiutino di partecipare alla riunione.

Le parti, solo in via eccezionale, possono delegare alle rispettive organizzazioni la facoltà di rappresentarle nella trattazione della singola controversia, a

mezzo di regolare mandato, il quale può comprendere anche la facoltà di consentire la composizione della vertenza.

I verbali della controversia trattata fuori del capoluogo, dovranno essere trasmessi in giornata alle rispettive Associazioni Provinciali. La discussione deve essere fatta con spirito di serenità e di obiettività e limitatamente all'esame degli estremi della controversia.

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della controversia, l'Organizzazione rilascerà all'interessato il semplice certificato di avvenuta denuncia, se la discussione non ha ancora avuto luogo, la copia del verbale negativo, se la conciliazione non è riuscita, dandogli così modo di tutelare prontamente i propri diritti per via legale.

Art. 15.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione di integrazioni dei contratti collettivi provinciali di lavoro saranno esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 16.

TRAPASSO DI AZIENDA

Nel caso di trapasso o cessazione di azienda, il personale ad essa addetto conserva i crediti di lavoro nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia stato già liquidato dal precedente datore di lavoro.

Art 17

DISTANZA

Qualora il luogo di lavoro disti dal centro abitato oltre 5 km., verrà corrisposta, per ogni km. in più al lavoratore, una retribuzione corrispondente a 15 minuti di lavoro effettivo.

Nel caso che il datore di lavoro fornisca i mezzi di trasporto, del tempo impiegato non si dovrà tener conto nel senso che il lavoratore è obbligato a rispettare l'intero orario lavorativo.

Nessuna speciale indennità sarà dovuta al lavoratore nel caso che il proprietario possa mettere a disposizione dei dormitori adatti ed igienici.

Art 18.

DURATA DEL PATTO

Il presente patto ha la durata iniziale di due anni a decorrere dal 1° luglio 1957

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo cartolina raccomandata, con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 4 mesi prima della scadenza.

La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte, avrà inizio un mese dopo la loro presentazione.

Il presente patto conserverà la sua efficacia fino alla entrata in vigore del nuovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1957, PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI RIETI

Addì 10 luglio 1957, nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori, in Rieti, via Cintia, n. 118

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente dott. *Attilio Pozzi,* anche in nome e per conto dei Sindacati Provinciali aderenti, assistito dal Direttore dell'Unione stessa, dott. *Lorenzo Laurenzi;*

la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Rieti, rappresentata dal suo Presidente on. *Marzio Bernardinetti,* assistito dal Direttore comm. *Siro Giannini*

e

il Sindacato Porvinciale Coloni e Mezzadri di Rieti, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal suo Segretario sig. *Fabi Michele,* assistito dal sig. *Alberto Alunni* e dal dott. *Giorgio Rossi,* rispettivamente Segretario generale e Segretario provinciale della Unione C.I.S.L. di Rieti;

la Federmezzadri Provinciale di Rieti, aderente alla C.G.I.L. di Rieti, rappresentata dal suo Segretario sig. *Alfredo Carosi,* assistito dal sig. *Rolando Ciancarelli,* Segretario della Camera del Lavoro di Rieti e Provincia;

la U.I.L. Unione Sindacale di Rieti, rappresentata dal Commissario sig. *Angelo Battisti,* assistito dal sig. *Antonio Colle;*

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Stagionale per i lavoratori di mietitura e trebbiatura, da valere in tutto il territorio della Provincia di Rieti, per la campagna 1957.

Art. 1

Agli operai addetti alle operazioni di mietitura e trebbiatura è dovuta una retribuzione minima giornaliera complessiva di L. 1200 oltre la corresponsione del vitto d'uso, costituito da un minimo di quattro pasti giornalieri e litri uno di vino in soprappiù di mercede.

Art. 2.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del vigente contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 7 MARZO 1960, PER I SALARIATI AGRICOLI FISSI ED I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI RIETI

L'anno millenovecentosessanta addì 7 del mese di marzo in Rieti, nella sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, si sono riuniti i sottoscritti rappresentanti sindacali:

dott. *Attilio Dario Pozzi*, Presidente UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RIETI assistito dal Direttore dell'Unione stessa dott. *Lorenzo Laurenzi*;

comm. *Arrigo Paganella*, Delegato CONFEDERALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI RIETI;

sig. *Michele Fabi*, Segretario della FEDERAZIONE BRACCIANTI E SALARIATI DELLA UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L. DI RIETI, assistito dal dott. *Giorgio Rossi*, Segretario Provinciale della C.I.S.L.;

sig. *Riccardo Michelangeli*, Segretario della FEDERAZIONE BRACCIANTI E SALARIATI, aderente alla C.G.I.L. Camera Confederale del Lavoro di Rieti e provincia;

sig. *Mario Poscente*, Segretario U.I.L.-TERRA PROVINCIALE DI RIETI;

i quali, di comune accordo e secondo le precise disposizioni della Legge n. 1085 richiamata in premessa, stabiliscono di trasferire la indennità di caropane di cui D.L.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563 e successive modifiche e integrazioni sulle tariffe e salari agricoli operanti dalla data di entrata in vigore della surricordata Legge 1085, secondo il rapporto 1/26 per quanto concerne la categoria « Salariati fissi » e, ad ora, secondo il rapporto 1/208 per quanto si riferisce ai « braccianti avventizi ».

Ciò premesso, con decorrenza dal 7 gennaio 1960, i salari e le tariffe orarie di cui alle tabelle allegate al presente verbale, del quale le medesime fanno porte integrante, vengono conglobate sotto unica voce e costituite cioè da: paga base, caropane e contingenza. Ciò si stabilisce nell'intento di realizzare anche una semplificazione delle suddette tabelle.

Per la categoria dei « braccianti avventizi », resta ferma e disgiunta dalla retribuzione oraria, la maggiorazione dell'11 % (3° elemento) di cui all'art. 8 del Contratto Collettivo 10 luglio 1957.

TABELLA DEI SALARI MENSILI

per i *salariati agricoli fissi* aggiornata in virtù della legge 10 dicembre 1959, n. 1085, da valere con decorrenza dal 7 gennaio 1960.

Categorie dei lavoratori	Salari base caropane e contingenza
Fatutto	L. 18.993
Bifolco	» 18.993
Pastore d'Azienda	» 18.993
Capo d'opera	» 20.115
Guardiano	» 21.369
Ortolano	» 21.369
Vivaista	» 21.369
Giardiniere	» 21.369
Vaccaro	» 21.995
Trattorista	» 22.622

N. B. — Restano ferme le corresponsioni, i compensi e le indennità previsti dall'art. 16 del Contratto Collettivo Provinciale 7 aprile 1952, nella seguente misura:

Grano	Kg. 25	mensili
Abitazione o	L. 1000	»
Legna o	» 300	»
Poliaio o	» 100	»

Orto di mq. 300, nel solo caso che il salariato risieda stabilmente nell'azienda.

TABELLA TARIFFE ORARIE

per i *braccianti agricoli avventizi* aggiornata in virtù della legge 10 dicembre 1959, n. 1085, da valere con decorrenza dal 7 gennaio 1960.

Categoria dei lavoratori	Paga base caropane contingenza	3° elemento 11%	Totale tariffe orarie
Uomini:			
dai 18 ai 65 anni	110.10	12,10	122,20
dai 17 ai 18 anni	88,85	9,75	98,60
dai 16 ai 17 anni	83,50	9,20	92,70
dai 15 ai 16 anni	67,55	7,45	75,00
dai 14 ai 15 anni	56,90	6,25	63,15

Categoria dei lavoratori	Paga base caropane contingenza	3° elemento 11%	Totale tariffe orarie
Donne:			
dai 17 ai 55 anni	78,20	8,60	86,80
dai 16 ai 17 anni	69,70	7,65	77,35
dai 15 ai 16 anni	62,25	6,85	69,10
dai 14 ai 15 anni	56,90	6,25	63,15

N. B. — Per i lavori pesanti (scassi, bonifiche) e per quelli in cui viene impiegata mano d'opera specializzata (slupatura olivi, potatura piante da frutto), è dovuto un aumento del 6 % da calcolarsi sul globale della retribuzione oraria base.

Per i lavori fluviali e forestali di notevole entità e tali che richiedono una organizzazione a se stante, in aggiunta alla retribuzione totale oraria, è dovuta una maggiorazione del 25 % in considerazione del maggior disagio in cui detti lavori normalmente si svolgono.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 OTTOBRE 1959, PER I SALARIATI FISSI ADDETTI AL BESTIAME DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 20 ottobre 1959, in Siena:

tra le Organizzazioni Sindacali sottoscritte si è stipulato il seguente accordo da valere per i salariati fissi addetti al bestiame, in conformità di quanto previsto dagli articoli 3 7 del contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana 27 giugno 1947 e della Norma n. 11 del Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati dell'agricoltura 31 luglio 1951:

Art. 1.

Per i salariati fissi addetti ai lavori di stalla in genere, al governo e custodia del bestiame, in considerazione del carattere discontinuo dei predetti lavori, lo orario normale di lavoro, previsto dalle vigenti disposizioni, nei limiti delle 8 ore giornaliere medie annue di effettiva prestazione, verrà determinato in accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore, compatibilmente con le esigenze zootecniche aziendali.

L'eventuale lavoro straordinario verrà retribuito mediante un compenso pari alle ore di salario normale prestato nel mese maggiorato del 20 %.

Il lavoro straordinario non potrà, comunque, superare le 15 ore mensili nella media annuale.

Art. 2.

La dotazione completa di bestiame del salariato fisso, addetto ad una stalla comune tipo poderale, viene stabilita come segue:

a) bovini adulti in genere: n. 16;

b) bovini da latte: n. 11

Il numero dei capi suindicati potrà essere sostituito in tutto o in parte con un numero proporzionale di bovini da allevamento, di suini e ovini.

Tale numero si intende assorbente dell'intera giornata di lavoro commisurata ad 8 ore di effettiva prestazione.

Per le stalle aventi una particolare attrezzatura meccanizzata e razionale, il numero dei capi sarà aumentato in relazione alla predetta attrezzatura, da stabilirsi direttamente fra le parti, caso per caso.

L'equivalenza per numero e specie dei capi di bestiame viene determinata a titolo di esemplificazione, come segue:

3 vitelli fino a 4 mesi di età equivalgono 1 capo bovino adulto in genere:

2 vitelli da 5 a 18 mesi di età equivalgono 1 capo bovino adulto in genere;

4 suini magroni equivalgono 1 capo bovino adulto in genere;

5 ovini in genere, esclusi gli agnelli equivalgono 1 capo bovino adulto in genere:

1,5 scrofe da produzione e verri in esercizio equivalgono 1 capo bovino adulto in genere;

1 toro funzionante equivale 2,5 capi bovini adulti.

Quando il salariato fisso abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, potrà essere adibito ad altre mansioni — per un numero di ore da stabilirsi direttamente tra le parti — nell'ambito dell'orario vigente per i salariati addetti al lavoro dei campi.

Art. 3.

Il lavoro festivo, strettamente limitato alle indispensabili mansioni di cura e di governo del bestiame, verrà retribuito con la corresponsione forfettaria mensile di 20 ore di salario normale maggiorato del 40 %.

Art. 4.

Tra il datore di lavoro ed il salariato all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti legali, conforme alle norme contrattuali e di legge vigenti in mater

Art. 5.

Il presente accordo decorre dal 1° novembre 1959 e, quale parte integrante del contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana 27 giugno 1947, ne seguirà le sorti e la durata.

Dichiarazione a verbale

Le parti sottoscritte si danno reciprocamente atto delle seguenti precisazioni:

1) *Definizione della stalla comune tipo poderale.* — Stalla comune tipo poderale si considera quella sprovvista di qualsiasi attrezzatura interna e di approvvigionamento meccanico dell'acqua:

2) *Qualifica di capo stalla.* — Rientra nella categoria degli operai qualificati il lavoratore responsabile dell'andamento della stalla e della dotazione del bestiame affidatogli dall'azienda.

Unione Provinciale Agricoltori

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

C.I.S.L.

U.I.L.

Federbraccianti Provinciale

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 OTTOBRE 1959, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 20 ottobre 1959 in Siena:

tra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si è stipulato il seguente accordo per il trattamento economico e normativo degli operai agricoli della provincia di Siena, con decorrenza 1° novembre 1959.

LAVORI PARTICOLARI

Per il lacero di indumenti e le particolari condizioni che si incontrano per eseguire determinati lavori, l'azienda provvederà a dotare gli operai che vi prestino la loro opera di tute, stivaloni, ecc.

Qualora l'azienda non provveda alla dotazione degli indumenti protettivi verrà corrisposta agli operai interessati una maggiorazione del 7 % oltre la paga normale vigente per i braccianti comuni.

I seguenti lavori, aventi almeno la durata di un'ora di prestazione continuativa, sono considerati agli effetti suindicati:

trattamenti anticrittogamici alla vite e all'olivo;

spargimento di concimi chimici polverulenti;

prestazioni in terreni acquitrinosi per le quali l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai cm. 12.

OPERAI QUALIFICATI

Sono operai qualificati appartenenti alla categoria avventizi operai fissi salariati fissi: trattoristi, meccanici specializzati, motoristi, fabbri, falegnami, muratori, innestini, potatori specializzati, guardiani, magazzinieri, capi stalla.

RETRIBUZIONE OPERAI QUALIFICATI SALARIATI FISSI

	Paga base	Conting.	Giornal.	Mensile
	—	—	—	—
dai 18 ai 65 anni	289	673	962	25.012
dai 65 ai 70 anni	231	539	770	20.020

l'Unione Provinciale Agricoltori

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

Unione Italiana del Lavoro

Federbraccianti Provinciale

Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 LUGLIO 1960, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Addì 21 luglio 1960, presso l'Ufficio Provinciale del avoro di Siena

tra

'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA rappresen-ata dal sig. *Bachini G. Battista*

e

l sig. *Nucci Armando* della FEDERAZIONE PROVINCIALE RACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI C.G.I.L.;

'l sig. *Sarri Luigi*, della FEDERAZIONE PROVINCIALE SALA-IATI E BRACCIANTI AGRICOLI C.I.S.L., assistito dal sig. *razzini Enzo* dell'Unione Sindacale Provinciale I.S.L.:

l sig. *Mattei Giuseppe* della CAMERA SINDACALE PROVIN-'IALE U.I.L.,

on l'intervento del dott. *Michele Zonno*, funzionario ell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O. di Siena,

n merito alla revisione salariale e classifica delle qua-ifiche professionali degli operai agricoli della Provin ia di Siena, si conviene quanto segue:

1) RETRIBUZIONE TABELLE PAGHE PER 8 ORE DI LAVORO

perai avventizi:

operai comuni	L. 1.352	giornaliere
operai qualificati	» 1.544	giornaliere
operai specializzati	» 1.760	giornaliere

perai fissi:

operai comuni	L. 1.056	giornaliere
operai qualificati	» 1.216	giornaliere
operai specializzati	» 1.384	giornaliere

Salariati fissi:

operai comuni	L. 25.220	mensili
operai qualificati	» 28.912	mensili
operai specializzati	» 32.916	mensili

2) NORME DI CARATTERE GENERALE

Operai qualificati si intendono: trattoristi meccanici motoristi autisti fabbri falegnami muratori innestini potatori giardinieri guardiani magazzinieri capi-stalla.

Operai specializzati si intendono: trattoristi meccanici motoristi autisti capaci di eseguire particolari prestazioni fra cui riparazione di motori e macchine in genere, con capacità di revisione e sostituzione di pezzi di ricambio.

Qualora l'operaio non venga assunto per le mansioni di qualificato o di specializzato, la retribuzione stabilita per queste categorie gli verrà corrisposta soltanto per l'effettivo periodo di prestazioni qualificate o specializzate, fermo restando la permanenza di due mesi nelle nuove mansioni per l'acquisizione della qualifica superiore.

Oltre i 70 anni di età per gli uomini e 65 di età per le donne la paga sarà concordata direttamente tra le parti con atto scritto.

Nella categoria uomini dai 17 ai 18 anni compiuti si intendono compresi gli operai dai 18 ai 65 anni di età aventi una minorata efficienza produttiva risultante da certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario comunale.

Le aziende dovranno provvedere alla rinferratura degli attrezzi di lavoro di proprietà degli operai fino ad un massimo di 6 all'anno o rimborsare agli interessati l'importo corrispondente.

Per i falegnami e muratori, ove preesiste tale consuetudine, gli arnesi dovranno essere forniti dal datore di lavoro, nel caso che gli arnesi siano di proprietà dell'operaio deve corrispondersi un compenso annuo per la manutenzione da stabilirsi tra le parti interessate.

L'applicazione delle variazioni e delle condizioni di cui al presente accordo avrà decorrenza dal 15 luglio 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1960, PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 22 luglio 1960, in Siena,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente Conte dott. *Girolamo Piccolomini*, assistito dal Direttore geom. *Ferdinando Bianciardi;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Presidente avv. *Carlo Querci*, assistito dal Direttore *Orazio Giuli,*

e

la FEDERAZIONE PRVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI C.G.I.L., rappresentata da *Armando Nucci;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI C.I.S.L., rappresentata da *Enzo Grazzini;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L.-TERRA, rappresentata da *Giuseppe Mattei,*

si è concordato le seguenti tabelle paga per 8 ore di lavoro, con decorrenza 15 luglio 1960:

AVVENTIZI

Braccianti comuni:

Uomini	Paga base	Indennità contingen.	Indenn. speciale	Totale
dai 18 ai 65 anni	375	843	134	1.352
dai 65 ai 70 anni	305	674	108	1.087
dai 17 ai 18 anni	305	674	108	1.087
dai 16 ai 17 anni	288	632	101	1.021
dai 15 ai 16 anni	237	506	82	825
dai 14 ai 15 anni	202	426	69	692
Donne				
dai 17 ai 60 anni	271	590	95	956
dai 60 ai 65 anni	243	523	84	850
dai 16 a. 17 anni	243	523	84	850
dai 15 ai 16 anni	220	464	75	759
dai 14 ai 15 anni	202	421	69	692
capo famiglia	288	632	101	1.021
Operai qualificati				
dai 18 ai 65 anni	474	917	153	1.544
dai 65 ai 70 anni	384	734	123	1.241
Operai specializzati				
dai 18 ai 65 anni	541	1.045	174	1.760
dai 65 ai 70 anni	433	836	140	1.409

FISSI

Braccianti comuni:

Uomini	Paga base	Indennità contingenza	Totale
dai 18 ai 65 anni	337	719	1.056
dai 65 ai 70 anni	276	575	851
dai 17 ai 18 anni	276	575	851
dai 16 ai 17 anni	253	539	792
dai 15 ai 16 anni	202	431	633
dai 14 ai 15 anni	168	359	527
Donne			
dai 17 ai 60 anni	236	503	739
dai 60 ai 65 anni	209	446	655
dai 16 ai 17 anni	209	446	655
dai 15 ai 16 anni	185	395	580
dai 14 ai 15 anni	168	359	527
capo famiglia	260	539	799
Operai qualificati			
dai 18 ai 65 anni	443	773	1.216
dai 65 ai 70 anni	361	618	979
Operai specializzati			
dai 18 ai 65 anni	504	880	1.384
dai 65 ai 70 anni	403	704	1.107

Per i trattoristi ai quali verrà fornito il vitto, la paga per 8 ore di lavoro sarà ridotta di L. 204.

SALARIATI

Braccianti comuni:

Uomini	Paga base	Indenn. contingen.	Totale giornal.	Totale mensile
dai 18 ai 65 anni	307	663	970	25.220
dai 65 ai 70 anni	263	530	793	20.618
dai 17 ai 18 anni	263	530	793	20.618
dai 16 ai 17 anni	250	497	747	19.422
dai 15 ai 16 anni	205	398	603	15.678
dai 14 ai 15 anni	176	331	507	13.185
Donne				
dai 17 ai 60 anni	234	464	698	18.141
dai 60 ai 65 anni	211	411	622	16.171
dai 16 ai 17 anni	211	411	622	16.171
dai 15 ai 16 anni	190	365	555	14.436
dai 14 ai 15 anni	176	331	507	13.186
capo famiglia	250	497	747	19.422

	Paga base	Indenn. contingen.	Totale giornal.	Totale mensile
perai qualificati	—	—	—	—
dai 18 ai 65 anni	439	673	1.112	28 912
dai 65 ai 70 anni	357	539	896	23.296
perai specializzati				
dai 18 ai 65 anni	500	766	1.266	32.916
dai 65 ai 70 anni	400	613	1.013	26.338

Ai salariati conviventi in fattoria di età superiore ai 8 anni se uomini e ai 17 se donne sarà applicata una rattenuta mensile di lire 7.793 per vitto e alloggio.

Per i salariati di età inferiore sarà applicata una rattenuta mensile da convenire direttamente tra le arti, in proporzione del salario percepito.

NORME DI CARATTERE GENERALE

In luogo del trattamento dovuto agli operai fissi e alariati fissi per l'indennità di anzianità, gratifica nalizia, ferie, festività nazionali ecc. viene corrisposta gli operai avventizi una indennità speciale pari all'11 er cento della paga base e contingenza.

Operai qualificati si intendono: trattoristi meccanici motoristi autisti fabbri falegnami muratori innestini portatori giardinieri guardiani magazzinieri capistalla.

Operai specializzati si intendono: trattoristi meccanici motoristi autisti capaci di eseguire particolari prestazioni fra cui riparazioni di motori e macchine in genere, con capacità di revisione e sostituzione di pezzi di ricambio.

Qualora l'operaio non venga assunto per le mansioni di qualificato e di specializzato, la retribuzione stabilita per queste categorie gli verrà corrisposta soltanto per l'effettivo periodo di prestazioni qualificate o specializzate, ferma restando la permanenza di due mesi nelle nuove mansioni per l'acquisizione della qualifica superiore.

Oltre i 70 anni di età per gli uomini e 65 di età per le donne, la paga sarà concordata direttamente tra le parti con atto scritto.

Nella categoria uomini dai 17 ai 18 anni compiuti si intendono compresi gli operai dai 18 ai 65 anni di età aventi una minorata efficienza produttiva risultando da certificazione rilasciata dall'Ufficio sanitario comunale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1960, PER GLI ADDETTI ALLA CAMPAGNA DI FIENAGIONE E MIETITURA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 28 luglio 1960 in Siena,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI, rappresentata dal Presidente conte dott. *Girolamo Piccolomini,* assistito dal Direttore geom. *Ferdinando Bianciardi*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Presidente avv. *Carlo Querci,* assistito dal Direttore *Orazio Giuli,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLI C.G.I.L., rappresentata da *Armando Nucci,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI AGRICOLI C.I.S.L. rappresentata da *Enzo Grazzini*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE U.I.L. Terra, rappresentata da *Giuseppe Mattei,*

si conviene che agli operai trattoristi addetti alla Campagna di fienagione e mietitura 1960, sarà corrisposta la paga stabilita per gli operai qualificati della categoria di appartenenza.

Tale paga si intende quella vigente dal 1° gennaio al 15 luglio 1960.

Oltre alla suddetta retribuzione verrà corrisposto il vitto o l'indennità corrispondente alla misura di lire 389 giornaliere, uguali a L. 39 orarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1960, PER GLI ADDETTI ALLA CAMPAGNA DI TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI SIENA

Il giorno 28 luglio 1960 in Siena,

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori, rappresentata dal Presidente Conte dott. *Girolamo Piccolomini,* assistito dal Direttore geom. *Ferdinando Biancardi;*

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal Presidente avv. *Carlo Querci,* assistito dal Direttore *Orazio Giuli,*

e

la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L., rappresentata da *Armando Nucci;* la Federazione Provinciale Salariati Agricoli C.I.S.L. rappresentata da *Enzo Grazzini;*

la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.-Terra, rappresentata da *Giuseppe Mattei*

si è concordato le seguenti retribuzioni da valere per il personale di macchina e d'aia addetto alla trebbiatura nella campagna 1960:

PERSONALE DI MACCHINA

AVVENTIZI

macchinista o trattorista responsabile del gruppo trebbiante	L. 1.998
fuochista o aiuto trattorista	» 1.850
imboccatore o pressatore	» 1.750

Il salario suddetto è fissato per la giornata consuetudinaria di lavoro relativo alla trebbiatura, comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario, festività nazionali, ferie, indennità di licenziamento, ecc.

Oltre al salario suddetto sarà corrisposto il vitto, valutato in L. 445.

FISSI E SALARIATI FISSI

macchinista o trattorista responsabile del gruppo trebbiante	L. 1.738
fuochista o aiuto trattorista	» 1.594
imboccatore o pressatore	» 1.515

Il salario suddetto è fissato per la giornata consuetudinaria di lavoro relativo alla trebbiatura, comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario. Oltre al salario suddetto sarà corrisposto il vitto valutato in L. 445.

Per il personale di macchina, la giornata consuetudinaria di lavoro relativo alla trebbiatura si intende un orario giornaliero di 1 a 12 o più ore di lavoro.

PERSONALE D'AIA

AVVENTIZI

Uomini

	Paga oraria
dai 18 ai 65 anni	L. 166
dai 65 ai 70 anni	» 133
dai 17 ai 18 anni	» 133
dai 16 ai 17 anni	» 124
dai 15 ai 16 anni	» 100
dai 14 ai 15 anni	» 83

Donne

	Paga oraria
dai 17 ai 60 anni	L. 116
dai 60 ai 65 anni	» 103
dai 16 ai 17 anni	» 103
dai 15 ai 16 anni	» 91
dai 14 ai 15 anni	» 83
capo famiglia	» 124

I salari di cui sopra sono comprensivi del lavoro straordinario, festività nazionali, ferie, indennità di licenziamento ecc.

FISSI

Uomini

	Paga oraria
dai 18 ai 65 anni	L. 130
dai 65 ai 70 anni	» 104
dai 17 ai 18 anni	» 104
dai 16 ai 17 anni	» 97
dai 15 ai 16 anni	» 78
dai 14 ai 15 anni	» 65

Donne

	Paga oraria
dai 17 ai 60 anni	L. 91
dai 60 ai 65 anni	» 81
dai 16 ai 17 anni	» 81
dai 15 ai 16 anni	» 71
dai 14 ai 15 anni	» 65
capo famiglia	» 97

SALARIATI

Uomini

	Paga oraria
dai 18 ai 65 anni	L. 120
dai 65 ai 70 anni	» 96
dai 17 ai 18 anni	» 96
dai 16 ai 17 anni	» 90
dai 15 ai 16 anni	» 72
dai 14 ai 15 anni	» 60

Donne

	Paga oraria
dai 17 ai 60 anni	L. 84
dai 60 ai 65 anni	» 74
dai 16 ai 17 anni	L. 74
dai 15 ai 16 anni	» 66
dai 14 ai 15 anni	» 60
capo famiglia	» 90

I salari di cui sopra sono comprensivi del lavoro straordinario. Oltre alle paghe suddette dovute agli avventizi — fissi — salariati fissi, sarà corrisposto il vitto, valutato in L. 389.

Il diritto alla somministrazione del vitto, o all'indennità corrispondente, si matura al compimento di 8 ore giornaliere di lavoro, salvo caso di prestazione di durata inferiore per le quali il vitto sarà commisurato a L. 39 orarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151094) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 550